



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 258

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 9 febbraio 2010

INDICE**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	5
--	------	---

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) e III (Affari esteri e comunitari) . . .	Pag.	17
---	------	----

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	19
2 ^a - Giustizia	»	24
5 ^a - Bilancio	»	33
6 ^a - Finanze e tesoro	»	38
7 ^a - Istruzione	»	46
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	54
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	65
10 ^a - Industria, commercio, turismo (*)	»	68
11 ^a - Lavoro	»	83
12 ^a - Igiene e sanità	»	85
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	92

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	104
---	------	-----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag.	144
--	------	-----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) 10^a (Industria, commercio, turismo) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 258° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 febbraio 2010.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri Pag. 145

CONVOCAZIONI Pag. 147

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 9 febbraio 2010

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 13) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che, in data 25 febbraio 2009, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 13, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa all'onorevole Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento penale nn. 12371/07 RGNR – 487/09 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza.

Riferisce sul documento in titolo il relatore, senatore LUSI (PD), il quale ricorda che il procedimento ha avuto avvio da un articolo pubblicato in Milano sul quotidiano «*Il Giornale*» in data 31 ottobre 2003, dal titolo «*Il giardino dei complotti*», del quale fu autore il senatore Guzzanti.

In tale articolo, scritto a seguito dell'assoluzione del senatore Giulio Andreotti nell'ambito del processo per l'omicidio di Mino Pecorelli, egli affermava tra l'altro: «[...] crollano di nuovo i teoremi e le costruzioni di Violante e Caselli che, alla prova del fuoco, non reggono e si squaliano. [...] e una società come quella italiana che invece è stata e resta devastata dalla manipolazione e dal falso. [...] sono ben attivi e in piena forma aggressiva coloro che hanno dato vita a queste e altre follie, con deliberate e gravi manipolazioni, preparate con cinismo e lungamente a

tavolino. [...]» Nell'ambito dello stesso articolo venivano utilizzate espressioni del tipo «*macchinazione*», «*trame*», «*bomba a orologeria contro Andreotti*», «*trappole*», «*complotti*».

A seguito della pubblicazione del menzionato articolo, il dottor Gian Carlo Caselli proponeva formale querela nei confronti del senatore Guzzanti e del direttore del quotidiano «*Il Giornale*», Maurizio Belpietro, dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.

Dopo una serie di trasferimenti fra la Procura di Monza, quella di Avezzano e quella di Milano, il pubblico ministero presso il Tribunale di Monza disponeva la richiesta di rinvio a giudizio del senatore Guzzanti e del dottor Belpietro.

Nel corso dell'udienza preliminare del 20 gennaio 2009, il dottor Caselli si costituiva parte civile.

Nella querela originale il dottor Caselli evidenziava che, nell'articolo *de quo*, si prendeva spunto dall'assoluzione di Giulio Andreotti da parte della Corte di Cassazione nel processo per l'omicidio Pecorelli, per formulare un violento attacco inequivocabilmente diretto, fra gli altri, contro la sua persona.

Secondo il dottor Caselli il messaggio dell'articolista sarebbe quello secondo il quale il procedimento nei confronti di Andreotti sarebbe solo frutto di deliberate e studiate manipolazioni e macchinazioni; complice, se non artefice, di tali misfatti sarebbe con altri lui stesso, inequivocabilmente ed espressamente citato nominativamente all'inizio del pezzo come autore delle «*costruzioni*» che non avrebbero retto alla «*prova del fuoco*». Ancor più grave del riferimento a teoremi e costruzioni sarebbe l'accusa di manipolazioni e di falsi, nel quadro della citata «*aggressione*» e della complessiva «*macchinazione*» in danno di Andreotti.

Tali insinuazioni e false accuse sarebbero prive di elementi di prova a sostegno.

Da esse emergerebbe con tutta evidenza la lettura dei fatti strumentale, aprioristica ed unilaterale dell'autore, che non solo «*fa derivare dalla sola assoluzione (evento in sé del tutto fisiologico in un procedimento penale) accuse gravissime in capo al sottoscritto*», ma ometterebbe di precisare che la cronaca giudiziaria di quel giorno faceva riferimento ad un procedimento notoriamente istruito e celebrato a Perugia e non a Palermo, ove egli ha operato.

Si tratterebbe quindi non di critica, né di lecita manifestazione del proprio pensiero, ma di diffamazione, aggravata in quanto consistente anche nell'attribuzione di fatti determinati e commessa con il mezzo della stampa; il tenore dell'articolo rivelerebbe peraltro un dolo intenzionale.

Vista l'eccezione, da parte della difesa del Guzzanti, di insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, essendo l'interessato parlamentare dal 2001 a tutt'oggi, il giudice dell'udienza preliminare disponeva lo stralcio per la posizione di quest'ultimo e la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza al momento del fatto ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Vice presidente Augello in ordine alle cariche rivestite da senatori

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) rende note le conclusioni cui è addivenuto – nella seduta del 2 febbraio 2010 – il Comitato che, a norma dell'articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri, ha il compito di svolgere l'istruttoria sulle cariche segnalate dai senatori.

Il Comitato, nel dare seguito alla richiesta dei senatori Sanna e Li Gotti di approfondimenti ulteriori sulla seguente carica, ha concluso proponendo alla Giunta la compatibilità così motivata:

MESSINA Alfredo, Presidente della Mediolanum Assicurazioni S.p.A.;

dall'analisi degli atti costitutivi non emergono fattispecie che integrano gli estremi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953; quanto all'articolo 3, i precedenti escludono rilevanza alle cariche rivestite in società di assicurazioni, le quali sono state dichiarate compatibili nella giurisprudenza della Giunta del Senato in quanto, nell'ambito delle attività assicuratrici, lo svolgimento di attività finanziarie è puramente strumentale rispetto allo svolgimento dell'attività principale, che è quella assicurativa (X legislatura, seduta del 24 gennaio 1990; XI legislatura, seduta del 14 luglio 1993).

Conviene unanime la Giunta.

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che il Comitato, nel dare seguito alla richiesta dei senatori Sanna e Li Gotti di approfondimenti ulteriori sulla seguente carica, ha concluso proponendo alla Giunta la compatibilità così motivata:

MESSINA Alfredo, Presidente della Mediolanum Vita S.p.A.;

dall'analisi degli atti costitutivi non emergono fattispecie che integrano gli estremi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953; quanto all'articolo 3, i precedenti escludono rilevanza alle cariche rivestite in società di assicurazioni, le quali sono state dichiarate compatibili nella giurisprudenza della Giunta del Senato in quanto, nell'ambito delle attività assicuratrici, lo svolgimento di attività finanziarie è puramente strumentale rispetto allo svolgimento dell'attività principale, che è quella assicurativa (X legislatura, seduta del 24 gennaio 1990; XI legislatura, seduta del 14 luglio 1993); quanto al profilo dell'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione, vi sono precedenti altrettanto specifici di compatibilità (Centrum Pensplan S.p.a., XIV Leg. 28.9.2004 e XV Legislatura 3.4.2007).

Conviene unanime la Giunta.

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che il Comitato, nel dare seguito alla richiesta dei senatori Sanna e Li Gotti di approfondimenti ulteriori sulla seguente carica, ha concluso proponendo alla Giunta la compatibilità così motivata:

MESSINA Alfredo, Vice Presidente della Mediolanum S.p.A.;

trattasi di una società per azioni con oggetto attività finanziarie. Per le holdings la giurisprudenza della Giunta (X legislatura, seduta del 17 ottobre 1990) è nel senso di ritenere che quando l'attività consiste nella detenzione stabile, a fine di controllo, di partecipazioni in società che svolgono attività industriali, la carica è compatibile. Laddove invece si tratti di partecipazioni in società lato sensu finanziarie, il precedente – X legislatura, seduta della Giunta del 17 ottobre 1990, nel caso del presidente della CIR S.p.A. (ribadito nell'XI legislatura, seduta del 29 luglio 1993) – è quello della compatibilità laddove dallo statuto emerga il divieto espresso della raccolta di risparmio tra il pubblico. Tale divieto emerge dall'articolo 4 dello statuto poiché vi è espressamente statuito che le attività finanziarie non possono esplicarsi nei confronti del pubblico; dall'analisi degli atti costitutivi pertanto non emergono fattispecie che integrano gli estremi dell'articolo 2 o dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953.

Conviene unanime la Giunta.

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che il Comitato, nel dare seguito alla richiesta dei senatori Sanna e Li Gotti di approfondimenti ulteriori sulla seguente carica, ha concluso a maggioranza riproponendo alla Giunta la compatibilità così motivata:

MESSINA Alfredo, Consigliere d'amministrazione della Mediaset S.p.A.;

dalla risposta dell'interessato emerge che le società che, per il settore radiotelevisivo, ricadono (cumulativamente od alternativamente) sotto l'ambito di vigenza degli articoli 15, 16, 20, 23 e 25 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), sono RTI S.p.A. (concessionaria delle reti televisive Retequattro, Canale 5 ed Italia 1 e titolare di autorizzazione generale per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico) ed Elettronica Industriale S.p.A. (che ha la licenza di operatore di rete). Di esse Mediaset è solo azionista (in via diretta nel primo caso, indiretta nel secondo), per cui si applica la compatibilità in ordine alla mera proprietà di porzioni azionarie (XV legislatura, seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato 31 luglio 2007).

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che, in ordine alla proposta di compatibilità approvata a maggioranza dal Comitato e testé illustrata, il gruppo del Partito democratico ha chiesto che la relazione contenesse le motivazioni del suo voto contrario che, in dissenso dalla maggioranza, propende per l'incompatibilità della carica del senatore Messina quale consigliere d'amministrazione della Mediaset S.p.A..

Interviene il senatore SANNA (PD), che riprende il contenuto delle motivazioni di minoranza da lui fatte inserire nella relazione. Mediaset è azionista con quota di partecipazione totalitaria al 100% in RTI S.p.A. (concessionaria delle reti televisive Retequattro, Canale 5 ed Italia 1 e titolare di autorizzazione generale per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico), la quale a sua volta è controllante con quota totalitaria di Elettronica Industriale S.p.A. (che ha la licenza di operatore di rete). Si tratta di società che, per il settore radiotelevisivo, ricadono (cumulativamente od alternativamente) sotto l'ambito di vigenza degli articoli 15, 16, 20, 23 e 25 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione): se è vero che la concessionaria di tre reti televisive private formalmente è R.T.I., è anche vero che la sua natura di partecipata totalitaria è riconosciuta anche in atti formali (vedasi l'articolo 1 del provvedimento n. 15333 del 10 aprile 2006 emanato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito dell'istruttoria condotta dalla medesima autorità nei confronti sia di Mediaset che di R.T.I. con delibera 25 gennaio 2006). Quanto al servizio gestito da R.T.I., esso è sicuramente rientrante tra quelli sanzionati con l'incompatibilità del titolare di cariche, essendo rivolto all'utenza del mercato radiotelevisivo e quindi instaurando il rapporto triadico tra pubblica amministrazione concedente, impresa concessionaria e pubblico fruitore. Pertanto la relativa incompatibilità si estende, per il principio sopra affermato, anche alla *holding* di partecipazione totalitaria nell'assetto azionario di R.T.I., e cioè Mediaset.

Interviene la senatrice LEDDI (PD), che a sostegno della posizione espressa dal suo Gruppo adduce la delibera assunta dalla Giunta quando fu approvata la proposta da lei avanzata nella seduta del 22 dicembre 2009, nella veste di Relatrice per la regione Lombardia. Nessuno ebbe ad eccepire, in quella sede, circa la necessità di sormontare lo schermo societario quando si versi in casi di partecipazione totalitaria: è sicuramente questo il caso della Mediaset, che partecipa al 100% in R.T.I., la quale è altrettanto sicuramente concessionaria che gestisce un servizio per conto dello Stato.

Su richiesta del senatore ORSI (PdL), la senatrice dà lettura della parte della sua relazione sulla regione Lombardia nella quale si concludeva nel senso che la Giunta non potesse non tener conto - in tutte le funzioni di sua competenza - del principio che ascrive alla *holding* la responsabilità dell'attività svolta dalla partecipata quando la partecipazione sia nella totalità delle azioni.

Replica agli intervenuti il relatore AUGELLO (PdL), secondo cui il dettato della norma di legge rappresenta un vincolo insormontabile: pur non discutendo dell'auspicabilità di soluzioni diverse *de jure condendo*, afferma che non si può addivenire in via interpretativa ad un'omologazione tra società partecipante e società partecipata ai fini del giudizio di incompatibilità. Non a caso sino ad oggi in ambedue le Camere ci si è sempre attenuti all'argomento formale della riferibilità del giudizio di compatibilità alla sola società nella quale il parlamentare riveste la carica.

Con il voto contrario del Gruppo del Partito democratico, la Giunta conviene a maggioranza sulla proposta di compatibilità avanzata dal Comitato in ordine alla carica di consigliere d'amministrazione della Mediaset S.p.A. rivestita dal senatore Alfredo Messina.

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) comunica che il predetto Comitato, in base alla corrispondenza pervenuta dai senatori interessati, ha preso atto della avvenuta cessazione delle seguenti cariche:

ALICATA Bruno, consigliere di amministrazione dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti SR 1 di Siracusa;

GALLO Cosimo, componente del consiglio di amministrazione della F.A.L. - Ferrovie Appulo-Lucane S.r.l.;

GALLO Cosimo, presidente di S.G.M. - Società gestione multipla S.p.A.;

PERTOLDI Flavio, vicepresidente del consorzio di bonifica Ledra - Tagliamento;

SANGALLI Gian Carlo, presidente di CNA Informatica S.p.A..

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che il predetto Comitato, in base all'esame di quanto dichiarato nel foglio-notizie e nella corrispondenza intrattenuta con l'interessato, propone alla Giunta di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la seguente carica, per i motivi di seguito enunciati:

D'AMBROSIO LETTIERI Luigi, presidente della Fondazione Ruggeri;

non emergono elementi che integrano le fattispecie vietate dalla legge n. 60 del 1953: trattasi di una fondazione senza scopo di lucro per la valorizzazione, la tutela, lo sviluppo, la formazione del laureato in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutica che opera prioritariamente nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Bari e secondariamente in ambito regionale della Puglia.

Conviene unanime la Giunta.

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che il predetto Comitato, in base all'esame di quanto dichiarato nel foglio-notizie e nella cor-

rispondenza intrattenuta con l'interessata, propone alla Giunta di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la seguente carica, per i motivi di seguito enunciati:

LEDDI Maria, vice presidente Expo Piemonte S.p.A.;

non emergono elementi che integrano le fattispecie vietate dalla legge n. 60 del 1953: trattasi di un ente avente finalità di gestione di un complesso di edifici e di opere da adibirsi a struttura fieristica ed espositiva e, pertanto, è di conseguente applicazione la causa di esclusione dell'incompatibilità stabilita dall'articolo 1, secondo comma, della legge n. 60/1953, secondo la giurisprudenza recentemente confermata alla Camera dei deputati (Giunta delle elezioni, XVI legislatura, seduta del 21 ottobre 2009 sul caso dell'amministratore delegato e vicepresidente di Expo Milano 2015 s.p.a.).

Conviene unanime la Giunta; la senatrice Leddi non partecipa alla votazione.

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che il predetto Comitato, in base all'esame di quanto dichiarato nel foglio-notizie e nella corrispondenza intrattenuta con l'interessata, propone alla Giunta di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la seguente carica, per i motivi di seguito enunciati:

LEDDI Maria, consigliere di amministrazione di Torino Incontra S.p.A.;

trattasi di un ente avente ad oggetto la gestione di spazi congressuali, per cui non emergono elementi che integrano le fattispecie vietate dalla legge n. 60 del 1953.

Conviene unanime la Giunta; la senatrice Leddi non partecipa alla votazione.

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che il predetto Comitato, in base all'esame di quanto dichiarato nel foglio-notizie e nella corrispondenza intrattenuta con l'interessato, propone alla Giunta di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la seguente carica, per i motivi di seguito enunciati:

MARCUCCI Andrea, amministratore e presidente di Haemopharm inc. (USA);

dalla consultazione del sito INTERNET non emergono elementi che integrano le fattispecie vietate dalla legge n. 60 del 1953: trattasi di società facente parte del gruppo KEDRION, che si occupa di approvvigionamento del plasma sul mercato estero.

Conviene unanime la Giunta.

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che il predetto Comitato, in base all'esame di quanto dichiarato nel foglio-notizie e nella corrispondenza intrattenuta con l'interessato, propone alla Giunta di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la seguente carica, per i motivi di seguito enunciati:

MARCUCCI Andrea, amministratore e presidente di Auserpolimeri S.r.l.;

dalla consultazione del sito INTERNET non emergono elementi che integrano le fattispecie vietate dalla legge n. 60 del 1953: trattasi di azienda produttrice di polimeri.

Conviene unanime la Giunta.

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che il predetto Comitato, in base all'esame di quanto dichiarato nel foglio-notizie e nella corrispondenza intrattenuta con l'interessato, propone alla Giunta di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la seguente carica, per i motivi di seguito enunciati:

MARCUCCI Andrea, consigliere delegato in Sestant S.p.A.;

dalla consultazione del sito INTERNET non emergono elementi che integrano le fattispecie vietate dalla legge n. 60 del 1953: trattasi di società facente capo alla famiglia Marcucci, che possiede il 60% delle azioni di AUGEO (Holding proprietaria al 100% della KEDRION, capogruppo farmaceutica).

Conviene unanime la Giunta.

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che il predetto Comitato, in base all'esame di quanto dichiarato nel foglio-notizie e nella corrispondenza intrattenuta con l'interessato, propone alla Giunta di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la seguente carica, per i motivi di seguito enunciati:

PEDICA Stefano, Vicepresidente SCAC S.p.A.;

dall'analisi dell'atto costitutivo non emergono elementi che integrano le fattispecie vietate dalla legge n. 60 del 1953; trattasi di società che ha per oggetto la compravendita immobiliare, l'impianto e l'esercizio di stabilimenti industriali per la fabbricazione di manufatti prefabbricati in cemento. Può svolgere attività finanziaria non modo prevalente e non nei confronti del pubblico. La società è interamente posseduta dalla SCAS precompressi s.r.l.. Il senatore ha dichiarato che la società non gestisce servizi per conto dello Stato né della pubblica amministrazione e che lo Stato non contribuisce in nessun modo diretto o indiretto.

Conviene unanime la Giunta.

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che il predetto Comitato, in base all'esame di quanto dichiarato nel foglio-notizie e nella corrispondenza intrattenuta con l'interessato, propone alla Giunta di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la seguente carica, per i motivi di seguito enunciati:

PERTOLDI Flavio, amministratore del Consorzio Energia Veneto – CEV;

trattasi di un consorzio con attività esterna costituito tra alcuni comuni veneti che non ha scopo di lucro e non percepisce sovvenzioni da parte dello Stato: è quindi ente strumentale per tutelare l'interesse al risparmio energetico degli enti locali consorziati. Secondo il senatore, il rapporto tra ente locale consorziato e CEV si esaurisce in un mero nesso di strumentalità tra ente pubblico e consorzio, non coinvolge la generalità dei cittadini e non è finalizzato a svolgere un servizio a favore della collettività. A sostegno della compatibilità della carica il senatore ricorda il precedente (Giunta Senato, seduta 26 febbraio 2008) relativo alla distinzione tra l'espletamento delle funzioni e l'erogazione delle prestazioni svolte dall'amministrazione (direttamente o tramite un concessionario) ai cittadini, fruitori del servizio, e tutte le altre prestazioni che costituiscono un mero presupposto e si collocano a monte dell'erogazione del servizio stesso, dove solo le prime sono da intendersi come servizio pubblico. Effettivamente, in base all'articolo 3 dello Statuto il consorzio si propone di coordinare l'attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzatore comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività dell'impresa.

Conviene unanime la Giunta.

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che il predetto Comitato, in base all'esame di quanto dichiarato nel foglio-notizie e nella corrispondenza intrattenuta con l'interessato, propone alla Giunta di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la seguente carica, per i motivi di seguito enunciati:

SANNA Francesco, amministratore unico di Instrumentum S.r.l.;

non emergono elementi che integrano le fattispecie vietate dalla legge n. 60 del 1953: trattasi di una società fornitrice di servizi alle imprese; le quote societarie appartengono al senatore e alla moglie in quote pressoché uguali. Il senatore dichiara che la società fu costituita per rendere più agevole la gestione di un investimento immobiliare riconducibile alla sua famiglia, che non si realizzò e attualmente ha operato con volumi minimi di affari realizzati attraverso la prestazione di servizi a terzi privati. Dichiara che la società non ha mai prestato servizi a favore delle

pubbliche amministrazioni, non opera in regime di concessione e non ha mai richiesto incentivi o misure riferibili al genus aiuti di Stato; laddove la possibilità di prestare servizi a favore delle pubbliche amministrazioni – astrattamente prevista dallo statuto – fosse esercitata, il senatore è onerato di farne comunicazione alla Giunta e di attenderne le determinazioni (cfr. XV legislatura, seduta della Giunta del 16 maggio 2007: principio secondo cui le decisioni della Giunta sulle incompatibilità sono assunte «allo stato degli atti», per cui, qualora dovesse verificarsi qualche fatto nuovo, è consentito al Comitato ed alla Giunta di riprendere in esame la questione).

Conviene unanime la Giunta; il senatore Sanna non prende parte alla votazione.

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che il predetto Comitato, in base all'esame di quanto dichiarato nel foglio-notizie e nella corrispondenza intrattenuta con l'interessato, propone alla Giunta di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la seguente carica, per i motivi di seguito enunciati:

SARRO Carlo, vicepresidente dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 2 «Napoli-Volturno»;

per il servizio idrico integrato la dimensione gestionale «ottimale», di norma individuata nel bacino idrografico, è volta ad assicurare una gestione caratterizzata da una sufficiente massa critica e da economie di scala: in tale disegno l'ATO non costituisce soltanto il contesto operativo gestionale, ma rappresenta la nuova circoscrizione amministrativa di governo del servizio da parte degli Enti locali, Province e Comuni. Nella fattispecie l'articolo 6 della legge regionale campana 21 maggio 1997, n. 14 prevede, come organi dell'Ente d'ambito, l'assemblea degli Enti consorziati (rappresentanti degli enti territoriali) – la quale elegge un consiglio di amministrazione, al cui interno è eletto il Presidente, con funzioni di amministratore delegato – ed un organo tecnico avente il compito precipuo di controllare l'operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato.

Nella scorsa legislatura la proposta del coordinatore del comitato della Camera dei deputati è stata di incompatibilità, in quanto «i compiti di programmazione del servizio idrico esercitati dalla predetta ATO, seppur distinti dalla diretta gestione del servizio affidata ad apposita società, ricadono nella nozione di «servizi di qualunque genere», da intendersi riferita anche ai servizi svolti per conto o nell'interesse di enti territoriali minori» (v. Giunta elezioni Camera, seduta 11 dicembre 2007). Il deputato che rivestiva la carica l'ha dismessa prima della deliberazione della Giunta (v. sedute 14 dicembre 2007 e 16 gennaio 2008, per la carica di presidente dell'Ente d'Ambito ATO 4 pescarese, ricoperta dal deputato Giorgio D'Ambrosio), per cui si può dire che vi sia stata l'acquiescenza dell'interessato ma non il giudicato della Giunta.

Per converso, la giurisprudenza della Giunta del Senato nella medesima XV legislatura ha invece valorizzato la distinzione tra l'espletamento delle funzioni e l'erogazione delle prestazioni svolte dall'amministrazione (direttamente o tramite un concessionario) ai cittadini, fruitori del servizio, e tutte le altre prestazioni che costituiscono un mero presupposto e si collocano a monte dell'erogazione del servizio stesso, dove solo le prime sono da intendersi come servizio pubblico (Giunta Senato, seduta 26 febbraio 2008). A partire dalla «legge Galli» (n. 36 del 1994) l'ordinamento, per la riorganizzazione del servizio idrico, prevede il tendenziale superamento della notevole frammentazione gestionale pre-esistente e l'individuazione di soggetti nei quali gli enti territoriali sono chiamati ad esercitare non più singolarmente, ma in modo associato, le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato: ecco perché non si ricade nella struttura triadica di un servizio all'utenza ma piuttosto in un rapporto binario con le p.a. di origine.

Conviene unanime la Giunta.

Il Vice presidente AUGELLO (PdL) annuncia che il predetto Comitato, in base all'esame di quanto dichiarato nel foglio-notizie e nella corrispondenza intrattenuta con l'interessato, propone alla Giunta di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la seguente carica, per i motivi di seguito enunciati:

SPEZIALI Vincenzo, consigliere di SACAL S.p.A.- Lamezia Terme;

il senatore comunica che la procedura di dimissioni è in corso, ma non ancora compiuta ed ha interesse ad una pronuncia. Trattasi di società aeroportuale calabrese partecipata per il 67,980% da enti pubblici locali. La società gestisce l'Aeroporto di Lamezia Terme in forza dell'autorizzazione del Ministero dei trasporti all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali aeroportuali di Lamezia Terme ai sensi dell'articolo 17 del DL n. 67 del 1997, convertito in legge n. 135 del 1997. Pertanto la società gestisce i servizi di assistenza al trasporto aereo in forza di una concessione ministeriale. Non riceve contributi dallo Stato, ma è fra i destinatari dei finanziamenti del PON Trasporti pianificati stanziati ed erogati secondo la normativa vigente in materia. La situazione appare riconducibile alla compatibilità dichiarata il 26 febbraio 2008 dalla Giunta per la carica rivestita dal senatore Fuda nella SOGAS.

Conviene unanime la Giunta.

Il Comitato ha infine autorizzato il suo Coordinatore ad indirizzare corrispondenza ad altri senatori, in ordine alle residue cariche in trattazione.

Il Presidente FOLLINI esprime l'auspicio che le restanti istruttorie di competenza del Comitato siano completate quanto prima e che la Giunta sia posta in condizioni di decidere su di esse il prima possibile.

Il relatore AUGELLO (*PdL*) garantisce che l'attività del Comitato sarà completata conformemente ai precedenti.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 9 febbraio 2010

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato

DINI

Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e della trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri sull'Iran

Il presidente DINI introduce i temi dell'audizione.

Il ministro FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore MARCENARO (PD), i deputati Margherita BONIVER (PdL), TEMPESTINI (PD), FARINA (PdL) e Fiamma NIRENSTEIN (PdL) e il senatore LIVI BACCI (PD), ai quali replica il ministro FRATTINI.

DINI, Presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 9 febbraio 2010

167^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

indi del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bonaiuti e per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULL'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Il senatore CECCANTI (PD) manifesta il proprio apprezzamento per la straordinaria efficienza e competenza dimostrate dall'ufficio di segreteria della Commissione, già note e confermate in occasione della seduta di ieri. All'esito di un esame complesso, che aveva per oggetto centinaia di emendamenti, sempre puntualmente assistito e documentato con notevole perizia tecnica, alle ore 23,30 – appena novanta minuti dopo il termine di una lunga seduta, protrattasi dalle 17 alle 22 – era già disponibile un fascicolo degli emendamenti approvati, evidentemente elaborato in corso d'opera e fino alla più tarda ora. Invita il vice presidente Benedetti Valentini a rappresentare tale suo apprezzamento al Presidente della Commissione, anche perché ne faccia partecipi tutti coloro che operano nell'ufficio.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI, nel condividere le parole di apprezzamento pronunciate dal senatore Ceccanti, comunica che ne riferirà al presidente Vizzini.

La Commissione si associa alle parole del senatore Ceccanti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1999) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), condividendo la proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, invita il Governo a tenere in considerazione anche il disagio che incontra il personale delle forze di polizia, per il quale non sono previste provvidenze come quelle recate dal provvedimento in esame per i magistrati.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI condivide tale osservazione: si dovrebbe avviare un dibattito e favorire un approccio organico in modo da trattare con equità tutti gli operatori della giustizia.

Il senatore CECCANTI (*PD*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Saltamartini.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Condivide le osservazioni del senatore Saltamartini, sottolineando l'unitarietà dell'apparato giudiziario nel quale il personale della polizia giudiziaria svolge un ruolo fondamentale. È opportuno difendere e tutelare tutte le professionalità, in particolare presso le sedi in cui sono maggiori i rischi e i disagi legati all'attività di contrasto del crimine.

Il sottosegretario CALIENDO condivide le osservazioni del senatore Saltamartini. Precisa tuttavia che per sedi disagiate nel testo in esame si intendono quelle per le quali vi sono minori richieste di assegnazioni. Il disagio non è riferito quindi a particolari caratteristiche del contesto sociale e territoriale di quelle sedi.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI osserva che, a parte l'equivoco terminologico, si dovrebbe comunque considerare la condizione disagiata di tutte le categorie, comprese quelle che a differenza dei magistrati non godono di garanzie costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole avanzato dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Si apre la discussione.

Il senatore BIANCO (*PD*) ricorda che in occasione delle audizioni dei rappresentanti degli editori e dei giornalisti, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi parlamentari, lo schema di regolamento è stato apprezzato, ma sono state sollevate alcune questioni. In particolare, è stato chiesto di ampliare la percentuale dei costi ammissibili per cui è ammesso l'accesso al credito agevolato. Inoltre, è stato osservato che i livelli occupazionali da considerare come requisito per l'accesso ai benefici dovrebbero essere calcolati con maggiore elasticità, per esempio con riferimento alla media per anno. Infine, è stata sollecitata una maggiore certezza del cosiddetto «diritto soggettivo» ai contributi, da cui dipende la possibilità di ricorrere al credito da parte delle imprese editoriali.

Il senatore VITA (*PD*) ricorda l'allarme delle imprese editoriali per la mancata certezza circa la corresponsione dei contributi pubblici e auspica che sia accolta la proposta di istituire un apposito fondo dell'editoria nella discussione in Assemblea del disegno di legge n. 1955, di proroga di alcuni termini legislativi.

Quanto alla disciplina disegnata nello schema di regolamento, si dovrebbero tenere in maggiore considerazione le osservazioni del Consiglio di Stato, in particolare evitando di privilegiare le testate di partito, perché altrimenti si inficerebbe la credibilità della normativa. Oltre a valutare con attenzione l'efficacia del criterio basato sul rapporto tra copie distribuite e vendute, si dovrebbe tenere conto del numero di pagine di cui si compone la testata. Condivide l'esigenza di destinare le provvidenze ai giornali e alle agenzie che assicurano effettivi livelli occupazionali e si chiede perché sia stato cancellato il requisito della raccolta pubblicitaria inferiore al trenta per cento, che offre garanzie nella opportuna destinazione delle risorse pubbliche.

Rileva l'anomalia del meccanismo di erogazione, che privilegia i diritti delle testate che già beneficiano delle provvidenze e penalizza le iniziative editoriali più innovative. A suo avviso, le proposte di revisione della disciplina del diritto d'autore e quelle per assicurare la sicurezza informatica delle attività editoriali su *internet*, avranno successo solo se si riconoscerà il significato delle nuove esperienze imprenditoriali; queste,

fra l'altro, favoriscono la riconversione e l'introduzione di modelli organizzativi più efficienti.

Infine, ritiene incongruo il requisito relativo all'utilizzo pregresso di telescriventi e auspica un approfondimento della disciplina per l'erogazione dei contributi all'emittenza.

Conclude, auspicando che il Governo reperisca le risorse necessarie per attuare le disposizioni della disciplina proposta con lo schema di regolamento in esame.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) sollecita l'attenzione del Governo sul mantenimento dei contributi alle emittenti radiofoniche dedicate alle minoranze linguistiche e, più in generale, sulla pluralità dell'informazione a livello regionale.

Interviene per la replica il sottosegretario BONAIUTI. Egli prende atto della sollecitazione avanzata dal senatore Peterlini ai fini del mantenimento delle provvidenze per le emittenti radiofoniche locali e assicura l'attenzione del Governo alle esperienze editoriali nelle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche.

Esprime apprezzamento per l'accenno del senatore Vita all'esigenza di una modernizzazione delle imprese editoriali, che tuttavia dovrà essere rinviata al momento in cui saranno superate le attuali, gravi difficoltà finanziarie. Proprio in considerazione della crisi economica incombente, lo schema di regolamento in esame semplifica le procedure di erogazione e i criteri di calcolo. Il parametro del rapporto fra copie distribuite e vendute e l'esclusione delle copie vendute in blocco a un prezzo inferiore consentono di evitare elusioni e abusi. Anche le prescrizioni relative ai livelli occupazionali sono dirette ad assicurare una verifica attuale del personale impiegato.

In generale, osserva che le difficoltà economiche non possono non riflettersi sulla consistenza delle provvidenze, che si ridurranno di circa il venti per cento. Di qui la necessità di anticipare al 2011 il riparto proporzionale, tenendo conto che almeno un terzo delle risorse è destinato al ripiano dei debiti accumulati per le agevolazioni delle tariffe postali. Tale questione dovrà essere affrontata per evitare effetti distorsivi della concorrenza e per adeguare l'ordinamento alla normativa comunitaria: si ridurranno le agevolazioni o la platea dei beneficiari e si ricorrerà a forme di credito di imposta in modo da regolare l'entità dei contributi alle risorse disponibili e da evitare ricadute drastiche sui livelli occupazionali.

Anche per quanto riguarda la rete delle edicole, una liberalizzazione potrà realizzarsi tenendo conto degli effetti negativi che potrebbero determinarsi su alcune testate.

Infine, sottolinea che la riduzione del tetto per l'accesso al credito agevolato è dovuta anch'essa alle ristrettezze finanziarie.

Il presidente VIZZINI ringrazia il sottosegretario Bonaiuti per le chiarificazioni esaustive che ha fornito alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER UNA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1996

Il senatore BIANCO (*PD*) osserva che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1996, assegnato alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede consultiva, fa esplicito riferimento all'entrata in vigore di una legge costituzionale recante una disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri. Si tratta, dunque, di una materia dall'evidente tono costituzionale, anche se di livello ordinario: pertanto, a suo avviso, è opportuno chiedere al Presidente del Senato che il citato disegno di legge sia assegnato per l'esame in sede referente alle Commissioni riunite giustizia e affari costituzionali.

Il presidente VIZZINI aggiunge che tra le disposizioni più significative di quel disegno di legge vi sono quelle che individuano le funzioni di governo rilevanti ai fini del legittimo impedimento e ricorda che i disegni di legge che prevedevano la sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato furono assegnati alle Commissioni riunite 1^a e 2^a, anche se in quel contesto vi era una semplice enumerazione delle cariche in questione.

Anche il senatore BOSCATTO (*PdL*) ritiene opportuna una richiesta al Presidente del Senato, per una nuova assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, considerato il notevole rilievo delle disposizioni in questione per le competenze della 1^a Commissione.

Il presidente VIZZINI propone infine alla Commissione di sollevare, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, una questione di competenza per l'esame del disegno di legge n. 1996, chiedendo al Presidente del Senato l'assegnazione in sede referente.

La Commissione unanime consente.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 9 febbraio 2010

129^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1999) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore CENTARO (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, il quale reca la conversione in legge del decreto-legge n. 193 del 2009 in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Illustra quindi l'articolo 1, comma 1, il quale proroga, per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari fino all'approvazione della riforma organica della magistratura onoraria, a non oltre il 31 dicembre 2010 l'applicabilità delle disposizioni relative all'impiego dei magistrati onorari nei tribunali ordinari e nelle procure presso i tribunali ordinari contenute nel regio decreto n. 12 del 1941. In base al comma 2, fino alla richiamata riforma della magistratura onoraria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, sono prorogati nelle funzioni, a far data dal 1° gennaio 2010, i giudici onorari (GOT), i vice procuratori onorari (VPO) e i giudici di pace, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009. La norma, nel fornire un'interpretazione autentica, precisa che per i giudici onorari del tribunale dei minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma.

Passa poi ad illustrare gli articoli 2 e 3 del decreto-legge, i quali recano misure volte a far fronte alla situazione relativa alle carenze di organico di magistrati nelle cd. sedi disagiate. Più in particolare, l'articolo 2 prevede l'aumento da 60 ad 80 del numero massimo delle sedi disagiate

individuare ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura; l'aumento da 100 a 150 del numero massimo dei magistrati provenienti da sedi non disagiate che, una volta conseguita la prima valutazione di professionalità, possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate; ed infine l'abrogazione della disciplina delle sedi a copertura immediata, per il trasferimento nelle quali operava un regime speciale, che sostanzialmente prescindeva dall'esistenza di manifestazioni di consenso o di disponibilità da parte del magistrato.

Dopo aver dato conto dell'articolo 3, il quale reca una disciplina transitoria applicabile fino al 31 dicembre 2014, per la copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, si sofferma sull'articolo 3-bis, il quale, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, novella il decreto legislativo n. 160 del 2006 introducendo il nuovo articolo 9-bis. Tale disposizione prevede, in primo luogo, esclusivamente con riferimento ai magistrati nominati con decreto ministeriale 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 e in presenza di specifiche condizioni oggettive di copertura, la possibilità di assegnare ai medesimi magistrati al termine del tirocinio le funzioni requirenti in deroga al divieto contenuto nel sopra richiamato articolo 13, comma 2. La norma inoltre prevede, a regime, la destinazione dei magistrati al termine del tirocinio ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi, e, solo dopo la prima valutazione di professionalità, la loro assegnazione agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura.

Dà quindi conto dell'articolo 3-ter, il quale attribuisce al magistrato capo dell'ufficio giudiziario il compito di assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari e di comunicare al Ministro della giustizia, per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al fine di monitorare la produttività dei servizi stessi.

Si sofferma poi sull'articolo 3-quater, il quale prevede tra i compiti della Scuola superiore della magistratura, non ancora operativa, l'organizzazione di corsi obbligatori di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado e esplicita le finalità di tali corsi nella valutazione delle capacità organizzative del magistrato, anche con riferimento alla conoscenza, applicazione e gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali.

Dopo aver illustrato l'articolo 3-quinquies, il quale esplicita che il concerto del Ministro della giustizia, previsto per il conferimento di uffici direttivi, sia specificamente motivato in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi, si sofferma sull'articolo 4, il quale reca una serie di disposizioni volte ad assicurare il completamento del processo di digitalizzazione della giustizia.

Dopo aver riferito sull'articolo 4-*bis*, il quale, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, estende fino al 31 dicembre 2012 l'autorizzazione prevista per il Ministero della giustizia, contenuta nella legge finanziaria 2008, a coprire i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni, nonché ad utilizzare in posizione di comando personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, illustra l'articolo 5, il quale disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Infine, auspica che la Commissione possa concludere quanto prima l'esame del provvedimento, tenuto conto anche dell'ampia condivisione registratasi sul merito del decreto-legge nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) svolge talune considerazioni sull'articolo 4 ed in particolare sui commi 4 e 5, i quali incidendo sul testo unico delle spese di giustizia mirano a scoraggiare il ricorso alle copie cartacee degli atti processuali. Chiede chiarimenti poi in ordine all'archivio informatico richiamato nel comma 5.

Il senatore LONGO (*PdL*), dopo aver svolto taluni rilievi sulle norme relative alle spese di giustizia, si sofferma sull'articolo 3 ed in particolare sulla compatibilità con il principio costituzionale della inamovibilità, dell'istituto del trasferimento d'ufficio.

Dopo un breve dibattito sul tenore del comma 5 dell'articolo 4, nel quale intervengono i senatori CENTARO (*PdL*), MUGNAI (*PdL*) e il sottosegretario CALIENDO, prende la parola in discussione generale il senatore CASSON (*PD*). Questi si sofferma dapprima sull'origine dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006. Con riguardo alla deroga prevista dall'articolo 3-*bis* del disegno di legge in esame sottolinea come talune perplessità sul piano della legittimità costituzionale ponga la norma nella parte in cui prevede che l'esercizio dell'azione penale da parte dei magistrati fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità venga assentito dal procuratore della Repubblica, dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato. Al riguardo rileva peraltro come la norma non sembra prevedere alcunché nelle ipotesi di contrasto fra magistrato assegnatario del fascicolo della causa e magistrato responsabile dell'ufficio.

Dopo una breve precisazione del relatore CENTARO (*PdL*), interviene il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), il quale si sofferma dapprima sulla questione relativa alla necessità di modificare il divieto contenuto nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, al riguardo rileva peraltro di aver presentato un disegno di legge, il quale

però non ha registrato il favore della maggioranza, volto a risolvere, sia pure parzialmente tale problematica. Si sofferma quindi sulla questione della inamovibilità dei magistrati, sottolineando l'esigenza da un lato di riformare l'organo supremo di autonomia della magistratura e dall'altro di rivedere tale principio previsto dall'articolo 107 della Costituzione, alla luce della presenza di problemi di concreta funzionalità del sistema giudiziario. Conclude osservando come una garanzia analoga non sia riconosciuta a nessun'altra categoria della pubblica amministrazione.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) ricorda come il problema della copertura delle sedi giudiziarie cosiddette disagiate si sia progressivamente aggravato negli ultimi decenni quale conseguenza della abrogazione dell'esame per il conferimento dell'incarico di aggiunto giudiziario.

Prima di quella riforma gli uditori giudiziari, pur svolgendo le funzioni, non erano considerati dei magistrati a tutti gli effetti, e dunque non erano destinatari delle garanzie di inamovibilità stabilite dall'articolo 107 della Costituzione, a tutela dell'indipendenza del potere giudiziario.

Il fatto che, comunque, le prerogative proprie dei magistrati venissero ottenute solo con l'assunzione della qualifica di assunto giudiziario faceva sì che vi potessero essere due distinte assegnazioni di sede *ex officio*, quella per gli uditori giudiziari e quella per gli assistenti giudiziari, raddoppiando in questo modo la possibilità di assegnare personale di magistratura alle sedi più difficili da coprire con richieste di assegnazioni volontarie.

L'articolo 3 del decreto-legge tenta di risolvere il problema delle sedi disagiate attraverso un sistema di incentivi economici che compensa l'applicazione in certa misura meno rigorosa del principio dell'inamovibilità dei magistrati; peraltro egli ritiene che l'ottica giusta per risolvere il problema sia quella, adombrata nelle soluzioni offerte dalla legge n. 111 del 2007 e poi abrogata con il decreto-legge sul funzionamento del sistema giudiziario del settembre 2008, che da un lato – attraverso il divieto dell'assegnazione dei magistrati che non avevano superato la prima verifica di professionalità allo svolgimento di funzioni requirenti o monocratiche – intendeva di fatto ripristinare una situazione analoga a quella esistente prima dell'abrogazione della qualifica di aggiunto giudiziario, e dall'altro prevedeva un incentivo di grande rilievo – e cioè la precedenza assoluta nell'assegnazione di una sede richiesta per coloro che, a seguito di assegnazione di ufficio, abbiano ricoperto le funzioni in una sede disagiata per almeno cinque anni.

Il presidente BERSELLI dichiara conclusa la discussione generale e fissa, sulla base di quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza testè svoltasi di oggi 9 febbraio alle ore 21 il termine per la presentazione degli emendamenti e di ordini del giorno.

Avverte peraltro che l'esame delle proposte emendative si svolgerà nella seduta già convocata per domani alle ore 14,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1996) *Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandi; Vietti; Palomba; Paniz

(Esame e rinvio)

Il relatore MUGNAI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che è il risultato dell'unificazione, operata dalla Camera dei deputati, di una serie di disegni di legge recanti tutti disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza per il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i membri del Governo e delle Camere.

Osserva preliminarmente come all'esito del lavoro svolto nell'altro ramo del Parlamento, l'ambito soggettivo di applicazione del disegno di legge sia stato circoscritto ai soli Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministri. Svolge quindi talune considerazioni sulla *ratio* del provvedimento.

Al riguardo sottolinea come disposizioni in materia di legittimo impedimento si rinvenivano in forma espressa in almeno tre ordinamenti europei, quello francese, quello greco e quello portoghese, e, di poi parimenti, come non vi sia sistema democratico nel quale non si sia posto e non si stia tuttora ponendo il problema del delicato rapporto tra funzione giurisdizionale ed esercizio dell'attività di governo e di mandato parlamentare, al fine di assicurare un adeguato bilanciamento che, garantendo la prima, non vada ad incidere sulle seconde, così svilendo la volontà popolare che resta sovrana in ogni autentica democrazia.

Ricorda peraltro come la *High Court* del Regno Unito nel 2008, riferendosi al più ampio tema dell'immunità, abbia affermato la necessità di preservare il principio della separazione dei poteri per cui il potere giudiziario non interferisce e non critica il corso della legislatura.

Le norme oggi in esame hanno portata più limitata sia funzionale che temporale, conservando vigore per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore e concernendo esclusivamente il legittimo impedimento a comparire, *ex* articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri.

Riservare, infatti, alla libera interpretazione del giudice la valutazione circa la legittimità di un concorrente impegno istituzionale o politico di un componente di un organo costituzionale, determina fatalmente un inammissibile squilibrio tra l'azione di chi esercita funzioni giurisdizionali e quella di altri organi costituzionali anch'essi, primi depositari questi ultimi, tra l'altro, della sovranità popolare, ai quali di fatto, verrebbe «*externa corporis*» imposta l'agenda delle proprie attività.

Oltre l'evidente e continuo stato di tensione e conflitto tra funzioni e poteri che ciò provocherebbe, si finirebbe per generare una compenetrazione tra attività che la Costituzione ha separato in modo netto, così compromettendo il buon funzionamento delle istituzioni.

Appare essenziale, quindi, un intervento del legislatore, che oggettivamente definendo le situazioni di legittimo impedimento, sottragga ad un'interpretazione soggettiva il giudizio sul merito e sulla concretezza delle attività istituzionali e politiche correlate alla carica, cogliendone in particolare le caratteristiche di puntuale «continuatività».

A tal proposito, l'articolo 1 del disegno di legge prevede che costituisca legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire quale imputato il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

Per quanto concerne i Ministri, ai sensi del comma 2, l'impedimento è parimenti legittimato dall'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

Ricorrendo siffatti ipotesi, il giudice, su richiesta di parte, rinvierà il processo ad altra udienza, tenendo conto, ai fini della fissazione della relativa data, di quanto attestato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sotto il profilo della continuatività degli impegni concomitanti, ancorché tale periodo non possa essere superiore a sei mesi.

Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, in conformità di quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3, codice penale riprendendo a decorrere dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della legge.

Il successivo articolo 2, ove espressamente si dà contezza che il fine perseguito è quello di consentire al Presidente del Consiglio ed ai Ministri il sereno svolgimento delle rispettive funzioni prevede, come già anticipato, una limitazione temporale all'efficacia delle disposizioni introdotte all'articolo 1, stabilendo che le medesime si applichino fino alla data dell'entrata in vigore della legge costituzionale che organicamente disciplinerà le prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché le modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, e, comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Il presidente BERSELLI avverte che, in base anche a quanto concordato in sede di Ufficio di presidenza, la discussione generale sul provvedimento si svolgerà nella seduta notturna di oggi, nell'antimeridiana di domani, per concludersi eventualmente in una successiva seduta che si convoca finora per giovedì alle ore 8,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata giovedì 11 febbraio alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 15,55.

130^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(1996) Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandi; Vietti; Palomba; Paniz

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il senatore CECCANTI (*PD*) rileva che il disegno di legge in esame presenta gravi profili di costituzionalità sia in relazione al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, sia per quanto riguarda la riserva di legge costituzionale stabilita all'articolo 138.

Per quanto riguarda il primo aspetto va rilevato che la disciplina in esame si basa su una definizione di legittimo impedimento che, sia per il Presidente del Consiglio sia per i Ministri, appare priva di qualsiasi limite, essendo riferita ad ogni attività qualificata dallo stesso interessato come «coessenziale alla funzione di governo», e pertanto sacrifica integralmente il principio di uguaglianza riguardo al normale esercizio della giurisdizione, favorendo al di fuori di qualsiasi ragionevole bilanciamento il perseguimento di una protezione dello svolgimento delle funzioni costituzionali e di governo, pur astrattamente meritevole di tutela.

Una lettura coordinata della disposizione con il procedimento previsto dall'articolo 96 per i reati funzionali, inoltre, determina la paradossale

conseguenza che questi ultimi, cui il costituente aveva voluto assicurare una speciale tutela, appaiano in realtà sottoposti ad un sindacato giurisdizionale che non è limitato, come avviene invece per i reati extrafunzionali, dall'opposizione del legittimo impedimento, e ciò non fa che replicare un'aporia che già era stata rilevata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 dello scorso anno sulla legge per la sospensione dei processi alle alte cariche dello Stato.

Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 138, va osservato che – anche qui ricadendo in una violazione già censurata dalla suddetta sentenza della Corte costituzionale n. 262 si istituisce una vera e propria prerogativa, laddove la Corte costituzionale afferma che la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione a favore del titolare o del componente di un organo costituzionale può avvenire solo attraverso uno *jus singolare* assistito da una precisa copertura costituzionale.

L'oratore osserva infine come l'articolo 2 crei una inusitata figura di norma «ponte», evidentemente incostituzionale ma adottata in attesa dell'approvazione di una legge costituzionale che, in certo qual modo, la legittimi *ex post*.

Il senatore D'AMBROSIO (PD), nel concordare con le osservazioni del senatore Ceccanti, osserva che il disegno di legge in esame suscita vive perplessità anche sotto il profilo della formulazione.

In primo luogo infatti l'adozione dell'espressione «procedimenti penali» anziché «processi», fa ritenere che il legittimo impedimento possa essere opposto non solo in fase dibattimentale, ma anche nell'udienza preliminare e nelle indagini preliminari; tale interpretazione però appare poi contraddetta dal fatto che il legittimo impedimento può essere opposto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro solo in qualità di imputato.

Sarebbe stato quindi più corretto utilizzare l'espressione processo, ovvero consentire l'opposizione del legittimo impedimento anche al semplice indagato.

Per quanto poi riguarda il rapporto fra reati funzionali ed extrafunzionali, il senatore D'Ambrosio, nel concordare con il collega Ceccanti circa il carattere paradossale di un'interpretazione che assegni a questi ultimi una tutela maggiore rispetto ai reati funzionali, osserva però che anche l'interpretazione contraria desta perplessità alla luce dell'articolo 96 della Costituzione, dal momento che si potrebbe verificare il paradosso di un legittimo impedimento opposto da un Ministro per il quale la Camera competente abbia già votato l'autorizzazione a procedere.

Appare inoltre singolare prevedere che il legittimo impedimento possa essere opposto indipendentemente dalla natura del reato contestato.

Suscita inoltre perplessità la formulazione del comma 6 dell'articolo 1, secondo la quale il legittimo impedimento può essere opposto in qualsiasi fase, stato o grado del processo: non si vede ad esempio perché l'impedimento a comparire dell'imputato dovrebbe determinare la sospensione di un processo in Cassazione.

L'oratore conclude rilevando che il disegno di legge in titolo rappresenta l'ennesima norma *ad personam*, la cui incostituzionalità è evidente ai suoi stessi presentatori, come dimostra la formulazione dell'articolo 2.

Il senatore LONGO (*PdL*) ritiene che le osservazioni del senatore D'Ambrosio circa la non corretta formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge non siano condivisibili.

Va infatti ricordato che la norma in questione precisa l'ambito applicativo, con riferimento al Presidente del Consiglio e ai Ministri, del legittimo impedimento a comparire così come definito dall'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, introdotto con la legge n. 479 del 1999.

Tale norma, per quanto collocata sistematicamente nel titolo IX del libro V, che disciplina l'udienza preliminare, fa tuttavia esplicito riferimento all'impedimento dell'imputato o del difensore, non solo nella rubrica ma anche nella formulazione del comma 1.

A tal proposito va osservato che l'assunzione della qualità di imputato può essere anche precedente alla richiesta di rinvio a giudizio, come nel caso dell'incidente probatorio.

Dopo aver osservato come la vigente disciplina del legittimo impedimento a comparire non faccia alcuna differenza fra i diversi gradi di giudizio, egli osserva come l'affermazione dei senatori Ceccanti e D'Ambrosio circa l'implicito riconoscimento dell'incostituzionalità del disegno di legge che si evincerebbe dall'articolo 2, si fondi su una petizione di principio che non può essere condivisa, dal momento che la norma in esame costituisce una disposizione di carattere meramente processuale che viene adottata in attesa di una legge costituzionale che non sarà certo diretta a disciplinare con una fonte rinforzata il legittimo impedimento, ma a regolamentare organicamente le prerogative costituzionali del Presidente del Consiglio e dei membri del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,40.

BILANCIO (5^a)

Martedì 9 febbraio 2010

288^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti 13.900, 13.5 (testo 2), 17.500 (testo 2), 17.0.8/200, 17.0.9/200 e 17.0.750 (testo 2) riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea. Per le parti di competenza, occorrono chiarimenti in ordine alla natura delle risorse utilizzate per la copertura dell'onere dell'emendamento 17.500 (testo 2) che sembrano coprire spese di parte corrente su risorse di parte capitale. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva che la proposta 17.500 (testo 2) prevede il ricorso a risorse destinate a interventi di risanamento ambientale e già deliberati dal CIPE, per i quali non è ancora stata prevista una destinazione vincolata risultando le risorse disponibili. Sottolinea inoltre che il parere favorevole da parte della Ragioneria generale dello Stato sulla proposta emendativa in questione, è condizionato a che, al comma 2-*bis*, sia aggiunta, in riferimento all'indicazione dei 100 milioni di euro, la specificazione che ciò vale solo in termini di competenza.

Il senatore LEGNINI (*PD*) formula osservazioni critiche circa il rilievo proposto dal rappresentante del Governo, volto a specificare la previsione delle risorse in soli termini di competenza, posto che da tale quadro emerge un'assenza di tali risorse sul piano della cassa e dunque la non erogabilità delle stesse, che appare assai problematica; in ordine al comma *2-ter*, rileva inoltre che la sospensione infrannuale e la rateizzazione per un periodo di 24 mesi pone profili problematici in ordine ai versamenti delle imposte sui quali occorre un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari.

Il senatore MORANDO (*PD*) evidenzia come la posizione del Governo appaia contraddittoria, posto che, da un lato, si prevedono interventi di natura urgente e, dall'altro, si fa riferimento alle risorse finanziarie solo in termini di competenza e non anche di cassa. Non appare credibile che nell'anno 2010 non vengano erogate risorse in relazione agli interventi in questione, definiti appositamente come rispondenti a esigenze di urgenza. Dopo aver sottolineato, inoltre, che la nuova formulazione della legge di contabilità rende non configurabili coperture finanziarie in soli termini di competenza, evidenzia come il Governo debba chiarire quali effetti si determinino sul piano di risanamento ambientale già deliberato dal CIPE, al quale si attinge per i 100 milioni previsti dall'emendamento in esame. Si pone, infatti, un problema in ordine alla programmazione dell'utilizzo di tali risorse, posto che un'ingente somma viene sottratta ad interventi già oggetto di approvazione nell'ambito del piano di risanamento richiamato dal rappresentante del Governo, per cui non appare sostenibile che possano sostenersi entrambi i profili di spesa connessi sia alla proposta emendativa sia all'originario insieme di interventi previsto dal CIPE. Pur esprimendo una posizione favorevole nel merito agli interventi previsti dall'emendamento in esame, conclude quindi sottolineando le criticità sul piano contabile connesse alla previsione.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine ai contenuti del comma *2-ter* della proposta, che sembra recare una norma dalla valenza generale, suscettibile quindi di determinare ampi effetti finanziari che necessiterebbero di una copertura strutturale e permanente.

Il sottosegretario GIORGETTI in relazione alle risorse oggetto di previsione nell'ambito della delibera del CIPE richiamata, rileva che non è stata ancora prevista una specifica destinazione vincolata, risultando dunque pienamente utilizzabili le risorse previste a copertura della disposizione. In ordine alla specificazione della previsione nei soli termini della competenza, fa presente che la finalità della precisazione consiste nello stabilire il titolo giuridico al fine di rendere erogabili tali risorse non appena le stesse risulteranno disponibili in termini di cassa.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi emersi e tenuto conto della problematicità del comma *2-ter*, anche in ragione della valenza generale della formulazione in esame, propone l'espressione di un parere condizio-

nato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2-ter della proposta 17.500 (testo 2) proponendo l'espressione di un parere non ostativo sul comma 2-bis, con l'espressione di un'apposita condizione volta a specificare il riferimento alla competenza.

Il sottosegretario GIORGETTI, riguardo alla proposta 5.0.1 (testo 3), sulla quale la Commissione ha già espresso il parere, rileva che la stesa appare suscettibile di determinare maggiori oneri, sia in relazione al comma 1, sia in ordine alle attività di cui al comma 3, risultando necessario segnalare, in ordine al comma 6, la necessità di sostituire il termine «rifi-nanziato» con l'espressione «rideterminato». Esprime parere contrario in ordine alla proposta 13.5 (testo 2), mentre, in ordine alla proposta 17.0.750 (testo 2), propone di specificare che ai relativi oneri si farà fronte mediante le risorse previste per i predetti interventi.

Il PRESIDENTE, dopo aver ribadito che la proposta 13.5 (testo 2) non presenta profili di natura finanziaria rilevanti per la Commissione, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 13.900, 13.5 (testo 2), 17.500 (testo 2), 17.0.8/200, 17.0.9/200 e 17.0.750 (testo 2), nonché l'emendamento 5.0.3 (testo 3), relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che al comma 6 dell'emendamento 5.0.3 (testo 3) la parola: "rifi-nanziato" sia sostituita con la parola: "determinato";
 - che all'emendamento 17.500 (testo 2), al comma 2-bis, dopo le parole: "100 milioni" siano aggiunte le seguenti: "solo in termini di compe-tenza" e che sia soppresso il comma 2-ter;
 - che all'emendamento 17.0.750 (testo 2) sia aggiunto in fine il se-guente periodo: "Agli oneri relativi ai commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il finanziamento dei predetti interventi.".
- Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi richiesti al Governo in ordine all'articolo 1, commi 10 e 11, del testo in esame, già accantonati in sede di esame del provvedimento per la Commissione di merito. Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire gli elementi in questione.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi in rilievo nel corso della successiva seduta.

Il senatore MORANDO (*PD*) segnala l'opportunità che il Governo chiarisca il proprio parere in relazione al tema della proroga delle concessioni, posto che, in relazione ad alcune proposte emendative, è stata valutata la ulteriore proroga all'anno 2015. Al riguardo, evidenzia che ove si riconoscesse l'assenza di effetti finanziari in ordine alla proroga all'anno 2012, già oggetto di segnalazioni da parte del Servizio del bilancio sul testo del provvedimento dovrebbe conseguentemente riconoscersi l'assenza di effetti finanziari anche in relazione all'ulteriore rinvio all'anno 2015. Sollecita quindi il rappresentante del Governo ad un chiarimento su tale profilo.

Il sottosegretario GIORGETTI, in via preliminare, rileva come il tema della proroga in questione ponga profili di compatibilità con il quadro dell'ordinamento comunitario, rilevando la criticità già segnalata dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine a profili di rischio per procedure di infrazione. Richiama la posizione di contrarietà espressa dal rappresentante del Governo presso la Commissione di merito, in relazione a particolare profili del più complesso tema delle concessioni, sul quale rileva tuttavia l'assenza di specifici rilievi finanziari connessi allo spostamento dall'anno 2012 all'anno 2015 della proroga in questione.

Il senatore MORANDO (*PD*), alla luce degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, rileva che in relazione a proposte emendative che dovessero prevedere un'ulteriore proroga delle concessioni in questione, non appaiono rilevare profili meritevoli di un richiamo all'articolo 81 della Costituzione, potendo comunque emergere un profilo di contrarietà semplice, alla luce del quadro delineato.

Il PRESIDENTE, stante l'assenza di risposte da parte del rappresentante del Governo in ordine alle disposizioni del testo sulle quali l'espressione del parere era già stata rinviata, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame del testo viene quindi rinviato.

(1974) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare.

Con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, sul testo in esame.

La Commissione approva.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 9 febbraio 2010

146^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1717) BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali
(Esame e rinvio)

Il senatore COSTA (*PdL*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge, esprimendo apprezzamento per tale iniziativa legislativa, osservando che esso è finalizzato al sostegno dell'attività dei liberi professionisti, in particolare tramite l'estensione a loro beneficio della possibilità di accedere agli strumenti contrattuali e finanziari già previsti per le imprese, e che tale linea di intervento appare particolarmente condivisibile considerato che le caratteristiche organizzative e dimensionali degli studi professionali sono paragonabili a quelle delle imprese. Specifica che l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. In particolare, il comma 1 estende al reddito di lavoro autonomo la possibilità di tassazione e di dilazione previste attualmente solo per le plusvalenze realizzate nell'esercizio di impresa. Un'ulteriore disparità si riscontra nell'impossibilità di assoggettare a tassazione separata il reddito emergente dalla cessione a titolo oneroso dello studio, possibilità che invece è concessa, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera g) e comma 2, del testo unico dell'imposta sui redditi, alle imprese individuali qualora il possesso dell'azienda duri da oltre cinque anni. Precisa che il successivo comma 2 reca disposizioni volte a consentire una maggiore deducibilità

delle spese di aggiornamento professionale, in considerazione del fatto che l'ordinamento professionale ne dispone l'obbligatorietà. La novella all'articolo 54 proposta è tesa a consentire la deducibilità totale, fino ad un limite di spesa di euro 3.000 annue. Sulla parte eccedente tale limite, continuerà ad operare la deducibilità limitata al 50 per cento della spesa sostenuta.

Fa presente che l'articolo 2 è finalizzato a modificare la disciplina di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, per cui i professionisti, a differenza delle imprese, non possono beneficiare delle attività di garanzia collettiva svolte dai confidi, e che l'articolo 3, concernente le responsabilità nel settore tributario, consente di disporre di copertura assicurativa per le sanzioni direttamente irrogate al professionista. Ricorda a proposito come la possibilità di assicurarsi contro le responsabilità amministrative dirette sia attualmente riconosciuta agli amministratori delle società di capitali, restando preclusa ai professionisti, agli amministratori di società di persone e alle ditte individuali.

Dà quindi conto dell'articolo 4, il quale è volto a porre rimedio allo stato di esposizione dei professionisti al rischio del mancato rispetto delle scadenze fiscali quando queste perdono i connotati della certezza, per cui il disegno di legge in esame prevede di stabilire una scadenza fissa, valida ogni anno.

Dichiara in conclusione la propria disponibilità a valutare le eventuali proposte di miglioramento che emergeranno nel corso del dibattito.

Il presidente BALDASSARRI dichiara di condividere il merito del disegno di legge: sottolinea infatti che oggi gli studi professionali sono organizzati e gestiti con criteri e logiche propri del mondo delle aziende. Ritiene pertanto anomalo il persistere di una diversificazione della normativa tributaria e finanziaria ad essi applicabile rispetto a quella già prevista per le imprese.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) dopo aver ricordato che il meccanismo di tassazione delle plusvalenze realizzate nell'esercizio dell'attività di impresa è una innovazione legislativa abbastanza recente, esprime il dubbio che possano sussistere le condizioni per superare le ragioni sistematiche del regime tributario del reddito di lavoro autonomo diverso da quello relativo al reddito di impresa.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), dopo aver manifestato apprezzamento per la relazione introduttiva svolta e per la positiva valutazione espressa dal relatore sul disegno di legge, sottolinea che esso intende prendere atto della mutata realtà, economica e organizzativa, che interessa sempre di più le categorie professionali, le quali si trovano a operare all'interno di una congiuntura particolarmente negativa. Auspica pertanto che vi sia in Commissione un approfondito dibattito sulla scelta e l'individuazione delle misure ritenute più idonee per eliminare le numerose disparità di

trattamento che si registrano in materia di tassazione del reddito di lavoro autonomo.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) dichiara di condividere, a nome della propria parte politica, i principi a cui si ispira il disegno di legge, che contiene alcuni spunti che egli reputa estremamente interessanti, come l'estensione ai professionisti dell'attività di garanzia prestata dai confidi, nonché le opportune sottolineature svolte dal relatore.

Esprime infine l'auspicio che la Commissione possa concludere in tempi ragionevolmente brevi, con il contributo di tutte le forze politiche, l'*iter* del provvedimento, nell'ottica di conseguire un risultato legislativo in grado di offrire adeguato sostegno alle categorie professionali.

Il presidente BALDASSARRI registra con soddisfazione l'ampia condivisione del contenuto del disegno di legge da parte dei Gruppi politici, che, a suo avviso, può costituire la condizione per un eventuale trasferimento di esame in sede deliberante, ove ne ricorrano le condizioni, e dopo l'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative (n. 175)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Seguito e conclusione dell'esame. Parere con condizione e osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il relatore MURA (*LNP*) presente e illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) dichiara il voto favorevole a nome della propria parte politica, apprezzando l'inserimento nel parere delle osservazioni da lui formulate tenendo conto di quanto fatto presente dalle associazioni che rappresentano i concittadini interessati dal provvedimento. Ritiene in particolare condivisibile l'aver formulato in termini di condizione la richiesta di incrementare il coefficiente di rivalutazione degli indennizzi già corrisposti, così come giudica in termini positivi anche la proposta di ampliare il termine di presentazione delle istanze di riesame e l'aver sollevato, in termini più generali, la questione degli indennizzi alle imprese creditrici della Libia, rappresentando nuovamente al Governo

l'esigenza di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 13 del Trattato di amicizia e collaborazione.

Anche il senatore COSTA (*PdL*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, giudicando in termini estremamente positivi il parere illustrato, che rappresenta una sintesi esaustiva delle diverse proposte emerse in Commissione.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole, con condizione e osservazioni, formulata dal relatore, che risulta approvata all'unanimità.

Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (n. 186)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Esame e rinvio)

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in titolo, ricordando che l'articolo 2, comma 475, della legge finanziaria 2008 ha previsto la creazione di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Rammenta che, successivamente, il decreto-legge n. 185 del 2008 ha destinato all'incremento del Fondo le sanzioni irrogate per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007. Aggiunge quindi che lo schema di regolamento ministeriale intende procedere all'attuazione delle predette disposizioni legislative concernenti il Fondo di solidarietà.

L'articolo 1, egli prosegue, specifica che gli interventi sono riservati ai soggetti titolari, alla data di presentazione della domanda di sospensione delle rate, di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, sita nel territorio nazionale. I beneficiari, ai sensi dell'articolo 2, devono essere proprietari dell'immobile oggetto del mutuo, di importo non superiore a 250 mila euro in ammortamento da almeno un anno e avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a non più di 30 mila euro. Segnala che l'ammissione al beneficio è subordinata al verificarsi di determinati eventi: perdita del posto di lavoro, morte o non autosufficienza di un componente del nucleo familiare, spese mediche, spese per interventi edilizi, aumento abnorme della rata del mutuo.

Fa presente quindi che l'articolo 3 prevede che il Fondo rimborsi alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per onorari notarili anticipati dalla banca, così come gli oneri finanziari in misura pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento. L'articolo successivo riguarda le modalità di presentazione delle domande alla banca,

con il modello reperibile nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Osserva che l'intervento è attuato, secondo quanto specificato dall'articolo 5, dal Dipartimento del tesoro, che si avvale della prestazione operativa di una società a capitale interamente pubblico. Il Dipartimento è tenuto ad emanare un disciplinare, che deve essere sottoscritto per accettazione dal soggetto gestore, concernente le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché la vigilanza sull'operato del gestore. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del disciplinare si provvede a valere sul Fondo di solidarietà.

Ricorda altresì che le fasi del procedimento di ammissione al beneficio sono definite dall'articolo 6: la banca, dopo avere acquisito la documentazione e averne verificato la completezza e la regolarità formale, chiede l'autorizzazione a effettuare l'operazione attraverso l'apposito sito, indicandone i costi e gli oneri. Successivamente il gestore autorizza la sospensione del pagamento delle rate. Dopo che il beneficiario ha ripreso il pagamento delle rate la banca trasmette al gestore l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti, richiedendone il rimborso.

Evidenzia in conclusione che gli eventuali provvedimenti di revoca sono adottati dal gestore, il quale è altresì deputato al recupero delle somme non dovute nei confronti dei beneficiari; le risorse del Fondo devono essere depositate in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al gestore, che lo utilizza secondo le modalità disposte dal disciplinare.

Su richiesta del senatore BARBOLINI (*PD*), il presidente BALDASSARRI specifica che il termine per l'espressione del parere al Governo scade il 22 febbraio, salvo concessione di una eventuale proroga ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*), facendo riferimento al deferimento in Commissione di una segnalazione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sugli effetti pregiudizievoli derivanti dall'eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall'introduzione di nuove commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente, ricorda che il legislatore era intervenuto sulla commissione di massimo scoperto per prevederne la sostanziale abolizione e rimarca in termini negativi la tendenza degli istituti di credito a introdurre nuove clausole contrattuali che prevedono una remunerazione in favore della banca sugli affidamenti concessi, in particolare agli imprenditori. Reputa pertanto opportuno un approfondimento della questione da parte della Commissione, anche attraverso l'e-

same del documento e la votazione di uno specifico atto di indirizzo al Governo, dopo aver ascoltato l'Antitrust e l'ABI.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver richiamato le modalità procedurali attraverso cui la Commissione può prendere in esame il documento indicato, con la possibilità di approvare una risoluzione, evidenzia che le nuove commissioni appaiono commisurate all'entità del fido concesso e si applicano indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, traducendosi in un onere economico, per il cliente della banca, maggiore di quello connesso alla commissione di massimo scoperto.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ricorda che la propria parte politica ha presentato numerosi emendamenti, nel corso della legislatura in sede di esame di diversi disegni di legge, per rendere effettivo il divieto di reintroduzione della commissione di massimo scoperto. Giudica quindi opportuno l'avvio di un'apposita procedura per esaminare la questione in Commissione, con l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo, al fine di garantire il rispetto delle regole da parte degli istituti di credito, poiché l'introduzione di nuove commissioni rischia di penalizzare ulteriormente le imprese che hanno ricevuto un finanziamento.

Il senatore COSTA (*PdL*) ricorda la funzione economica svolta dalla commissione di massimo scoperto, che era quella di remunerare l'istituto di credito del costo della provvista da mettere a disposizione del cliente nei limiti del fido concesso. Rammenta che il superamento della clausola di massimo scoperto è stato motivato dalla esigenza di contabilizzare i costi dell'affidamento all'interno dei costi complessivi per la tenuta del conto corrente e per l'utilizzo del fido, in modo da offrire chiarezza e certezza ai clienti su tali oneri. Rileva pertanto l'esigenza di ascoltare in primo luogo la Banca d'Italia e, solo successivamente, l'ABI, affinché vi sia un'informativa alla Commissione sulle modalità con cui le banche regolano le operazioni predette, considerata l'estrema varietà e diversificazione delle nuove commissioni introdotte.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'unanime orientamento della Commissione, preannuncia che inoltrerà alla Presidenza del Senato la richiesta di deferimento dell'Atto n. 291 ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, propone altresì di svolgere un breve ciclo di audizioni, ascoltando, nell'ordine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Banca d'Italia e l'ABI.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) rimarca in termini critici che l'eccessiva libertà con cui le banche gestiscono gli affidamenti in favore delle piccole e medie imprese, già fortemente indebolite dalla crisi, le espone a ulteriori danni economici, imponendo ad esse l'onere di una remunerazione non dovuta. Ritiene pertanto essenziale che la Commissione con-

cluda in tempi brevi l'esame dell'Atto n. 291 in segno di attenzione ai problemi e alle difficoltà delle piccole e medie imprese.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175**

La 6^a Commissione Finanze e tesoro esaminato il provvedimento in titolo esprime parere favorevole con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «pari a 0,30» con le seguenti: «pari a 0,47»;

e con le seguenti osservazioni:

la Commissione auspica che il Governo intervenga incrementando l'entità dello stanziamento di 150 milioni di euro, che appare di per sé modesto e che sommato ai 245 milioni di euro già percepiti, è pari a due volte il valore nominale delle perdite subite al 1970, contro un coefficiente ISTAT di svalutazione che oggi è pari a 15.

Relativamente al monte indennizzi si chiede che il Governo intervenga affinché venga redistribuito tra i soggetti beneficiari degli indennizzi quanto rimane dei 41 milioni di euro destinati come riserva per eventuali pagamenti relativi al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 7 del 2009, sottratti dallo stanziamento totale di 150 milioni di euro.

Riguardo al termine di 60 giorni per trasmettere nuovi documenti o elementi di valutazione previsti al comma 2 dell'articolo 3 relativamente alle istanze di riesame di pratiche già respinte per carenza di documentazione, si ritiene che debba essere portato a 90 giorni.

Con l'occasione la Commissione sollecita il Governo a dare attuazione all'articolo 13 del Trattato italo-libico in materia di indennizzi a favore di imprese italiane creditrici nei confronti dello Stato libico, anche attraverso l'impegno per l'approvazione dei disegni di legge in corso di esame presso la Commissione e recanti disposizioni su tale materia.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 9 febbraio 2010

167^a Seduta*Presidenza del Presidente*

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Giro.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167-B) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore de ECCHER (*PdL*), il quale dà anzitutto conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati con riferimento all'articolo 3, in relazione alla composizione della commissione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Illustra poi l'articolo 9 il cui comma 1, introdotto durante l'esame presso la Camera, modifica l'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, esso prevede che la quota parte non inferiore al 60 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nelle università sia utilizzata esclusivamente per i ricercatori a tempo indeterminato e non per i contrattisti di ricerca a tempo determinato introdotti dalla legge n. 230 del 2005. Si privilegia in questo caso, osserva il relatore, il criterio della stabilizzazione.

Riferisce altresì sull'articolo 10, secondo cui agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applicano le disposizioni sulla destinazione delle quote per le assunzioni negli atenei, di cui al predetto articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008. Precisa peraltro che resta fermo per detti istituti il limite del 50 per cento per effettuare il *turn over*. Al riguardo, comunica che al disegno di legge n. 1955 (cosiddetto «milleproroghe») è stato approvato un emendamento del relatore che incide sulla stessa materia stabilendo tuttavia la non applicazione dell'intero articolo 66 agli istituti universitari ad ordinamento speciale, inclusa la disciplina dei limiti al *turn over*.

Si sofferma quindi sull'articolo 48, modificato in più punti dall'altro ramo del Parlamento, menzionando anzitutto le innovazioni riguardanti il comma 3 sulle attività di intermediazione delle università rispetto al mondo del lavoro nella prospettiva di chiarire i reciproci rapporti. Dà inoltre conto del comma 8, che consente lo svolgimento dell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione nella forma dell'apprendistato, previa intesa fra le Regioni, il Ministero del lavoro, il Ministero dell'istruzione, sentite le parti sociali. Nel ricordare che la questione era stata già affrontata durante l'esame degli atti nn. 132, 133 e 134 sul riordino del secondo ciclo, preannuncia infine un orientamento favorevole sul provvedimento.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede di sapere più in dettaglio quali siano gli istituti universitari ad ordinamento speciale menzionati con riferimento all'articolo 10.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) fa presente che si tratta di istituti di eccellenza per i quali non si applica solo la parte dell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 relativa alla differenziazione delle quote dei risparmi da destinare per le assunzioni. Ribadisce invece che la disposizione approvata dalla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 1955 esclude tali istituti dall'applicazione dell'intero articolo 66.

Il PRESIDENTE puntualizza che gli istituti in commento sono l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, l'Istituto alti studi di Lucca e l'Istituto italiano di scienze umane di Firenze.

Nel dibattito prende quindi la parola il senatore RUSCONI (*PD*), il quale motiva la sua precedente richiesta di chiarimento alla luce delle gravose misure che permangono sul comparto universitario, dalle quali sarebbero invece esclusi alcuni istituti.

Nell'auspicio di un confronto fra tutti gli schieramenti nella prospettiva di individuare dei correttivi alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, si sofferma sulla correlazione fra l'inserimento lavorativo e la formazione professionale, sottolineando come siano proficue le relazioni tra i due ambiti, tanto negli istituti tecnici quanto in quelli professionali. Evidenzia peraltro con favore l'apertura della scuola al mondo

esterno e la volontà di quest'ultimo di essere parte attiva nelle istituzioni scolastiche.

Ritiene comunque che dovrebbe essere intrapresa un'attività di orientamento a partire già dalle scuole medie, onde evitare che i ragazzi inizino percorsi non consoni alle proprie aspirazioni.

Richiamandosi poi alla cosiddetta «riforma Moratti», reputa l'innalzamento del diritto-dovere di istruzione a 18 anni un'iniziativa ammirevole, ma alquanto ambiziosa, tant'è che l'ex ministro Fioroni stabilì la soglia dell'obbligo a 16 anni. Ricorda in proposito che quella misura registrò opinioni differenti tra le stesse Regioni, che si divisero in maniera trasversale a prescindere dalle logiche politiche. Tiene poi a precisare che lo svolgimento di un percorso di apprendistato con enti qualificati di formazione rappresenta una proposta diversa rispetto a quella contenuta nell'articolo 48. Sottolinea altresì che in materia di formazione professionale le Regioni hanno competenza esclusiva e giudica il comma 8 dell'articolo 48 un pericoloso passo indietro rispetto alla stessa riforma Moratti, atteso che si crea una divisione dei saperi rispetto al saper fare, condannando di fatto alcuni ragazzi – specialmente i meno tutelati – ad intraprendere una precisa strada. Ritiene del resto che l'apprendistato, essendo un vero contratto di lavoro, sia lontano dal percorso scolastico – formativo garantito nelle scuole, anche attraverso i corsi triennali gestiti dalle Regioni.

Si augura dunque che la Commissione possa esprimere un indirizzo costruttivo alle Commissioni di merito, partendo dalla consapevolezza dei bisogni formativi degli studenti. Pur rispettando le personali convinzioni del relatore, ritiene infine che ai ragazzi debbano essere prospettate soluzioni alternative attraverso le quali si possa acquisire un bagaglio di competenze e abilità; in caso contrario essi non potranno che collocarsi ai margini della società.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1813) RUSCONI ed altri. – *Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva*

(645) BUTTI. – *Interventi in favore dell'impiantistica sportiva*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il senatore RUSCONI (PD) si rivolge al Presidente affinché solleciti l'espressione del parere da parte della 5^a Commissione. Lamenta infatti che il sottosegretario Crimi, dopo aver spinto per l'approvazione del disegno di legge sui grandi stadi (atto Senato n. 1193), abbia più volte promesso a numerose federazioni sportive l'approvazione rapida del provve-

dimento in titolo. Ritiene pertanto inaccettabile che all'accelerazione sulla proposta normativa inerenti ai grandi stadi non corrisponda altrettanta tempestività in merito al provvedimento per lo sport dilettantistico, a differenza degli accordi assunti invece in quella sede.

Il PRESIDENTE riferisce anzitutto che il sottosegretario Crimi ha comunicato di essere temporaneamente all'estero, impegnato nelle Olimpiadi di Vancouver. Tiene poi a precisare che l'attuale fase di stallo è dovuta all'intensa attività della 5^a Commissione; assicura comunque che solleciterà l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi di ARCUS S.p.A. per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale ed altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo (n. 178)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore Giancarlo SERAFINI (*PdL*), il quale premette che lo schema di decreto in esame consente la copertura degli effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'attivazione di operazioni finanziarie a valere su contributi pluriennali stanziati nel bilancio dello Stato per la realizzazione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo. Precisa infatti che l'utilizzo di contributi pluriennali è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. Cio' nonostante, puntualizza, può tuttavia accadere che si verifichino effetti finanziari negativi, non previsti a legislazione vigente. Descrive indi in dettaglio i motivi per cui i contributi pluriennali possono necessitare di una compensazione, sottolineando che ciò dipende dai differenti criteri che disciplinano l'iscrizione delle poste contabili nei tre saldi di finanza pubblica: saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto. Fa presente al riguardo che mentre il primo ha carattere dispositivo, gli altri due hanno invece natura previsionale e, nel caso di spese in conto capitale come quelle in questione, possono subire scostamenti in relazione all'andamento dei lavori. Sui saldi di fabbisogno e di indebitamento può quindi determinarsi un effetto superiore a quello inizialmente previsto, rendendo necessario ricorrere al Fondo per la compensazione.

In questi casi, prosegue il relatore, la legge prevede infatti che si ricorra ad un fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato appunto «Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali», previo parere delle Commissioni parlamentari.

Evidenzia quindi che, nel caso specifico, gli effetti peggiorativi – pari a 68 milioni di euro – sono determinati da alcuni contributi pluriennali destinati al restauro e recupero del patrimonio culturale nonché da altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, disposti dall'articolo 1, comma 78, della legge finanziaria 2006.

Ricorda poi brevemente la natura e la *mission* della società ARCUS S.p.a., chiamata a gestire i predetti contributi pluriennali. Al riguardo, rammenta che essa è stata istituita dall'articolo 2 della legge n. 291 del 2003 per il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo. La medesima disposizione ha previsto che annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali presenti al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società, mentre la Corte dei conti eserciti il controllo sulla gestione finanziaria. Sempre ai sensi della disposizione citata, per lo svolgimento delle sue funzioni la Società può contrarre mutui nell'ambito delle quote già preordinate come limiti d'impegno, secondo criteri definiti da un regolamento interministeriale.

Riferisce altresì che, secondo l'articolo 60, comma 4, della legge finanziaria 2003, il 3 per cento degli stanziamenti per le infrastrutture è destinato ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali mentre esso rinvia, appunto, la definizione dei criteri al regolamento interministeriale. Chiarisce inoltre che, nelle more dell'adozione del regolamento, l'articolo 3 del decreto-legge n. 72 del 2004 ha poi introdotto una disciplina transitoria in base alla quale con decreto interministeriale sarebbero stati indicati i limiti di impegno relativi agli esercizi 2003 e 2004 sui quali effettuare il computo della quota del 3 per cento. Il medesimo decreto-legge ha previsto l'adozione di un programma da finanziare a favore delle attività culturali e dello spettacolo; ha altresì affidato ad una convenzione, da stipulare tra ARCUS ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri per la realizzazione degli interventi. Ricorda peraltro che per gli anni dal 2005 al 2007 la predetta quota del 3 per cento è stata incrementata di un ulteriore 2 per cento.

Comunica successivamente che le azioni ammesse al finanziamento sono incluse in un apposito programma annuale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse e i criteri per la selezione nell'ambito di specifiche finalità, ossia: promuovere attività di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale, in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili; assicurare

interventi di tutela paesaggistica per la conservazione dei caratteri peculiari del paesaggio, in misura non inferiore al 30 per cento delle risorse disponibili; promuovere azioni a favore delle attività culturali e dello spettacolo, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse disponibili; assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati per l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie. Specifica anche che le proposte devono pervenire ad ARCUS S.p.a. e che il programma è approvato entro il 30 giugno di ciascun anno; il Ministero per i beni e le attività culturali presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati. Nell'ambito di questo procedimento ARCUS S.p.a. può chiedere appunto al Ministero per i beni e le attività culturali di ricorrere al Fondo per la compensazione, come nel caso in esame.

Per completezza, precisa che il Ministero ha trasmesso alle due Camere, per loro opportuna conoscenza, il programma delle misure da finanziare attraverso ARCUS per il periodo 2010-2012, nonché il testo delle Linee Guida 2009 per il finanziamento degli interventi. Sottolinea in proposito che l'atto di indirizzo relativo al 2010 è ancora in via di emanazione, anche se non dovrebbe discostarsi molto da quello dell'anno scorso.

In questa sede, conclude il relatore, la Commissione è dunque chiamata ad esprimersi solo sul ricorso al Fondo per la compensazione per un ammontare pari a 68 milioni, in quanto il dettaglio della programmazione di ARCUS non è soggetto al parere parlamentare.

Il sottosegretario GIRO ringrazia il relatore per l'ampia esposizione introduttiva. Tiene peraltro a sottolineare il carattere pregiudiziale dell'atto in titolo rispetto alla programmazione 2010-2012.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede entro quale termine la Commissione debba esprimersi sull'atto in titolo.

Risponde il PRESIDENTE, precisando che la Commissione ha già ottenuto una proroga del termine entro cui esprimersi. Occorre quindi rendere il prescritto parere entro la giornata di domani.

Nel dibattito interviene il senatore MARCUCCI (*PD*), il quale prende atto della natura tecnica del provvedimento, su cui preannuncia la disponibilità del suo Gruppo, in analogia a quanto avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento. Esso consente infatti una maggiore disponibilità a vantaggio della società ARCUS S.p.A., in una stagione per altri versi caratterizzata da continue contrazioni degli investimenti.

Ringrazia altresì il Sottosegretario di aver trasmesso il dettaglio della programmazione della Società per il triennio 2010-2012, osservando tuttavia che su alcune misure occorrerebbe un maggiore confronto. Egli rammenta peraltro che, all'atto dell'ultima nomina del presidente di ARCUS, il suo Gruppo ha dimostrato disponibilità, chiedendo tuttavia che egli ve-

nisse in Commissione ad illustrare le proprie linee di intervento. Nel rimarcare che la Società è stata vittima tanto di un utilizzo improprio, quanto di critiche assai accentuate che ne hanno messo in dubbio la stessa sopravvivenza, egli ribadisce quindi la richiesta di audizione, nonostante la programmazione per il prossimo triennio sia ormai definita.

Rinnova pertanto, da un lato, la disponibilità del suo Gruppo su un provvedimento che consente l'utilizzo di fondi in un settore assai mortificato e, dall'altro, si augura che si verifichino sollecitamente le condizioni per un confronto di merito. Ricorda del resto che il programma 2010-2012 distribuisce 200 milioni di euro complessivi, di cui 120 nel primo anno. Di questi, oltre 15 milioni sono destinati a Cinecittà. Al riguardo, richiama le affermazioni del ministro Bondi nell'ultima audizione sulle fondazioni lirico-sinfoniche, secondo cui tali risorse sarebbero pressoché interamente destinate al pagamento di stipendi. Osserva peraltro che, se così fosse, si tratterebbe di spese che esulano completamente dalla *mission* di ARCUS. Deplora infine l'assenza di stanziamenti, nell'ambito del summenzionato programma, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, cui pure il Ministro aveva fatto riferimento.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) condivide la richiesta di un'audizione dei vertici di ARCUS, che del resto lui stesso aveva sollecitato in occasione della nomina del presidente.

Nel concordare altresì che l'atto in titolo abbia carattere più tecnico che politico, sottolinea il carattere innovativo di ARCUS, ponendo l'accento sull'esigenza che essa funzioni secondo i principi istitutivi.

Dichiara comunque fin d'ora il suo orientamento favorevole sul provvedimento.

Il presidente POSSA (*PdL*) prende atto della richiesta di audizione, che si impegna a svolgere non appena superato l'intenso periodo di attività della Commissione e comunque assicurando la dovuta priorità ai disegni di legge n. 1905 e abbinati di riforma dell'università.

Nel merito dello schema di decreto, chiede chiarimenti al Governo sui motivi che hanno determinato uno scostamento dell'indebitamento pari a 68 milioni di euro. Domanda inoltre a quali interventi in favore dei beni culturali si riferiscano le risorse e per quali anni.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) riprende brevemente la parola per chiedere che il Sottosegretario produca entro domani una documentazione integrativa di carattere tecnico per chiarire i punti sollevati dal Presidente.

Il sottosegretario GIRO risponde ponendo l'accento su alcune fragilità amministrative che hanno contribuito allo scostamento segnalato rispetto ad impegni pluriennali di spesa. Proprio a tal fine, il Ministero ha del resto predisposto Linee guida idonee ad assicurare procedure più spedite. Si impegna comunque a presentare entro domani una documentazione che precisi sul piano tecnico i motivi dello scostamento.

Quanto all'audizione del presidente di ARCUS, dichiara di ritenerla senz'altro utile ai fini di una proficua collaborazione con il Parlamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 9 febbraio 2010

160^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore, senatore BORNACIN (*PdL*), illustra il provvedimento in titolo, formato da trentatré articoli. Esso reca: i criteri sulla base dei quali saranno localizzati nel territorio nazionale gli impianti nucleari ed i sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; i sistemi per il deposito definitivo dei materiali e dei rifiuti radioattivi; le procedure per la costruzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti, nonché i requisiti soggettivi che devono essere in possesso degli operatori; le misure compensative in favore delle popolazioni interessate e degli enti locali; la «Campagna di informazione»; le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme previste dal decreto legislativo.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento.

L'articolo 2 contiene una serie di definizioni tra cui quella di «area idonea» e di «sito» inteso come quella porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari.

L'articolo 3 dispone che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il Consiglio dei ministri adotti, su proposta concertata tra tutti i Ministeri competenti (Sviluppo economico, Ambiente, Infrastrutture e trasporti) la «Strategia nucleare», un documento programmatico con il

quale saranno delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, con prioritaria attenzione per i profili relativi alla protezione dalle radiazioni ionizzanti e alla sicurezza nucleare.

L'articolo 4 delinea le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare.

Gli articoli 5 e 6 prevedono, rispettivamente, i requisiti soggettivi che debbono avere gli operatori interessati alla presentazione di progetti per la realizzazione di centrali nucleari e i programmi di intervento degli operatori stessi.

L'articolo 7 stabilisce che l'Agenzia per la sicurezza nucleare, ai fini dell'adozione del parere di competenza nell'ambito della procedura volta al rilascio dell'autorizzazione unica, compia una serie di verifiche tecniche sulla base degli *standard* previsti dalla normativa internazionale a tutela della salute dei lavoratori, delle popolazioni interessate e dell'ambiente.

Gli articoli da 8 a 17 si soffermano sulle procedure autorizzative e sui principi e i criteri per l'individuazione delle aree e la certificazione dei siti sui quali sorgeranno le future centrali.

Gli articoli da 18 a 20 contengono le disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi e del fondo per il *decommissioning* che verrà istituito presso la «Cassa conguaglio per il settore elettrico» e che sarà alimentato dai titolari dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto, mediante il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto stesso.

Particolarmente significative, inoltre, sono le previsioni contenute all'articolo 21, che prevede l'istituzione, presso ciascuna regione interessata da un sito, di un Comitato di confronto e trasparenza ed introduce le misure compensative poste a carico del titolare dell'autorizzazione unica e delle altre imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti.

Gli articoli da 24 a 29 riguardano il deposito nazionale e lo sviluppo di un Parco tecnologico, nonché di un centro di studi e sperimentazione, nel quale confluiranno o a cui saranno collegate tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi.

Infine, l'articolo 30 introduce disposizioni finalizzate a favorire una corretta ed obiettiva informazione alla popolazione sulla tematica inerente la produzione di energia da fonte nucleare.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il Relatore, dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento in esame.

Il senatore DE TONI (*IdV*), dopo aver rimarcato la contrarietà del Gruppo dell'Italia dei Valori sulla scelta del Governo di realizzare nuovi impianti nucleari, si sofferma su alcuni punti critici riguardanti il merito dello schema di decreto.

Per quanto riguarda la strategia nucleare del Governo, l'articolo 3 prevede che l'Esecutivo debba definire una strategia in materia nucleare,

senza che alcun passaggio parlamentare sia predisposto al riguardo; invece, la strategia nucleare del Governo dovrebbe essere inquadrata in una più generale politica energetica, oltre che caratterizzata da una durata temporale definita, comprensiva altresì degli indirizzi per la definitiva disattivazione degli impianti del ciclo nucleare pregresso. Il provvedimento prevede altresì un forte accentramento in capo allo Stato delle scelte più delicate, tralasciando però il ruolo degli enti locali.

Per quanto riguarda poi l'Agenzia nazionale per la sicurezza degli impianti, essa appare sottodimensionata sia dal punto di vista delle risorse umane e strumentali sia da quello delle dotazioni finanziarie.

Mancano nel provvedimento indicazioni precise sui costi che dovranno essere sopportati per lo smaltimento dei vecchi impianti nucleari. La Relazione tecnica allegata allo schema di decreto non specifica, infatti, le fonti di finanziamento della Sogin S.p.A. idonee alla realizzazione e all'esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, né indica l'onere complessivo. Peraltro, andrebbe valutato con maggiore attenzione il ruolo della Sogin che, pur essendo una società quotata in borsa, diviene titolare del compito di individuare la localizzazione dei depositi di stoccaggio, diversamente da quanto avviene in altri Paesi, in cui tale funzione è affidata a soggetti pubblici.

Per quanto riguarda le responsabilità dei titolari dell'autorizzazione unica all'esercizio degli impianti, si rileva un'incoerenza tra l'articolo 13 – recante il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica – e l'articolo 18, che pone in carico al titolare della medesima autorizzazione la responsabilità, per tutta la durata di vita dell'impianto, della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare, nonché dello smaltimento dei rifiuti operazionali presso il Deposito nazionale, secondo modalità che non sono presenti in alcuna parte del mondo, dal momento che si dispone la localizzazione del deposito di stoccaggio in luogo diverso da quello del sito di produzione dell'energia nucleare.

Suscitano poi perplessità i profili relativi agli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa, nonché l'articolazione del Comitato di confronto e trasparenza.

Altresì, uno degli aspetti più allarmanti dello schema di decreto risiede nella mancata individuazione dei requisiti dei soggetti autorizzati alla costruzione di impianti nucleari, in quanto l'articolo 5 ne rinvia la compiuta definizione ad un successivo decreto interministeriale.

In conclusione, sarebbe opportuno che le scelte fondamentali in politica energetica siano adottate con ponderatezza e attenzione, mentre l'accelerazione del Governo su tale provvedimento, che dovrebbe essere adottato dal Consiglio dei ministri di domani, non appare per nulla soddisfacente. Tra l'altro, il parere delle competenti Commissioni parlamentari risulta vanificato e considerato *a priori* privo di valore.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) rileva come il provvedimento in esame non fornisca risposte soddisfacenti ed adeguate alla complessità del tema affrontato. In particolare, non appare chiaro, dall'analisi dello

schema di decreto, chi dovrà realizzare le centrali nucleari ed in quali siti esse verranno ubicate: ne consegue come, a prescindere dai generici proclami, appaia evanescente l'effettiva determinazione di attuare una politica energetica basata sulla scelta del nucleare.

È altresì singolare che il provvedimento in titolo rechi una normativa dettagliata sulle misure compensative in favore delle realtà toccate dalla costruzione delle centrali, senza però chiarire le modalità di risoluzione dei conflitti che potrebbero scaturire tra lo Stato e le autonomie territoriali.

In conclusione, esprime la netta contrarietà del Gruppo del Partito democratico sull'atto del Governo in esame, sia per i profili di metodo che per quelli di merito.

In assenza di altre richieste di intervento in discussione generale, il Relatore, senatore BORNACIN (*PdL*), propone l'espressione di osservazioni favorevoli.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) e il senatore DE TONI (*IdV*) dichiarano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Il presidente GRILLO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del Relatore, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di delibera CIPE n. 51/2009: «Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009» (n. 180)

Schema di delibera CIPE n. 52/2009: «Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013» (n. 181)

(Pareri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore ZANETTA (*PdL*), constata in via preliminare che i provvedimenti in titolo consistono in due schemi di delibere del CIPE approvati rispettivamente il 26 giugno ed il 15 luglio 2009 e che solo ora vengono sottoposte all'attenzione del Parlamento. Richiama pertanto il Rappresentante del Governo alla necessità che provvedimenti come questi vengano tempestivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari, per evitare che queste siano costrette a dibattere su atti risalenti nel tempo.

Nel merito dei provvedimenti, con lo schema di delibera n. 51, il CIPE ha approvato il quadro delle disponibilità del Fondo infrastrutture, riportato nell'allegato 1, dal quale si evidenziano circa 11,2 miliardi di euro a titolo di assegnazioni al «Fondo infrastrutture» a carico del FAS e circa 4 miliardi di euro a titolo di utilizzi vari. La quota residua per gli investimenti infrastrutturali in Italia ammonta a poco più di 7,1 mi-

liardi, di cui il 15 per cento (1,07 miliardi) per il Centro-Nord e l'85 per cento (6,05 miliardi) in favore del Sud.

Altresì, il medesimo schema di delibera ha approvato il quadro di dettaglio della delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 10 (riportato nell'allegato 2).

Con quest'ultima delibera, il CIPE ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche.

Il quadro di dettaglio di cui all'allegato 2 – di natura meramente programmatica – parte da una ricognizione delle disponibilità del «Fondo infrastrutture» e riporta l'elenco degli interventi – prevalentemente relativi ad opere strategiche – da finanziare con le risorse FAS assegnate al predetto Fondo e degli interventi da finanziare a carico dello stanziamento riservato dall'articolo 21 del decreto-legge n. 185 del 2008 all'attuazione del «Programma delle infrastrutture strategiche».

L'allegato 2 individua una serie di interventi infrastrutturali – per uno stanziamento complessivo di quasi 30,7 miliardi di euro – suddivisi nelle seguenti macro-aree programmatiche: salvaguardia di Venezia; riassetto del sistema ferroviario; riassetto del sistema stradale e autostradale; riassetto dei sistemi urbani e metropolitani; intermodalità; Ponte sullo Stretto; Abruzzo; schemi idrici; opere medio-piccole nel Mezzogiorno.

Invece, lo schema di delibera n. 52 ha espresso parere favorevole sul cosiddetto «Allegato infrastrutture» del DPEF 2010-2013, il quale, alla tabella 11, riporta sostanzialmente lo stesso quadro programmatico contenuto nel menzionato allegato 2 dello schema di delibera n. 51 (ossia nel quadro di dettaglio della delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 10) con alcune circoscritte modifiche che – in quanto incidenti sul riparto del «Fondo infrastrutture» – sono formalizzate dallo schema di delibera n. 52.

La delibera n. 52, pertanto, corregge la n. 51 per i seguenti aspetti: l'elevazione da 343 a 345 milioni di euro del finanziamento del macrolotto 3, parte 4^a, della Salerno-Reggio Calabria, al fine di includervi gli interventi per l'emergenza traffico nel tratto Bagnara-Scilla; l'incremento da 400 a 408,5 milioni di euro dell'assegnazione alla Regione Abruzzo; il ridimensionamento da 812,25 a 801,75 milioni di euro della voce «opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto».

Da ultimo, coglie l'occasione per domandare al Rappresentante del Governo un chiarimento sulla composizione dell'aggregato «opere medio-piccole nel Mezzogiorno», finanziato interamente da una quota parte dei fondi FAS riservati al Mezzogiorno d'Italia.

Il vice ministro CASTELLI rileva come il ritardo nella comunicazione al Parlamento dei due schemi di delibere sia imputabile alla difficoltà nell'interpretazione della normativa di riferimento sulla cui base gli schemi medesimi sono stati adottati. Infatti, dal momento che tali delibere sono state successivamente trasposte integralmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013, approvato dalle Camere con apposita risoluzione, il Governo riteneva che non vi fosse biso-

gno di un ulteriore passaggio presso le competenti Commissioni parlamentari; tuttavia, è prevalsa *medio tempore* una diversa interpretazione, in virtù della quale si è ritenuto necessario acquisire un ulteriore parere da parte delle Commissioni.

In risposta alla richiesta di chiarimenti del Relatore sulla composizione dell'aggregato «opere medio-piccole nel Mezzogiorno», ricorda come gli allegati a tali schemi di delibere abbiano una natura meramente programmatica, limitandosi a stanziare una quota di risorse finanziarie il cui preciso appostamento è rinviato al momento in cui il CIPE approverà i singoli progetti.

Il senatore SIRCANA (*PD*) domanda chiarimenti innanzi tutto sui tempi di acquisizione del parere della Conferenza unificata, dal momento che i due atti del Governo in esame sono stati assegnati alla Commissione con riserva, proprio in attesa del parere della Conferenza medesima.

In merito, poi, all'allegato 1 dell'atto del Governo n. 180, avanza la richiesta di delucidazioni sullo scomputo di 4 miliardi di euro dalle assegnazioni iniziali al «Fondo infrastrutture», pari a oltre 11 miliardi, domandando se anche per la quota dei 4 miliardi scomputati si applichi il criterio di suddivisione secondo cui il 15 per cento delle risorse sono destinate al Centro Nord ed il 15 per cento al Sud Italia.

Altresì, la delibera CIPE di cui all'atto del Governo n. 181 prevede, nella parte dispositiva, una serie di raccomandazioni rivolte al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito alle quali chiede spiegazioni sullo stato di attuazione.

Da ultimo, in considerazione della rilevanza dei provvedimenti adottati dal CIPE, sottolinea l'opportunità che la Commissione proceda ad un'audizione di tale organismo.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), fa propria, a nome del Gruppo del Partito democratico, la sollecitazione formulata dal senatore Sircana sull'opportunità di audire il CIPE, sia in considerazione della rilevanza delle delibere adottate da questo organismo nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, sia con riguardo alla concreta disponibilità delle risorse appostate.

Il presidente GRILLO ringrazia i senatori Sircana e Marco Filippi per la proposta di audire il CIPE, ritenendola senza dubbio meritevole di accoglimento.

Peraltro, ricorda come, una volta che il Comitato interministeriale per la programmazione economica abbia proceduto alla fase deliberativa, l'attuazione dei provvedimenti adottati venga rimessa alla discrezionalità dei più diversi apparati ministeriali, per cui risulterebbe opportuno istituire un'apposita struttura che garantisca il seguito operativo delle delibere del CIPE.

Il senatore DE TONI (*IdV*), nel condividere i rilievi dei colleghi del Partito democratico, pone l'accento sul fatto che il quadro di dettaglio recato dagli schemi di delibere CIPE in esame risulta in parte superato da successivi provvedimenti, quali la legge finanziaria 2010, recanti stanziamenti di risorse in favore di settori come l'agricoltura, l'edilizia carceraria, la «banda larga» e il funzionamento della società Stretto di Messina S.p.A. Pertanto, nell'esame dei provvedimenti in titolo occorre tener conto di tale evoluzione nell'appostamento di risorse pubbliche.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) chiede se il prolungamento delle linee M4 ed M5 della metropolitana di Milano – rientrante nelle opere connesse all'*Expo* 2015 e finanziato con 451 milioni di risorse del FAS – si riferisca ai secondi lotti di tali linee. Più in generale, domanda chiarimenti sullo stato di realizzazione delle opere medesime.

Il vice ministro CASTELLI sottolinea innanzi tutto come la procedura connessa alla realizzazione di un'opera pubblica si snodi in una serie di passaggi rappresentati dall'adozione, da parte del CIPE, delle delibere programmatiche, del progetto preliminare e del progetto definitivo; altresì, le delibere del Comitato richiedono, ai fini della loro operatività, la successiva registrazione della Corte dei conti. Al riguardo, sarebbe forse opportuno avviare una riflessione sull'eccessivo numero di tali fasi procedurali, in vista di una loro auspicabile semplificazione.

Nel rispondere alla domanda del senatore Sircana sui 4 miliardi scomputati dallo stanziamento iniziale del Fondo infrastrutture, rileva come le delibere del CIPE debbano adeguarsi alle norme di legge nel frattempo sopravvenute: nel caso in esame, i 4 miliardi di euro scomputati consistono in decurtazioni disposte da previsioni legislative di cui il CIPE ha dovuto prendere atto, limitandosi a deliberare sulla quota residua di 7 miliardi.

Altresì, va ribadito che tutte le opere inserite negli allegati agli schemi di delibere hanno identica priorità ed il loro *iter* sarà condizionato dallo stato di avanzamento dei vari progetti. Proprio per far fronte ai numerosi intoppi che spesso si verificano in sede di attuazione delle singole opere, si è prevista la possibilità, nel decreto-legge n. 185 del 2008 («primo decreto anti-crisi»), di nominare commissari straordinari per le grandi opere.

Per quanto riguarda poi il prolungamento delle linee M4 ed M5, ricorda che il progetto definitivo di tali opere è stato approvato dal CIPE lo scorso 6 novembre e che la relativa delibera è attualmente all'esame della Corte dei conti per la registrazione. Dopo aver rammentato che tali opere sono finanziate in parte dal Comune di Milano, in parte dal Governo ed in parte da soggetti privati, fa presente che il prolungamento della linea M4 rappresenta l'infrastruttura più vicina alla realizzazione.

Il senatore MENARDI (*PdL*) avanza richieste di chiarimento sui contenuti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso

19 gennaio, ove si prevede la possibilità che la realizzazione delle opere connesse all'*Expo* 2015 venga attribuita alla Protezione civile, avvalendosi dei poteri speciali propri della gestione dei «grandi eventi», in deroga a quindici normative ordinarie e ad un regolamento del Comune di Milano.

Il vice ministro CASTELLI fa presente che, allo stato dei fatti, non si prevede di far ricorso ai poteri speciali della Protezione civile per la gestione di *Expo* 2015.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato i senatori intervenuti ed il Rappresentante del Governo, rinvia ad altra seduta il seguito dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 gennaio scorso.

Il relatore, senatore BUTTI (*PdL*), propone alla Commissione la formulazione di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicate in allegato al resoconto di seduta.

Fra l'altro, si propone di precisare che i costi presi a base per la determinazione dei contributi alle imprese editrici siano quelli del bilancio relativo all'anno indicato nella richiesta di contributo medesimo, venendo meno ogni riferimento agli anni precedenti; inoltre, si suggerisce di includere tra le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva beneficiarie dei finanziamenti anche quelle i cui palinsesti vengano diffusi attraverso la tecnica del digitale terrestre; altresì, si chiede che le domande per la concessione dei contributi alle imprese radiotelevisive siano presentate per via telematica tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, anziché tra il 1° ed il 31 gennaio, come attualmente previsto.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) dichiara il voto favorevole del Gruppo del Popolo della libertà.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) e il senatore DE TONI (*IdV*) dichiarano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.

Il presidente GRILLO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del Relatore, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CICOLANI (*PdL*), prendendo spunto dalla segnalazione inviata in data odierna al Parlamento e al Governo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riguardante, tra l'altro, la necessità di procedere a incisive riforme del settore ferroviario, postale, delle concessioni autostradali e del sistema aeroportuale, sollecita l'opportunità di audire in tempi brevi il presidente Catricalà sui punti testè indicati.

Altresì, reputa opportuno audire la Presidente di Confindustria, in merito alle dichiarazioni di ieri sul ricorso ai cosiddetti *project bond* quali strumenti di finanziamento degli investimenti infrastrutturali. Tale richiesta va peraltro inquadrata nella più generale questione del ricorso alla finanza di progetto, che ha visto il costruttivo contributo di questa Commissione in sede di esame del terzo decreto correttivo al cosiddetto «Codice degli appalti».

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) si associa alle richieste di audizione formulate dal senatore Cicolani.

Il presidente GRILLO condivide tali sollecitazioni, assicurando che si attiverà affinché le audizioni richieste si svolgano in tempi brevi.

La seduta termina alle ore 16,15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183),

premesso che:

– lo schema di regolamento prevede, all'articolo 5, che le situazioni di collegamento o controllo, ostantive all'erogazione dei contributi, siano attestate dalle imprese mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, volta a comprovare l'inesistenza di dette situazioni di collegamento o controllo, nonché mediante certificazione rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base dei dati in suo possesso;

– poiché la normativa sull'autocertificazione prevede che sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio siano effettuate verifiche a campione, l'articolo 6 dello schema di regolamento conferma che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria possa richiedere alla Guardia di Finanza-Nucleo Speciale Spesa Pubblica, sulla base dell'apposito Protocollo di intesa esistente, accertamenti e approfondimenti specifici, anche a campione, sulla documentazione presentata dalle imprese al fine di accertare quanto dichiarato;

– analogamente, l'articolo 10 dello schema di regolamento ripropone le medesime modalità di controllo, per quanto concerne le imprese radiofoniche e televisive destinatarie dei controlli diretti;

– il comma 2 del menzionato articolo 6, limitatamente ai contributi alla stampa, prevede poi, innovando la disciplina vigente, che l'elenco completo delle imprese ammesse ai contributi, con i relativi importi, sia annualmente trasmesso alla Guardia di Finanza, per eventuali ulteriori controlli, anche a campione, che la stessa dovesse ritenere di svolgere;

– non è stata prevista analoga disposizione per le emittenti radiotelevisive, in quanto la corresponsione di contributi calcolati in base ai costi risultanti dal bilancio è prevista solo per le emittenti di natura politica

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

– all'articolo 3, comma 3 sarebbe opportuno precisare che i costi presi a base per la determinazione del contributo siano quelli del bilancio relativo all'anno indicato nella richiesta del contributo medesimo (venendo così meno qualunque riferimento relativo agli anni precedenti) e che, nel caso di specie, non trovi applicazione la limitazione dell'incremento annuale introdotta dalla legge n. 266 del 2005 (ossia il vincolo per cui i costi

ammissibili non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso di inflazione programmata);

– all'articolo 7, si propone di aggiungere dopo il comma 1, il seguente ulteriore comma: «1.bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990 n. 223, e rispettive successive modificazioni, per imprese di radiodiffusione sonora e televisiva si intendono sia le imprese radiofoniche e televisive i cui palinsesti vengono diffusi via etere terrestre in tecnica analogica, sia i fornitori di contenuti radiofonici e televisivi i cui palinsesti vengono diffusi via etere terrestre in via digitale»;

– all'articolo 7, comma 2, si propone di sostituire le parole «dal 1° al 31 gennaio» con le parole «dal 1° gennaio al 28 febbraio»;

– all'articolo 7, comma 3, lettera c), si propone di sopprimere le parole «decreto di concessione o altro»;

– all'articolo 8, comma 1, sarebbe opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti previsti dal presente comma devono essere posseduti come media del periodo di riferimento fatto oggetto della domanda di ammissione ai contributi»;

– all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «oltre 1000 notiziari l'anno» si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: «su temi di carattere locale, con riferimento alle regioni ove operano le emittenti collegate»;

– all'articolo 8, comma 3, si propone di sostituire le parole «Il fatturato» con le parole «L'importo totale del fatturato»;

– all'articolo 9, comma 2, e all'articolo 9, comma 3, sarebbe opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2011, i suddetti importi vengono aggiornati automaticamente, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'intera variazione Istat registratasi rispetto al 1° gennaio dell'anno precedente».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 9 febbraio 2010

121^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 14,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore VALLARDI (*LNP*) riferisce sul provvedimento in esame, evidenziando preliminarmente che lo stesso è stato predisposto ai sensi della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario. In particolare, la necessità di ricorrere a un decreto legislativo avente ad oggetto il riordino e la revisione della complessiva materia dei fertilizzanti, in riferimento al regolamento (CE) n. 2003 del 2003, trae origine dall'apertura di una procedura d'infrazione comunitaria nei confronti del tuttora vigente decreto legislativo n. 217 del 2006, causata dal mancato adempimento della prevista procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE.

Con la legge comunitaria 2008 si è pertanto avvertita l'esigenza di sostituire il citato decreto legislativo con una nuova normativa, fondata su puntuali principi e criteri direttivi, estrinsecati in una norma «*ad hoc*» della legge comunitaria in parola, vale a dire l'articolo 13.

Da quanto premesso – prosegue il relatore – risulta come lo schema in esame riprenda, pur sostituendolo nel suo complesso, gran parte del decreto legislativo n. 217 del 2006, adeguando la disciplina in tema di fertilizzanti ai canoni stabiliti dalla citata norma di delega, derivanti a loro volta dall'ordinamento comunitario.

Appare pertanto utile procedere all'illustrazione del complesso dell'articolato, evidenziando le modifiche sostanziali che il presente atto introduce rispetto alla disciplina ancora vigente.

Mentre l'articolo 1, nel precisare il campo di applicazione della normativa, riproduce lo stesso articolo del vigente decreto legislativo, applicando la stessa ai concimi CE e a quelli nazionali, alcune modifiche sono presenti nell'articolo 2, che fornisce le definizioni della disciplina. In particolare viene modificato il comma 2 del testo vigente, al fine di distinguere le ipotesi di «dichiarazione» e di «titolo dichiarato» per i concimi CE, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e per i concimi nazionali, di cui alla stessa norma, lettera b).

Una ulteriore modifica riguarda l'articolo 4 – prosegue il relatore – in tema di immissione sul mercato, con l'aggiunta di un nuovo comma, il quale richiama la decisione 1348/2008/CE quanto alle indicazioni per i concimi a base di nitrato ammonico.

Mentre gli articoli 5, 6, 7 e 8 non presentano novità rilevanti, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 9 è stata assoggettata ad alcune modifiche, con particolare riferimento alla nuova disposizione che prevede l'applicabilità degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2007. In particolare l'articolo 4 del regolamento citato stabilisce sia la durata in carica della Commissione in oggetto, ovvero tre anni dell'entrata in vigore del regolamento in questione, sia l'obbligo di una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione sulla perdurante utilità dell'organismo in questione e sulla conseguente eventuale proroga della sua durata.

L'articolo 11, in tema di misure di controllo, pur modificando la formulazione del testo e rendendola tecnicamente più puntuale rispetto alla norma vigente, ne mantiene la struttura fondamentale, affidando l'attività di vigilanza al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e all'Agenzia delle dogane.

L'ispettorato centrale citato – prosegue il relatore – è altresì individuato come l'autorità competente a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 12, a carattere amministrativo pecuniario e diversificate a seconda della gravità dell'infrazione commessa, in base a uno schema che riproduce il regime sanzionatorio della normativa vigente.

L'articolo 14 prevede la copertura degli oneri derivanti dalle spese collegate alla valutazione di nuovi concimi nazionali di cui all'articolo 10, e quindi all'attività di verifica e analisi conseguente alla richiesta di inserimento negli allegati del decreto legislativo.

Gli oneri in questione vengono coperti tramite il pagamento di tariffe commisurate al costo effettivo del servizio, il cui ammontare è rimesso a un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, fino al quale è comunque stabilito un importo forfettario di tremila euro.

L'articolo 15 – prosegue il relatore – nel disporre norme transitorie e finali, contiene un nuovo comma 2 che stabilisce la validità del principio di mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati o commercializzati in altri paesi dell'Unione, nei paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico europeo e in Turchia.

L'articolo 17, infine, dispone l'abrogazione dell'ancora vigente decreto legislativo n. 217 del 2006 con l'entrata in vigore di quello in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 9 febbraio 2010

119^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 3 febbraio 2010.

Il senatore PARDI (*IdV*) esprime forti riserve e perplessità sul provvedimento all'esame della Commissione, sul quale preannuncia la presentazione da parte del suo Gruppo parlamentare di una proposta di parere contrario. Fornisce alcuni dati sugli obblighi internazionali che l'Italia ha assunto per ridurre le emissioni in atmosfera di CO₂ ed osserva come la scelta del Governo di avviare la produzione di energia elettrica da fonte nucleare non risolverà affatto i problemi energetici del Paese e non ridurrà in maniera significativa i quantitativi di CO₂ immessi in atmosfera. Rileva, inoltre, che il territorio italiano è caratterizzato dalla presenza di ampie aree a rischio sismico che risultano quindi non adatte ad ospitare degli impianti nucleari, a differenza di quanto invece avviene in Francia. Lamenta, infine, la compressione delle autonomie locali prevista dallo schema di decreto, con particolare riguardo all'individuazione dei siti ove dovranno sorgere le future centrali e il deposito unico nazionale.

Il senatore SANGALLI (PD) rileva come lo schema di decreto risulta pesantemente lacunoso, in quanto sorvola sull'esigenza di maggiore trasparenza e condivisione del processo decisionale sul nucleare. Il provvedimento, inoltre, suppone ottimisticamente l'invarianza dei costi per lo Stato, mentre non chiarisce affatto i supposti benefici. Infine, non viene risolto l'annoso problema del deposito delle scorie, condizione questa indispensabile per procedere su qualsiasi programma nucleare.

Più nel dettaglio, elenca le ragioni per cui preannuncia la presentazione di un parere contrario del suo Gruppo parlamentare.

L'articolo 3 richiede che sia definita la «Strategia del Governo in materia nucleare», ma tale strategia non deve essere, a suo parere, del Governo, bensì del Paese, come lo è sempre stato in passato anche quando si decise nel 1988 di abbandonare, dopo il *referendum* consultivo del 1987, il nucleare.

Rileva che con lo schema di decreto viene confermata la tipica confusione italiana che è stata criticata dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) lo scorso 3 febbraio 2010. Osserva come la strategia nucleare dovrebbe chiarire alcuni concetti che nello schema di decreto sono accennati, in particolare i supposti vantaggi di tipo economico e ambientale. Manifesta quindi l'opportunità che il Governo chiarisca se esiste questa garanzia per gli investitori o se si corre il rischio che eventuali investimenti, che poi si rivelino essere troppo alti, come probabile, si scarichino sulle tariffe pagate dalla collettività, come accade già oggi per gli oneri di sistema e per le questioni non risolte del nucleare passato, considerando che attualmente i consumatori pagano ogni anno circa 500 milioni di euro per il nucleare, mentre in passato sono stati già pagati oltre 10 miliardi di euro. Evidenzia che attualmente sulle tariffe elettriche ogni famiglia paga 0,22 centesimi di euro per kWh per gli oneri nucleari, poco meno di quanto vada alle fonti rinnovabili. Chiede notizie circa un convegno organizzato dalla Confindustria lo scorso 20 gennaio, al quale ha partecipato il Governo e in cui l'Enel ha cercato di raccogliere impegni da parte dell'industria. Chiede, in particolare, che il Governo chiarisca come intende affrontare i problemi di politica industriale del Paese, in quanto si sta spianando la strada per l'Enel, la società dominante, mentre le altre società del nostro mercato, che fanno fatica a raggiungere assetti competitivi, rimarrebbero escluse o penalizzate.

Ricorda che già oggi l'Italia ha prezzi più alti del 20-30 per cento rispetto agli altri Paesi anche per gli oneri di scelte affrettate sul sistema elettrico: sperare che il costo del nucleare sia ampiamente inferiore ai costi del ciclo combinato a gas o del carbone con cattura e stoccaggio della CO2 appare del tutto velleitario.

Si sofferma, infine, sul tema dello smaltimento dei rifiuti nucleari, oggetto anche di un'apposita comunicazione della Commissione europea, e critica pesantemente i ritardi accumulati dall'Italia nello smaltimento delle scorie degli impianti dismessi. Rileva, altresì, che l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare non ha ancora potuto avviare la propria attività in mancanza dell'apposito statuto ed osserva come risulta paradoss-

sale che non si sia ancora aperto un dibattito pubblico sul tema del nucleare, mentre si registrano delle ostilità crescenti, a livello locale, sugli impianti che si intendono realizzare.

Il senatore ASTORE (*Misto*) ricorda come, già nel 1979, in Italia erano stati individuati 21 siti destinati alla realizzazione di centrali nucleari senza l'instaurazione di un necessario dialogo con le Regioni che avrebbero ospitato tali impianti. Ritiene che lo schema di decreto in esame non sia rispettoso delle autonomie locali e prevede l'imposizione di scelte dall'alto. Chiede infine al rappresentante del Governo se ritiene che saranno escluse dalla realizzazione di impianti nucleari le aree sismiche di primo e secondo livello e le zone del Paese in cui sono avvenute delle ingenti alluvioni.

Illustra quindi una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato al resoconto della seduta, e auspica che – ove essa non fosse approvata – nella proposta di parere del relatore, in via subordinata, venga inserito un parametro di riferimento circa le caratteristiche ambientale e tecniche cui debbono rispondere le aree idonee di cui all'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto. A tale proposito, auspica che, dopo la lettera *o*), dell'articolo 8, comma 1, vengano aggiunte le seguenti lettere: «*p*) rapporto tra la capacità di potenza elettrica degli impianti di varia tipologia già installati nell'area ed il fabbisogno energetico dell'area stessa, misurato sulla base dei consumi di energia elettrica rilevati nell'anno immediatamente precedente a quello della pubblicazione dello schema di parametri di cui al presente comma; *q*) pregresse calamità naturali di origine sismica o idrogeologica verificatesi nell'area nell'ultimo decennio».

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) interviene affermando che purtroppo la scelta del nucleare appare ormai un dato di fatto. Si tratta ora soprattutto di verificare come essere attuata la strategia del Governo, vista la rilevanza e la delicatezza dei temi, nonché il loro valore strategico.

Soprattutto evidenzia la necessità di verificare come tale scelta possa essere realizzata in un ambito di concertazione e condivisione con i governi locali prima di tutto per l'individuazione dei siti e per le questioni legate alla sicurezza, considerato che l'avvio, come si è appreso dalla stampa, non sembra essere dei migliori. Sottolinea come le prime risposte del Governo alle obiezioni delle Regioni sulle ipotesi di localizzazione delle centrali – laddove non ci fosse accordo con le Regioni il Governo intenderebbe procedere per autorità – mettano subito in evidenza una strana e riduttiva visione del federalismo.

Passa quindi ad evidenziare alcuni punti del progetto del Governo che paiono particolarmente critici. In primo luogo, per quanto riguarda il ruolo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, rimangono le perplessità, già segnalate a suo tempo, circa la sua composizione, a nomina politica, e i requisiti tecnico professionali dei componenti. La certezza dell'autonomia operativa dell'Agenzia è una questione centrale e relevantissima che

non sembra adeguatamente tutelata. Ricorda, a questo riguardo, che gli indirizzi europei sulla sicurezza nucleare prevedono la necessità di garantire all'Agenzia la capacità d'intervento per poter affrontare qualsiasi emergenza. Rileva in tutta l'impostazione una certa vacuità nella definizione del suo ruolo e nella sua reale capacità operativa. Per esempio, laddove nell'art. 3 si prevede la stesura del documento programmatico sulla strategia nucleare del Governo, sulla sicurezza dei cittadini e degli impianti, la compartecipazione dell'Agenzia alla realizzazione di questo documento è posta come «facoltativa» in quanto il ministro «può avvalersi dell'Agenzia».

In secondo luogo, si pone la questione della copertura finanziaria, poiché il provvedimento non ne prevede alcuna, neanche di riserva, per gestire eventuali situazioni di crisi. Le risorse devono provenire tutte dagli operatori, sia quelle compensative, sia quelle informative, sia quelle per la ricerca sullo smaltimento dei residui radioattivi, come per il *decommissioning* e per la gestione straordinaria di eventuali emergenze. Esprime perplessità sul fatto che una scelta strategica così delicata, che pone rilevanti questioni di sicurezza, possa essere affidata *in toto* ad una «quota di investimento» degli operatori.

Considera particolarmente avventata tutta la questione dello smantellamento dei residui nucleari sui quali si fa un ragionamento in teoria anche interessante (ad esempio il legame tra centro di studi e luogo di deposito), ma assolutamente non definito. Si intende cioè avviare il percorso per la realizzazione delle centrali senza ancora sapere dove e come collocare e gestire i rifiuti nucleari. Ricorda che praticamente la totalità degli studiosi, anche quelli favorevoli alla realizzazione delle centrali stesse, sottolineano come questo sia uno dei problemi fondamentali e non rinviabili, anche perché si tratta di una pesante e duratura eredità che lasceremo alle future generazioni.

Evidenzia che i processi di qualità, nel senso più ampio del termine, determinano la sicurezza, l'efficacia e la convenienza degli impianti nucleari. Se i progetti attualmente realizzabili possono essere considerati «tecnicamente sicuri» lo saranno effettivamente se verranno rispettati i ferrei protocolli di qualità previsti. Manifesta tuttavia una certa inquietudine relativamente ai rischi che possono derivare da possibili tentazioni di inquinamenti malavitosi generati inevitabilmente dai corposi investimenti necessari e chiede che si faccia chiarezza su come si intende affrontare questi temi che investono il complesso delle relazioni sociali ed economiche.

Quanto poi agli interventi compensatori previsti, questi non possono che assumere quei connotati di «risarcimento» che invece non dovrebbero avere, poiché il risarcimento c'è quando si riconosce un'ipotesi di danno.

Rileva, infine, che da tempo il nostro Paese non sembra più svolgere alcun rilevante ruolo nella ricerca di base e nelle sue applicazioni tecnologiche: sebbene l'Italia collabori a rilevanti progetti di studio internazionali, sottolinea infatti la mancanza di riconoscimento da parte del Governo della centralità della ricerca nelle scienze di base.

Evidenzia quindi come l'Italia rischi di rimanere, nei prossimi anni, fanalino di coda anche nella ricerca sulle nuove fonti energetiche rinnovabili e non inquinanti, nonché nella tecnologia necessaria al loro sfruttamento. Osserva che, proprio su questo, si fondano i dubbi e le perplessità di chi non è pregiudizialmente contrario all'uso del nucleare per la produzione di energia, ma sente ancora molto forte il peso psicologico dell'incidente dei Chernobyl. Per queste ragioni ribadisce la sua contrarietà al provvedimento all'esame della Commissione.

La senatrice VICARI (*PdL*) ricorda che lo schema di decreto esaminato in queste settimane rappresenta una tappa fondamentale nel percorso, delineato dalla legge sviluppo, che riporterà l'Italia a riprendere la produzione di energia elettrica da fonte nucleare così come da anni sta avvenendo in numerosissimi Paesi dell'Unione europea e del mondo.

Tale scelta si inserisce nel più complessivo piano strategico per l'energia che il Governo dovrà definire nei prossimi mesi e che consentirà all'Italia di modificare il proprio *mix* energetico giungendo, entro il 2020, ad una produzione di circa il 25 per cento di energia elettrica dal nucleare accompagnato da un altro 25 per cento di energia da fonti rinnovabili. Evidenzia che tutto questo consentirà senz'altro di ridurre sensibilmente il costo dell'energia elettrica che i cittadini e le imprese italiane debbono oggi sopportare in misura quasi doppia rispetto ad altri Paesi europei, come la Francia, dove, come è noto, quasi l'80 per cento dell'energia elettrica viene prodotta dal nucleare.

Lo schema di decreto affida diversi compiti all'Agenzia per la sicurezza nucleare. Questo nuovo organo, di natura indipendente, rappresenta uno dei punti focali dell'intera riforma poiché dovrà vigilare sulle diverse fasi del piano per il rilancio del nucleare in Italia a partire dalle prime fasi di certificazione dei siti e di autorizzazione agli operatori che intendranno investire in tale settore.

Auspica, pertanto, che la nuova Agenzia per la sicurezza sappia rappresentare, soprattutto per i cittadini, un autorevole punto di riferimento indipendente. Tale autorevolezza dovrà essere costruita ogni giorno sulla base dei monitoraggi e dei controlli affidati all'Agenzia che dovrà vigilare sul rispetto degli *standard* internazionali da parte degli operatori nonché assicurare il rispetto e la tutela della salute delle popolazioni interessate e dell'ambiente circostante ai nuovi impianti.

Proprio per questo ritiene che la nuova Agenzia dovrà essere dotata di adeguate risorse finanziarie in grado da renderla effettivamente indipendente e di arruolare al suo interno tutte quelle professionalità di natura tecnica necessarie all'espletamento nel migliore dei modi dei propri compiti.

A proposito dei tempi del processo autorizzativo, rileva che sarebbe opportuno introdurre delle scadenze temporali per alcune fasi particolarmente critiche del procedimento, al fine di evitare un allungamento eccessivo dei termini complessivi necessari ad ottenere l'autorizzazione unica degli impianti nucleari. Solamente mediante l'individuazione di tempi certi entro i quali dovranno essere emanati, ad esempio, i decreti relativi

all'individuazione dei requisiti soggettivi degli operatori, la verifica tecnica dei requisiti degli impianti, l'istanza per la certificazione dei siti e l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, gli operatori saranno realmente motivati a realizzare in Italia questi importanti investimenti.

Senza l'individuazione di tempi certi per ciascuna di queste fasi, infatti, ritiene che sarà veramente difficile che gli operatori interessati abbiano quelle certezze necessarie a porre in essere un investimento di ingenti dimensioni.

Al contempo, osserva come bisognerebbe assicurare agli operatori stessi che gli accantonamenti previsti per alimentare il Fondo per il *de-commissioning* siano individuati con un certo margine di certezza, al fine di evitare che al termine della vita dell'impianto, la cui durata mediamente è di sessanta anni circa, gli operatori debbano conferire ulteriori ingenti risorse finanziarie che non erano state precedentemente accantonate.

Per quanto attiene alla campagna di informazione, auspica che vengano individuati adeguati strumenti di copertura economico-finanziaria della campagna stessa, al fine di sensibilizzare ed informare i cittadini, in particolare le giovani generazioni, anche attraverso l'attuazione di apposite iniziative da realizzare all'interno delle scuole.

Il presidente CURSI avverte che il seguito dell'esame dell'atto di Governo in titolo proseguirà nell'odierna seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL PARERE RESO SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RIGUARDANTE LA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO (A.G. 177)

Il presidente CURSI ricorda che mercoledì scorso la Commissione ha reso un parere favorevole, con talune osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Poiché l'esame del provvedimento è oramai concluso, non è possibile dar seguito ad alcuni approfondimenti successivamente intervenuti e dai quali, per indicazione del Governo stesso, potrebbero derivare delle modifiche al decreto da emanare. Pur non potendo più essere oggetto di discussione ritiene utile portare a conoscenza della Commissione i punti in questione.

Si tratta, in primo luogo, della necessità di chiarire la portata della norma di salvaguardia di cui al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 20 come modificato ed integrato dal decreto legislativo, inserendo – più correttamente tra le norme transitorie e non nel comma 20 del decreto legislativo – il riferimento alla posizione di coloro che erano Segretari generali alla data di entrata in vigore dell'originaria legge 29 dicembre 1993, n. 580. In secondo luogo, appare necessario chiarire anche i criteri di

iscrizione al nuovo elenco dei soggetti già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422, individuando gli eventuali casi in cui tale iscrizione avviene automaticamente: a tal fine sarebbe opportuno inserire una norma transitoria che disciplini il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legislativo e l'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 20 del testo novellato che individua i nuovi criteri e requisiti per l'iscrizione.

Da ultimo, sembra necessario sia prevedere che siano meglio definite in sede di regolamento attuativo le modalità di applicazione del meccanismo di apparentamento fra associazioni nelle fasi di costituzione del Consiglio camerale, sia eliminare nel primo periodo del testo novellato dell'articolo 16 della legge n. 580 del 1993 il riferimento ai soli consiglieri «in carica» ai fini del calcolo della maggioranza dei due terzi necessaria per l'elezione del presidente nella prima votazione, in quanto tale previsione, da ritenere un mero refuso, non garantirebbe una progressività decrescente delle maggioranze necessarie nelle successive sessioni di voto, fino ad arrivare all'ultima sessione di ballottaggio in cui il Presidente resta eleggibile con la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica del consiglio.

Prende atto la Commissione.

Il presidente CURSI informa che comunicherà al Ministro dello sviluppo economico quanto testé emerso.

IN SEDE REFERENTE

(1974) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 3 febbraio 2010.

Il senatore BUBBICO (PD) interviene brevemente per confermare la disponibilità del suo Gruppo parlamentare ad una rapida approvazione del provvedimento. Alla luce dei recenti contatti intervenuti tra il Governo italiano e la Commissione europea, chiede al rappresentante del Governo se l'Esecutivo intende presentare delle ulteriori proposte emendative ed auspica che non vi sia l'intendimento di estendere il campo di intervento del provvedimento compromettendone una rapida e condivisa approvazione.

Il sottosegretario SAGLIA esprime apprezzamento per l'atteggiamento assunto fino ad ora dall'opposizione e conferma che sono in corso contatti tra il Governo italiano e la Commissione europea, mentre è stato programmato un apposito tavolo per la giornata di giovedì prossimo per

affrontare la situazione della società Alcoa. Non esclude che da tali incontri possano emergere nuove esigenze emendative.

Il presidente CURSI ricorda come il provvedimento interviene in un ambito preciso e ben delineato e che pertanto la Presidenza della Commissione si atterrà a criteri di ammissibilità degli emendamenti particolarmente rigorosi.

La seduta termina alle ore 10,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE ASTORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 174

La 10^a Commissione Industria, Commercio, Turismo

esaminato, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, lo schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (Atto n. 174);

premessi che:

– il presente schema di decreto legislativo costituisce uno dei passi fondamentali con cui il Governo dà piena attuazione alla sua politica in materia di energia nucleare;

– un fondato dubbio di legittimità costituzionale riguarda la legge 99 del 23 luglio 2009 e il presente decreto legislativo che il Governo, sulla base della delega prevista all'art. 25 della predetta legge, si appresta ad adottare. Poiché produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia sono materie di competenza legislativa concorrente, non sembra risolta la questione circa la necessità dell'intesa fra Stato e Regioni per la costruzione ed esercizio di centrali nucleari. Diverse Regioni hanno già impugnato la legge 99 del 2009 e, in particolare, l'art. 25 (delega al Governo in materia nucleare), il quale prevede un potere sostitutivo del Governo in caso di mancata intesa con le Regioni e i diversi enti locali coinvolti, nonché l'art. 26 (Energia nucleare), in quanto ritenuto insufficiente il coinvolgimento (parere non vincolante) della Conferenza unificata nella definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia. Peraltro, la Regione Puglia ha adottato una legge, la n. 30 del 4 dicembre 2009, «Disposizioni in materia di energia nucleare», che vieta l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi in assenza di intese con lo Stato in merito alla localizzazione, e ciò nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione. Altre Regioni si apprestano ad approvare leggi di analogo contenuto;

Considerato che:

– l'impostazione della politica del Governo in materia di energia nucleare appare miope dal punto di vista degli obiettivi, e fondata su falsi presupposti per quanto riguarda costi, tempi di realizzazione e sicurezza, oltre che a rischio di fallimento circa il concreto raggiungimento del risultato finale. Che il ritorno al nucleare sia una strategia perdente è dimostrato dal fatto che a livello mondiale il numero di reattori nucleari non solo non è più aumentato negli ultimi 20 anni, ma si prevede che entro il 2015 ne entreranno in funzione circa 30 mentre ne saranno dismessi più di 90;

– ad oltre venti anni di distanza dal referendum popolare che ha posto fine all'utilizzo dell'energia nucleare, il governo italiano si accinge ad adottare impianti di terza generazione, considerati obsoleti, troppo costosi e insicuri, mentre stanno per arrivare sul mercato quelli di quarta generazione che dovrebbero invece affrontare alla radice il problema della sicurezza e in particolare delle scorie radioattive, favorendo tra l'altro l'abbattimento dei costi;

– la scelta del Governo è in netta antitesi con gli obiettivi di una efficace e lungimirante politica energetica basata su energie rinnovabili ed efficienza e risparmio energetico. Sono del tutto ignorati, peraltro, gli assi portanti del Piano di azione per l'efficienza energetica (2007-2012) adottato dalla Commissione Europea, il cui scopo è giungere ad una riduzione del 20% del consumo di energia entro il 2020. Il piano di azione prevede misure volte ad accrescere l'efficienza energetica di prodotti, edifici e servizi, a migliorare il rendimento della produzione e della distribuzione di energia, a ridurre l'impatto dei trasporti sul consumo di energia, a favorire il finanziamento e la realizzazione di investimenti nel settore, a promuovere e a rafforzare un comportamento razionale in merito al consumo di energia e a potenziare l'azione internazionale in materia di efficienza energetica;

– il contributo del nucleare alla totalità dell'energia consumata nelle attività economiche e sociali (industria, trasporti, habitat, terziario, agricoltura), anche nei Paesi dove è elevata la produzione di energia da centrali nucleari, risulta modesto. In questo senso è interessante osservare l'esempio della Francia, che occupa un posto particolare nel mondo per l'importanza del suo programma nucleare, dove il contributo del nucleare al consumo finale di elettricità è del 67%. Poiché la parte dell'elettricità nel consumo di energia finale è del 20,8%, il contributo del nucleare al consumo di energia finale della Francia è del 13,9%. L'opzione nucleare non offre dunque alcuna riduzione dei rischi legati alla dipendenza petrolifera (aumento dei prezzi, rischio geopolitico, limiti delle risorse mondiali). È pertanto difficile sostenere che l'energia nucleare assicura l'indipendenza energetica della Francia. Passando dalla Francia all'Italia è da escludere che il programma nucleare del Governo contribuirebbe in modo decisivo all'indipendenza energetica dell'Italia. Nel nostro Paese il consumo di elettricità rappresenta il 18,3% del consumo di energia finale. Il governo

italiano ha annunciato che, conformemente al suo progetto, la produzione di origine nucleare dovrebbe assicurare il 25% della produzione totale di elettricità. Ciò significa che, se tale progetto si realizzasse, il contributo del nucleare al consumo di energia finale dell'Italia sarebbe del 4,5%;

– il costo dell'investimento per le otto centrali EPR previste dal progetto governativo è stimato oggi ad una cifra che va dai 40 ai 50 miliardi di euro, che il pubblico dovrà sostenere per realizzare, gestire e infine smantellare le centrali nucleari. Analizzando complessivamente il sistema energetico, ovvero partendo dalla costruzione delle centrali sino anche alla complessa gestione dei rifiuti, si riscontra un notevole incremento nei costi sociali e una scarsa convenienza economica. Investire in una fonte costosa e inaffidabile come l'energia nucleare per produrre il 25% dell'elettricità annullerà i già scarsi finanziamenti a favore dell'efficienza energetica e della ricerca sulle fonti rinnovabili, lasciando l'Italia nella posizione di fanalino di coda in settori strategici dove altri paesi stanno investendo somme ingenti;

– al termine del ciclo di vita della centrale nucleare va considerato anche il costo del suo smantellamento, la bonifica del territorio e lo stoccaggio delle scorie radioattive. A titolo d'esempio per costruire la centrale nucleare Usa di Maine Yankee negli anni '60 sono stati investiti 231 milioni di dollari correnti. Recentemente questa centrale ha terminato il suo ciclo produttivo e per smantellarla sono stati allocati 635 milioni di dollari correnti.

Soltanto per smantellare le quattro vecchie centrali nucleari italiane è stato stimato un costo pari a 2 miliardi di dollari, costo che grava tuttora sulla bolletta elettrica degli italiani. Alla fine del funzionamento delle centrali nucleari, vi sarà inoltre da gestire una nuova quantità considerevole di materiali radioattivi, vale a dire tutti i rifiuti prodotti dallo «smantellamento» delle centrali nucleari, i cui siti rimangono a rischio di radioattività;

– relativamente alla sicurezza negli approvvigionamenti, la fonte primaria dell'energia nucleare è l'uranio naturale che, nel caso della Francia, così come sarebbe anche per l'Italia, è totalmente importato; dunque l'elettricità di origine nucleare non può essere considerata come una «elettricità primaria», prodotta integralmente sul territorio nazionale;

– la realizzazione del programma nucleare previsto dal Governo richiede tempi molto lunghi di avvio ed i primi risultati – se tutto andasse bene – si avrebbero dopo un termine di almeno un decennio. Nel caso del nuovo impianto EPR (Olkiluoto 3) in Finlandia, l'iter è iniziato nel 1998 (a quel tempo erano ancora in ballo due possibili siti), ha attraversato il suo culmine con l'approvazione della nuova centrale da parte del Governo nel maggio del 2002 (la licenza alla costruzione è stata poi rilasciata nel 2005) e si concluderà nel 2010-2011 con la messa in funzione dell'impianto: complessivamente 13-14 anni;

– il nucleare, che richiede la disponibilità di adeguate risorse idriche per il raffreddamento degli impianti, ha in Italia problemi enormi di localizzazione, essendo un territorio fortemente sismico, pervaso dal dissesto

idrogeologico, con spazi fluviali ancor più ridotti e prosciugati per buona parte dell'anno (fenomeno che aumenterà con l'acutizzarsi degli effetti dei cambiamenti climatici) e con zone costiere che sono generalmente sviluppate dal punto di turistico). Dunque la previsione di compensi economici e benefici fiscali non sarà sufficiente per superare la forte e diffusa ostilità dei cittadini e delle istituzioni regionali e locali;

– non esiste ancora una soluzione definitiva, scientificamente convalidata, per il problema delle scorie radioattive. Secondo il progetto del Governo e con l'uso di una terminologia ambigua e fuorviante, queste dovrebbero essere stoccate in un Deposito nazionale nell'ambito di un «Parco tecnologico» individuato dalla Sogin SpA. Le centrali nucleari producono rifiuti (scorie) che rimangono radioattivi per 10.000-100.000 anni e la cui gestione è ancora un capitolo aperto per l'intero occidente. Soltanto gli Usa, dopo oltre 25 anni di studi e dopo aver speso più di 60 miliardi di dollari, hanno realizzato una soluzione definitiva realizzando un deposito in profondità (geologico) in cui stoccare le sole scorie radioattive di II grado, mentre resta ancora incerto il destino delle scorie di III grado (ad alta radioattività) stoccate temporaneamente all'interno delle centrali nucleari;

ribadito che:

– il nucleare costa troppo, non è sicuro, non libera dalla dipendenza energetica in quanto l'Italia non possiede risorse di uranio, aumenterà la militarizzazione del territorio, è una sciagura sotto il profilo ambientale a causa dell'irrisolto problema delle scorie e, non ultimo, la maggioranza degli italiani è contraria;

– la potenza installata in Italia è già superiore alla domanda di energia, anche in momenti di picco e quindi la costruzione di centrali nucleari non risulta assolutamente necessaria;

– le priorità della politica energetica italiana devono essere: efficacia energetica in tutti i settori, politica di trasformazione del sistema di trasporto, utilizzazione razionale ed efficace del gas, sviluppo delle energie rinnovabili. È questa una strategia vincente sul piano dell'economia e dell'occupazione, della sicurezza energetica, dell'ambiente e della cooperazione internazionale, in particolare in ambito mediterraneo. Il potenziale è notevole ed i tempi di redditività degli investimenti diventano più favorevoli a misura che i prezzi dell'energia aumentano;

esprime parere contrario.

120^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CURSI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Seguito dell'esame e rinvio)

Accertata la mancanza del numero legale, prescritto ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, per l'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo concernente la disciplina della localizzazione degli impianti per la produzione di energia nucleare (n. 174), all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il presidente CURSI, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 14,45.

Il presidente CURSI, accertata nuovamente la mancanza del numero legale, sospende la seduta per ulteriori venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15,10.

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore TOMASELLI (PD) esprime forti perplessità sullo schema di decreto in esame che rischia di favorire solamente quelle imprese italiane che hanno realizzato delle alleanze strategiche con le imprese francesi che operano nel settore del nucleare e che stanno promuovendo la tecnologia EPR. A tale proposito, osserva come tale tecnologia, una volta che sarà entrata in funzione nelle centrali italiane, rischia di risultare superata ed evidenzia come gli Stati Uniti stiano puntando allo sviluppo del

nucleare di quarta generazione. Ricorda, inoltre, che, secondo alcuni dati forniti dalla società Terna, il sistema elettrico nazionale risulterebbe caratterizzato da una sovrapproduzione di energia elettrica rispetto alle attuali esigenze del Paese. Soffermandosi quindi, sui diversi ricorsi presentati alla Corte costituzionale da alcune Regioni contro le disposizioni della legge sviluppo in materia di energia nucleare, lamenta la mancata predisposizione, da parte del Governo, di una seria strategia energetica nazionale. Da ultimo, mentre stigmatizza la sensibile riduzione delle risorse e degli incentivi a favore dello sviluppo di energie rinnovabili, per le quali invece la regione Puglia ha raggiunto degli importanti primati, critica la parte dello schema di decreto che conferisce allo Stato la possibilità di esercitare il potere sostitutivo.

Il senatore BUBBICO (PD) interviene brevemente per sottolineare la necessità che il rappresentante del Governo assicuri la propria presenza durante l'esame dello schema di decreto in materia di energia nucleare.

Il viceministro URSO assicura che il Governo continuerà ad essere rappresentato in considerazione dell'importanza del provvedimento all'esame della Commissione.

La senatrice FIORONI (PD) rileva come lo schema di decreto preveda che il Governo predisponga una strategia in materia di energia nucleare nonostante sia tuttora assente un piano energetico nazionale. Richiama, quindi, un recente rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia, nel quale sono state espresse alcune perplessità sugli sviluppi operativi del Governo nel settore energetico, con particolare riguardo all'assenza di chiare scelte sul *mix* energetico. Rileva, inoltre, che il recente protocollo d'intesa Italia-Francia, che dovrebbe realizzarsi con la progettazione e l'avvio di tre reattori nucleari su quattro con tecnologia EPR, proveniente dalla Francia, non lascerà grande spazio ad altri operatori del settore. Si sofferma, quindi, sui ricorsi presentati da alcune Regioni contro le disposizioni della legge n. 99 del 2009 in materia di energia nucleare e lamenta il mancato coinvolgimento nelle procedure autorizzative delle popolazioni locali interessate. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, evidenzia come l'assenza di adeguate risorse finanziarie rischia di comprometterne l'attività. Da ultimo, critica l'affidamento alla Sogin di competenze in materia di *decommissioning*: questa scelta – a suo avviso – costituisce, infatti, uno degli aspetti più delicati in quanto legato al tema del deposito nazionale per le scorie radioattive e agli oneri per il *decommissioning*, che potrebbero gravare anche sulle finanze pubbliche in caso di *default* dell'operatore responsabile della gestione della centrale.

Il senatore BUBBICO (PD), ad integrazione delle osservazioni già svolte nel corso della seduta del 2 febbraio scorso, ricorda l'*iter* che aveva portato all'approvazione dell'articolo 25 della legge sviluppo, cui erano stati presentati dai Gruppi parlamentari dell'opposizione diverse proposte

emendative. Queste ultime, tra l'altro, avrebbero chiarito le incomprensibili ragioni per cui, nel citato articolo, si delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia nucleare con un esplicito riferimento al rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure. Richiama, quindi, la relazione della Ragioneria Generale dello Stato sul provvedimento in esame, che affronta tematiche di straordinaria importanza come quella della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini. Con riferimento all'articolo 8, evidenzia la necessità che, nell'ambito delle procedure, particolarmente complesse, per l'individuazione delle aree idonee ad ospitare delle centrali nucleari, siano maggiormente coinvolte le popolazioni interessate e gli enti locali. In merito all'articolo 9, si sofferma sulla valutazione ambientale e strategica, mentre con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, sottolinea l'assenza di risorse finanziarie e di competenze tecniche necessarie per lo svolgimento dei delicati compiti assegnati a questo nuovo organismo. Critica, inoltre, il fatto che l'autorizzazione unica per la realizzazione di una centrale nucleare contenga in sé anche l'atto autorizzativo all'esercizio dell'impianto stesso. Da ultimo, osserva come non sia pensabile affidare alla Sogin, che è una società privata che attualmente risulta commissariata, un'attività così delicata come la gestione del *decommissioning*. Rileva, infine, che numerose disposizioni dello schema di decreto sembrano fortemente in contrasto con le normative comunitarie, che impongono l'affidamento della vigilanza sul settore dell'energia nucleare ad agenzie terze ed indipendenti.

Il presidente CURSI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta notturna prevista per le ore 21.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 9 febbraio 2010

135^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), il dottor Elio Conti Nibali, presidente, accompagnato dal dottor Emanuele Calvario, consulente per i rapporti istituzionali, e dalla dottoressa Elena Bertusi, funzionario dell'ufficio governance di Reti s.p.a.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il dottor CONTI NIBALI si sofferma sulla situazione previdenziale dei promotori finanziari, illustrando la normativa applicabile, dalla quale a suo avviso si evince che il promotore finanziario è tenuto esclusivamente alla contribuzione INPS, mentre a tale figura è inapplicabile il regime proprio degli agenti di commercio, e quindi l'obbligo di doppia contribuzione ad ENASARCO. La ragione per la quale attualmente, dei circa 60 mila promotori iscritti all'Albo, più della metà sono obbligatoriamente iscritti anche ad ENASARCO risiede unicamente nell'esercitare essi l'attività in qualità di agenti. Nonostante ripetuti pronunciamenti di illegittimità della Corte di Cassazione, in Italia sono invece frequenti i casi di doppio assoggettamento alla contribuzione; casi anche recentemente oggetto di attenzione in sede parlamentare, come avvenuto con una risoluzione approvata nel novembre scorso dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, nella quale si impegna il Governo ad un pronunciamento chiaro e definitivo al riguardo, onde superare inutili e costosi contenziosi. Specifica infine le proposte dell'ANASF finalizzate a superare l'attuale situazione di doppia contribuzione previdenziale della categoria.

Il presidente GIULIANO ringrazia per l'esposizione ed esprime apprezzamento per le problematiche sollevate, ancorché non direttamente connesse al tema dell'audizione. Chiede quindi se l'importo delle contribuzioni risulti comunque maggiore di quello che il promotore dovrebbe versare ove il contributo fosse unico.

Il dottor CONTI NIBALI conferma, atteso che la contribuzione INPS viene totalmente versata. In risposta ad un ulteriore quesito del PRESIDENTE, rileva altresì che dalla contribuzione ENASARCO deriva un piccolo ritorno aggiuntivo ai fini pensionistici, ma solo in casi limitati: poiché infatti all'attività di promotore in genere si accede in età non giovanissima, dopo aver svolto quella di dipendente bancario, i versamenti ENASARCO risultano a fondo perduto, anche in quanto non ricongiungibili ad altri versamenti, fatta salva una prosecuzione a carattere volontario. In risposta ad un quesito specifico del senatore TREU (PD), conferma quindi la non ricongiungibilità dei versamenti all'ENASARCO con altra contribuzione.

Nessun altro senatore ponendo quesiti, il presidente GIULIANO ringrazia nuovamente gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 9 febbraio 2010

147^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Fazio, accompagnato dal dottor Filippo Palumbo, Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167-B) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 11^a. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*) riferisce sulle parti introdotte dalla Camera dei deputati, rientranti nella competenza della Commissione, segnalando in primo luogo che all'articolo 2 – che delega il Governo a riorganizzare gli enti vigilati del Ministero del lavoro e della salute – sono stati aggiornati alcuni riferimenti in seguito alla recente istituzione del Ministero della salute.

Ulteriore norma di interesse della Commissione è quella contenuta nell'articolo 22, in materia di età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, il quale, introdotto dal Senato nell'ambito del disegno di legge n. 1167-A, è stato successivamente modificato nel corso

dell'esame presso la Camera in terza lettura, senza modificare comunque l'impostazione approvata nel corso dell'esame presso il Senato.

In particolare, in base al testo dell'Atto Senato 1167-A, si ricorda che tale disposizione interviene sui requisiti richiesti ai fini dell'età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), modificando la relativa disciplina recata dall'articolo 15-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992: si prevede la possibilità per i dirigenti medici del S.S.N., su istanza dell'interessato, di richiedere il collocamento a riposo, in luogo del compimento dei 65 anni più l'opzione per l'ulteriore biennio, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, esclusi quindi i periodi di contribuzione figurativa. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni, e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti.

In base alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, ora contemplate nell'ambito dell'Atto Senato 1167-B, l'applicazione della disposizione sopra descritta viene estesa anche ai dirigenti medici del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (comma 1 dell'articolo 22). Inoltre, ai sensi del comma 3, tali disposizioni di cui all'articolo 15-*nonies*, come modificato, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario in servizio alla data del 31 gennaio 2010.

Il comma 2 del medesimo articolo 22 aggiunge un periodo all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, prevedendo che, ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro per un periodo minimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, i dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Osserva che, pur essendo stato soppresso nel comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 il riferimento alla salvezza dell'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, tale disposizione si intende che rimane cogente per ciò che attiene alla facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, compresi i dirigenti del Servizio sanitario nazionale, di rimanere in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

Dopo aver osservato che, a suo avviso, la disposizione illustrata si rivelerà a favore dei giovani medici, contrariamente a quello che da più parti si paventa, per completezza ricorda che, in base all'articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 (cosiddetto decreto Brunetta, convertito dalla legge n. 133 del 2008, successivamente modificato dal decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), i dirigenti medici responsabili di struttura complessa sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma che prevede la facoltà, da parte della pubblica amministrazione, di poter risolvere unilateralmente il contratto di lavoro al compimento del quarantesimo anno di contribuzione previdenziale.

Si segnala inoltre che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata soppressa la disposizione, introdotta dall'articolo 3 nell'Atto

Senato 1167-A, concernente i direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Infine, l'articolo 47, finalizzato ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera, al comma 1, incrementa di 120 milioni di euro per il solo anno 2010 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229 (articolo 5), recante disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone sulla copertura degli oneri recati dal precedente comma 1, stabilendo che ad essa si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge finanziaria per il 2008 per l'anno 2010. Il citato comma 361 autorizzava la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti.

Sulla base delle considerazioni esposte, invita la Commissione ad approvare un parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in discussione generale, si procede alle dichiarazioni di voto in ordine alla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La senatrice BASSOLI (*PD*) dichiara che il proprio Gruppo si asterrà poiché, indipendentemente dagli aspetti di merito segnalati dal relatore, le disposizioni di competenza della Commissione sono inserite all'interno di un contesto normativo caratterizzato dalla trattazione di materie tra loro assai eterogenee, anche con la previsione di ampie deleghe affidate al Governo.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro della salute, in relazione all'affare assegnato relativo al contributo propositivo per lo sviluppo e l'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale in ordine ai rapporti tra Stato e Regioni, alla riconsiderazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei *Diagnosis-related group* (DRG) e alla riorganizzazione degli organi di consulenza del Ministero della salute (AIFA, Consiglio superiore di sanità ed Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS)

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che, su proposta del senatore Cosentino a cui hanno aderito tutti i Gruppi, è stata richiesta al Presidente del Senato l'assegnazione dell'affare in titolo - che costituisce per la Commissione l'occasione per aprire un dibattito rilevante su questioni centrali per il futuro del Servizio sanitario nazionale - ringrazia il ministro Fazio al quale cede la parola.

Il ministro FAZIO, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito, si sofferma in primo luogo sul rapporto tra la Stato e le Regioni, alla luce del binomio tra sanità e federalismo. La riforma costituzionale del 2001 ha definito il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia sanitaria, con lo Stato garante dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e le Regioni responsabili della loro effettiva applicazione. Alla base di tale scelta, vi è il principio di sussidiarietà che esige di avvicinare il più possibile le decisioni al territorio e alle comunità locali. Peraltro, l'attuazione della funzione di garanzia per i LEA ha richiesto l'utilizzo di strumenti valutativi per rilevare le disuguaglianze della domanda e dell'offerta, disuguaglianze ancora molto consistenti nei vari ambiti regionali. Anche per questo motivo, si evidenzia la necessità di promuovere e garantire l'equità del sistema.

D'altro canto, l'evoluzione federalista in atto ha innovato il Servizio sanitario nazionale sia sul versante della programmazione, sia sulle modalità di articolazione dei diversi livelli di governo, nazionale, regionale e locale.

Un ulteriore aspetto di centrale importanza è legato alla definizione dei costi *standard*, definizione che presuppone che nelle Regioni siano sviluppati sistemi di controllo e di contabilità analitica, superando carenze di dati sui flussi di produzione e dei sistemi regionali. La fase attuativa della legge sul federalismo fiscale, n. 42 del 2009, vedrà il Governo e le Regioni impegnati in tavoli tecnici per l'esatta definizione dei costi *standard*, in modo da considerare i fabbisogni finanziari delle varie Regioni. In particolare, si tratta di incoraggiare buone pratiche per l'uso efficiente dei fattori di produzione dei servizi sanitari e per l'appropriatezza dei percorsi di cura.

Per quanto concerne il rapporto pattizio tra Stato e Regioni, articolato attraverso accordi, intese o patti per la salute, fin dal 2001 furono stabiliti due principi fondamentali: in primo luogo, quello in base al quale ogni livello di governo è responsabile delle proprie scelte e degli eventuali er-

rori; in secondo luogo, il principio che prevede che una quota nella assegnazione annuale delle risorse sia considerata premiale e quindi erogata solo a seguito di una verifica. Il nuovo Patto per la salute per il triennio 2010-2012 si muove nella direzione indicata, individuando le scelte strategiche della politica sanitaria del prossimo triennio: miglioramento della prevenzione, riorganizzazione delle cure primarie, promozione del governo clinico, potenziamento delle reti per le malattie rare e per i trapianti, diffusione dell'integrazione socio-sanitaria, promozione del ruolo dei cittadini e delle associazioni nel controllo delle prestazioni e migliore qualificazione del personale.

Nell'ambito di tali scelte, dovranno essere conseguiti una maggiore equità di trattamento e di accesso ai servizi, la cura delle persone più deboli, la diffusione delle cure palliative e della terapia per alleviare il dolore, nonché una gestione più efficiente dei servizi sanitari.

Dopo aver ricordato che per la nuova definizione dei LEA è in corso di predisposizione un documento, si sofferma sul progetto per una nuova misurazione e classificazione dei *Diagnosis-related group* (DRG), nell'ottica di una maggiore semplificazione che tenga comunque conto dei gruppi di diagnosi clinicamente significativi, delle esperienze già maturate e di una maggiore precisione nel sistema di pesatura.

Infine, fornisce alcuni ragguagli in merito alla riorganizzazione degli enti di consulenza del Ministero della salute, nel rispetto dei criteri di delega stabiliti dall'articolo 2 del disegno di legge n. 1167-B, attualmente all'esame del Senato. Coglie l'occasione per segnalare la differenza tra quelli che sono enti esterni, con personalità giuridica autonoma rispetto al Ministero, quali l'AIFA e l'AGENAS e, ad esempio, il Consiglio Superiore di Sanità, istituito all'interno del Ministero.

Il PRESIDENTE avverte che i senatori Calabrò e Cosentino, in qualità di relatori, sono incaricati di proporre, anche nell'ambito delle prossime riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, le modalità di prosecuzione dell'affare assegnato, all'interno del quale si inserisce l'odierna audizione.

Il senatore COSENTINO (PD) chiede al Ministro alcuni chiarimenti sulla definizione dei costi *standard*, definizione che, a suo giudizio, dovrebbe tener conto anche della diversa quantità di prestazioni sanitarie nelle varie Regioni, senza correre quindi il rischio di prevedere parametri arbitrari. Inoltre, per quanto riguarda i piani di rientro, se inizialmente tali strumenti erano proposti dalle Regioni e sottoposti poi alla verifica del Governo e dei diversi tavoli tecnici, ora si sta assistendo ad una presa di responsabilità diretta da parte delle stesse Regioni, senza peraltro disporre di criteri per valutare la qualità e l'efficacia dei piani di rientro.

La senatrice BASSOLI (PD) chiede a che punto è l'elaborazione del nuovo documento sui LEA, nonché una valutazione sui criteri di misurazione di qualità e quantità delle prestazioni, premessa fondamentale per

l'individuazione dei costi *standard*. Su questo argomento, infatti, oltre alle analisi per gruppi di prestazione, occorrerebbe capire se vi è la volontà politica di riequilibrare i vari sistemi sanitari regionali.

Il senatore BOSONE (*PD*), dopo aver evidenziato l'importanza di alcune iniziative legislative all'esame della Commissione, aventi ad oggetto le malattie rare e la responsabilità professionale dei medici – per le quali auspica un impegno del Governo – ritiene che, a dieci anni dalla sua entrata in vigore, occorrerebbe aprire una riflessione sul mutato assetto di competenza tra lo Stato e le Regioni dopo la modifica del titolo V della Costituzione, per comprendere se i benefici sono superiori ad eventuali conseguenze negative.

Nel condividere l'esigenza di una nuova classificazione dei DRG, rileva che tale sistema risulta asettico perché si limita a remunerare le prestazioni, prescindendo dalla loro qualità. Per tale motivo, servirebbe l'introduzione di indici che misurino la qualità delle prestazioni anche per incoraggiare gli ospedali ad un miglioramento delle varie pratiche sanitarie. Infine, chiede maggiori ragguagli sia sulla riforma dell'Istituto Superiore di Sanità sia sulla possibilità di istituire un fondo integrativo a sostegno dell'integrazione socio-sanitaria.

Il senatore DI GIACOMO (*PdL*), anche sulla base dell'esperienza della regione Molise, non concorda sul fatto che la stesura dei piani di rientro sia stata affidata alle Regioni che, al contrario, molto spesso sono state obbligate ad intervenire all'interno di una cornice predefinita di criteri ed obiettivi, per lo più indicati dal Dicastero dell'economia. Di fronte a questa circostanza auspica una rimodulazione dei piani di rientro in modo che il perseguimento dei vincoli finanziari non si risolva a discapito della qualità dell'assistenza.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) richiama l'attenzione sull'esigenza di individuare controlli che misurino l'effettivo bisogno di salute da parte dei territori, ma anche sistemi di misurazione dei bilanci delle regioni, non solo di quelle chiamate ad osservare i piani di rientro. Infatti, accanto al tutoraggio economico, si ravvisa l'urgenza di un tutoraggio di carattere sanitario che chiama in causa, in primo luogo, il livello centrale di governo. Infine, nel condividere l'approccio illustrato dal Ministro per una riforma dei DRG, richiede maggiori elementi informativi su un eventuale trasferimento di alcune prestazioni dall'ambito ospedaliero a quello ambulatoriale.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) chiede se, oltre al criterio del costo *standard*, si terrà conto anche del numero delle prestazioni, visto il grado di differenziazione esistente tra le Regioni. Concorda poi su quanto già rilevato da altri senatori sul fatto che il necessario controllo della spesa si accompagni anche ad una verifica degli assetti organizzativi, in quanto andrebbe assicurato un attento controllo della qualità delle prestazioni.

Sollecita ulteriori ragguagli sia in merito ai progetti di formazione sia alla modifica dei criteri di riparto dei fondi sanitari.

Il ministro FAZIO, con riferimento alla definizione dei costi *standard*, osserva che accanto a criteri analitici *ex ante* dovrebbero essere impiegati indicatori che identificano le migliori pratiche in modo che vi sia una definizione *ex post* di tali costi. In quest'ottica è stato individuato un diverso paniere, composto da trenta indicatori di appropriatezza, non solo tra le Regioni, ma tra le diverse ASL: tali indicatori sono stati già utilizzati nelle Regioni coinvolte nei piani di rientro dei disavanzi, con il coinvolgimento dell'AGENAS.

Per quanto concerne poi i piani di rientro, a partire da quello riguardante la regione Abruzzo, si è provveduto a nominare due subcommissari, uno preposto al rispetto dei vincoli finanziari e l'altro, invece, incaricato di seguire le ricadute di ordine strutturale ed organizzativo derivanti dall'adozione di tale strumento. Ciò dimostra l'impegno del Governo e del Ministero della salute verso la fase programmatica: in tal senso, la legge istitutiva del Ministero della salute, attraverso la previsione del concerto con il Ministero dell'economia, si sta rivelando particolarmente utile.

Dopo aver confermato che è in corso di elaborazione un nuovo documento per i LEA, sottolinea l'impegno del Governo verso l'integrazione socio-sanitaria che in futuro si rivelerà cruciale visto il progressivo invecchiamento della popolazione. La riforma dell'Istituto Superiore di Sanità, inoltre, sarà orientata al fine di distinguere l'attività di ricerca da quella di sanità pubblica, mentre per i DRG occorre, a suo parere, una forma premiale e dinamica di accreditamento, struttura per struttura e mutevole nel tempo.

Ritiene poi che l'assetto di competenze tra lo Stato e le Regioni che si è configurato a partire dal 2001 ha dato buoni frutti che potranno essere mantenuti anche grazie all'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale con cui verrà sancito il fallimento politico di quelle Regioni colpevoli di offrire una sanità inefficiente. Tra le varie iniziative legislative, all'esame delle Commissioni parlamentari, segnala come prioritaria quella riguardante la responsabilità professionalità dei medici.

In merito alla definizione dei fabbisogni sono già esistenti criteri generali di identificazione, nella convinzione che la sanità migliore sia quella che costa di meno: in tale ottica, il Governo sta ricercando l'utilizzo di indicatori e di sistemi che consentano un effettivo monitoraggio, anche per quanto attiene alla quantità ed alla qualità delle prestazioni.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver sottolineato la necessità che la Commissione possa essere messa nelle condizioni di conoscere i nuovi indicatori di appropriatezza cui ha fatto cenno il ministro Fazio, nel rilevare come il dibattito si sia rivelato particolarmente prezioso, dichiara chiusa l'audizione, ringraziando nuovamente il Ministro per la sua disponibilità.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 9 febbraio 2010

154^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Franco Bonanini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre (n. 59)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*), prima di entrare nel merito della proposta di nomina in titolo, richiama le caratteristiche orografiche e naturali del Parco nazionale delle Cinque Terre e la sua vicenda istitutiva.

Dopo averne illustrato il *curriculum*, che evidenzia il sicuro possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, propone quindi l'espressione di un parere favorevole alla nomina del dottor Franco Bonanini a Presidente dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di esprimere parere favorevole.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole sulla proposta di nomina osservando che il candidato possiede senz'altro i necessari requisiti di esperienza e professionalità.

Il senatore GRILLO (*PdL*) dichiara il voto favorevole sulla proposta di nomina.

Il presidente D'ALÌ si associa alla dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di nomina del dottor Bonanini.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori ALICATA (*PdL*), PORETTI (*PD*) (in sostituzione di Bonino), D'ALÌ (*PdL*), DE LUCA (*PD*), DELLA SETA (*PD*), GRILLO (*PdL*) (in sostituzione di Dell'Utri), DIGILIO (*PdL*), FERRANTE (*PD*), FLUTTERO (*PdL*), GALLONE (*PdL*), LEONI (*LNP*), MAZZUCONI (*PD*), MOLINARI (*PD*), MONTI (*LNP*), NESSA (*PdL*), ORSI (*PdL*) e RANUCCI (*PD*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Bonanini è approvata con 17 voti favorevoli.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame dell'atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il relatore, senatore FLUTTERO (*PdL*), esprime osservazioni favorevoli sullo schema di decreto in titolo, formulando alcuni rilievi.

In particolare, con riferimento all'articolo 2 ritiene opportuno definire una chiara distinzione tra «rifiuti radioattivi» e «combustibile esausto», in quanto mentre per il materiale contaminato di varia natura non è ipotizzabile un futuro riutilizzo, per quanto riguarda il combustibile esausto è ipotizzabile un futuro riutilizzo nel ciclo combustibile degli impianti di quarta generazione. E' opportuno che la definizione di operatore non precluda la necessaria flessibilità finalizzata allo sviluppo di forme consortili, inclusa la possibilità di trasferimento delle quote di partecipazione. Sempre all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), l'Agenzia per la sicurezza nucleare viene definita con riferimento di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sommando le competenze e gli scopi previsti dalla richiamata legge e dallo schema di decreto legislativo in esame emergono perplessità rispetto all'adeguatezza dell'Agenzia in termini di risorse umane e risorse finanziarie previste. La consistenza delle risorse indicate è particolarmente rilevante nella fase di avvio, di costruzione della compagine interna di lavoro, di elaborazione delle metodologie e delle tecniche di valutazione, di necessaria acquisizione di informazioni e conoscenze. In fase di avvio appare inoltre necessario il coordinamento con le altre autorità ed agenzie

europee e la possibilità che il personale possa usufruire di periodi di formazione presso queste stesse agenzie al fine di ridurre i tempi di apprendimento.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, andrebbe chiarita la natura legale del documento programmatico, definito «Strategia del Governo in materia nucleare» ed il suo grado di vincolatività. È necessario chiarire meglio il significato del concetto «consistenza degli impianti nucleari» e specificare le conseguenze del mancato rispetto dei tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio a tutela degli operatori che intendono investire. E' opportuno inserire tra gli obiettivi strategici anche la riduzione delle emissioni inquinanti. Sempre al comma 1 è opportuno attribuire al solo Ministero dello sviluppo economico la responsabilità di predisporre il documento programmatico relativo alla strategia nucleare, prevedendo una efficace modalità attraverso la quale acquisire i pareri degli altri Ministeri interessati, accogliere o respingere con motivazione le modifiche proposte. Il documento programmatico che il Governo deve adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, indica anche la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare il *target* prefissato di potenza da installare. È necessario che ciò avvenga di concerto con il Gestore della rete di trasmissione nazionale, in quanto soggetto responsabile dello sviluppo della rete elettrica. La sua partecipazione alla formulazione delle proposte di adeguamento della rete agli obiettivi che la strategia nucleare fissa in termini di potenza da installare è essenziale per due ragioni: serve a valutare correttamente la fattibilità degli adeguamenti proposti ed è indispensabile per operare un raccordo tra questi e la pianificazione degli interventi svolta da Terna S.p.A. nel quadro del piano di sviluppo della rete, approvato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico. Con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera *c*), si raccomanda di indicare anche i benefici attesi in termini di riduzioni degli inquinanti chimico-fisici ed alla lettera *h*) di meglio chiarire in che modo la strategia del Governo in materia nucleare può definire i parametri delle compensazioni, nonché i benefici attesi per il sistema industriale italiano, valutando la possibilità, nel rispetto della legislazione commerciale internazionale, di fissare di parametri minimi di commesse nazionali. Complessivamente l'articolo 3 appare forse troppo dettagliato, sia per le tematiche tecniche, oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sia per le tematiche di politica industriale circa la realizzazione di accordi e alleanze, che sono il risultato di azioni successive alla ripresa del settore, sia di previsione delle necessità, che non sono facilmente programmabili *a priori*. Questa puntuale programmazione era necessaria quando la produzione di energia elettrica era nazionalizzata, ma lo è assai meno nella situazione attuale di liberalizzazione. Considerato che tale definizione della strategia nucleare non pare indispensabile e che i suoi tempi di stesura appaiono difficilmente rispettabili, sarebbe il caso di semplificare l'articolato per non creare ritardi alla ripresa del settore.

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, andrebbe fissato un termine preciso entro il quale il Ministero dello sviluppo economico emana il decreto contenente i requisiti degli operatori. All'ultimo capoverso è necessario chiarire se il pieno controllo delle attività di disattivazione degli impianti nucleari rimane in capo agli operatori nel momento in cui, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si affida l'attività di disattivazione degli impianti alla SOGIN S.p.A. Con riferimento all'articolo 7 è opportuno valutare, in analogia con quanto accade in altri Paesi, tra i quali la Francia, la possibilità che venga individuata una diversa struttura dello Stato con il ruolo di supporto tecnico dell'Agenzia di Sicurezza Nucleare (il cosiddetto TSO - *Technical Support Organization*) che operi a supporto delle relative attività di analisi finalizzate al rilascio delle autorizzazioni. Lo sviluppo e l'adattamento a specifici requisiti di metodi di analisi progettuale e la verifica dei requisiti radioprotezionistici - solo per citare due dei tipici compiti che ricadono tra le incombenze dell'Agenzia - richiedono notevoli attività tecniche e scientifiche che non è opportuno demandare alla stessa Agenzia. Essa deve, viceversa, qualificarsi come struttura dello Stato efficace nell'uso di moderni strumenti di analisi per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari, per la certificazione dei siti, per l'autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione e al parco tecnologico e la per certificazione del proponente. La neo-costituita Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) potrebbe essere la struttura dello Stato destinata a svolgere il compito di TSO delineato dall'articolo 37 della legge n. 99 del 2009. Con riferimento all'articolo 7, comma 1, richiama l'articolo 25, comma 2, lettera i) della legge 23 luglio 2009, n. 99, e ritiene che l'espressione: «tenendo conto delle approvazioni...» relativa ai requisiti ed alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, debba essere sostituita con la seguente: «siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia della sicurezza nucleare.» Nello stesso comma è opportuno fissare un termine preciso entro il quale l'Agenzia procede alle verifiche per la predisposizione del rapporto preliminare. Andrebbe chiarita l'incertezza riguardo alla convergenza o meno tra le scelte del CIPE e le tipologie di impianti valicabili e se il soggetto competente a deliberare a tale proposito deve essere l'Agenzia o questa si limita a dare un parere vincolante ad altro soggetto competente a deliberare formalmente. La bozza di decreto prevede che l'Agenzia su richiesta dell'operatore proceda alle verifiche sulla sicurezza degli impianti proposti, accerti la rispondenza a standard AIEA e linee guida AEN-OCSE tenendo conto delle approvazioni già concesse secondo la formulazione della legge 99. E' necessario chiarire se il CIPE esercita ancora la competenza prevista; quale è il ruolo dell'Agenzia e chi è responsabile della verifica/validazione degli impianti. E' opportuno considerare che la direttiva 2009/71/Euratom, da recepire entro il 2011, prevede un rafforzamento della responsabilità nazionale riguardo la sicurezza degli impianti. Il quadro normativo e organizzativo nazionale deve attribuire univocamente la responsabilità per l'adozione dei requisiti nazionali di sicurezza e per la predisposizione di un sistema di concessione

di licenze. Con riferimento all'articolo 8, in considerazione del fatto che gli impianti di elettrogenazione nucleare non producono emissioni gassose da combustione, non si comprende l'utilità del parametro relativo alla qualità dell'aria, a meno che la considerazione sia relativa al caso della realizzazione di un impianto nucleare in concomitanza alla disattivazione di uno o più impianti di generazione elettrica a combustione nella stessa area. Parimenti risulta non comprensibile il parametro relativo ai fattori climatici, in quanto le dinamiche che presiedono alla definizione del clima non sono in alcun modo interessate dalla presenza in un'area di impianti nucleari. Con riferimento all'articolo 9, comma 2, al fine di garantire maggiore coerenza ed efficacia alla procedura si ritiene utile che il Ministero dell'Ambiente curi lo svolgimento della consultazione pubblica con un gruppo di lavoro che comprenda anche esperti del Ministero degli affari esteri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al comma 5 non risulta chiaro che cosa si intenda per «aggiornamenti» e la difficoltà di prevedere in modo puntuale oggi quale possa essere l'evoluzione tecnologica degli impianti e degli strumenti di analisi e misura ambientale suggerisce di eliminare il comma stesso. Con riferimento all'articolo 10, comma 3, è opportuno definire un termine preciso entro il quale il Ministero dello sviluppo economico, sentiti gli altri Ministeri interessati e l'Agenzia, emana il decreto con il quale si identificano analiticamente i dati e le informazioni relativi a ciascun sito. Alla lettera *b*) dello stesso comma 3 è necessario chiarire cosa si intenda per «titolarità» del sito destinato all'installazione dell'impianto, tenendo conto che non è verosimile pensare che in pendenza di certificazione sia logico acquistare un sito. Nel caso in cui con il termine «titolarità» si voglia proprio intendere la proprietà dell'area e non anche solo il possesso o l'acquisizione di altri diritti reali sull'immobile, si potrebbe disporre che l'operatore stipuli, nel periodo antecedente all'istanza di certificazione, dei contratti preliminari di acquisto dei terreni, sottoposti alla condizione sospensiva dell'ottenimento della certificazione. In tal modo, si assicurerebbe una relazione giuridica dell'operatore con l'area individuata e, allo stesso modo, si eviterebbe a quest'ultimo di compiere un investimento ad alto fattore di rischio.

All'articolo 10, comma 3, lettera *c*), si suggerisce di rendere più ampia l'indicazione delle tipologie dell'installazione in quanto le successive indagini tecniche ed ambientali potrebbero condurre l'operatore a scelte diverse, coerenti con le indicazioni emerse dalle indagini.

Con riferimento all'articolo 10, comma 3, lettera *e*), è necessario chiarire le modalità di accesso ai siti per l'effettuazione delle indagini che possono essere più o meno invasive, ma che richiedono tuttavia la possibilità giuridica di un corretto e pacifico accesso su proprietà privata. La mancanza di tale possibilità restringerebbe il campo delle aree sulle quali richiedere la certificazione ai soli siti di proprietà, creando disparità tra diversi potenziali investitori e rafforzando l'idea che i siti siano già definiti in base alla disponibilità in proprietà da tempo disponibili. Qualora

l'operatore non abbia la titolarità di un'area potenzialmente idonea ad ospitare il sito, è necessario prevedere l'opportunità di accedere comunque all'area identificata per essere in grado di produrre la documentazione attestante le indagini tecniche effettuate, nei termini previsti dal decreto. In questo caso, l'Autorità competente, su richiesta dell'operatore, potrebbe emanare un provvedimento di autorizzazione di accesso all'area per consentire le indagini all'operatore e, allo stesso tempo, un adeguato indennizzo al proprietario dell'area. Una possibile soluzione per superare una situazione che potrebbe assumere una certa rilevanza, data la presumibile iniziale difficoltà e diffidenza, a consentire l'utilizzo delle aree a fini nucleari, seppur pacifici, potrebbe rinvenirsi nell'istituto dell'occupazione temporanea, disciplinata all'articolo 49 del Testo unico n. 327 del 2001. Il provvedimento amministrativo dell'occupazione temporanea (emanato dall'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma) consentirebbe per l'appunto di utilizzare, per un periodo determinato, il fondo allo scopo di verificare con le dovute indagini l'idoneità dello stesso alla localizzazione di un sito nucleare, senza però espropriare il proprietario dell'immobile che verrebbe chiaramente indennizzato per la limitazione al godimento del suo bene. Il provvedimento dovrebbe prevedere che l'Autorità espropriante possa disporre l'occupazione temporanea di un'area non soggetta al procedimento espropriativo, se ciò risulti necessario all'esecuzione di lavori. Naturalmente, l'applicazione del predetto istituto richiede un'interpretazione estensiva della categoria «lavori», includendo anche quelle attività di indagine e di verifica sottese alla potenziale esecuzione di un'opera di pubblica utilità, quale potrebbe essere considerata la realizzazione di centrali nucleari, a seguito, in particolare, della pubblicazione della strategia energetica nazionale. Gli operatori interessati, pertanto, potrebbero inoltrare la richiesta del provvedimento amministrativo nei quaranta giorni successivi al termine previsto dall'articolo 9, comma 4, dello schema di decreto. In tal caso, il termine di novanta giorni per la presentazione dell'istanza di certificazione del sito verrebbe prorogato e fatto decorrere dall'ottenimento del provvedimento che permette l'accesso all'area e le dovute indagini. In questo caso si rende necessaria un'ulteriore modifica al testo normativo, giacché l'istanza di certificazione dei siti non dovrebbe richiedere la titolarità del sito in capo all'operatore ma ritenere sufficiente, per questa determinata fase, solo le risultanze positive delle indagini. L'operatore, infatti, solo a seguito di un parere positivo di certificazione del sito da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e dell'emanazione del decreto di approvazione del Ministero dello sviluppo economico che dichiara il sito di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di protezione e vigilanza, procede ad acquisire la titolarità dell'area nelle modalità consentite dalla legge.

Con riferimento all'articolo 10, comma 3, lettera *f*), si raccomanda che la valutazione preliminare di sicurezza sia strutturata in modo da consentire agli operatori di valutare l'impiego di diverse tecnologie al fine di

individuare la più adeguata alle caratteristiche del sito. Si segnala che il procedimento amministrativo previsto alla lettera *f*) è relativo alla VAS e non è riconducibile alla materia trattata nell'articolo 10.

Con riferimento all'articolo 11, comma 9, è necessario disciplinare il caso in cui il sito sottoposto a certificazione non sia ancora di proprietà del richiedente prima di attribuirne allo stesso la titolarità. È necessario prevedere la possibilità di trasferire la titolarità dei siti autorizzati ad operatori diversi da quelli che hanno presentato l'istanza, purché in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5.

All'articolo 11, comma 11, pur comprendendo la volontà del Governo di accorciare i tempi della realizzazione degli impianti, raccomanda di sostituire il termine di ventiquattro mesi di efficacia del decreto di certificazione, con almeno sei anni, sia perché le operazioni di negoziazione dei contratti necessitano di tempi spesso piuttosto ampi, sia perché un sito certificato come idoneo per soli ventiquattro mesi è poco rassicurante. Quasi che dopo pochi mesi possa perdere le caratteristiche che hanno consentito di certificarlo. Conseguentemente la possibilità di proroga, prevista al successivo comma 12, deve essere consentita per un periodo di almeno il 50 per cento di quello previsto per la prima validità di certificazione.

All'articolo 12, comma 1, andrebbero incluse tra le attività preliminari da autorizzare anche la preparazione del sito.

Con riferimento all'articolo 13 è opportuno definire un termine preciso entro il quale il Ministero dello sviluppo economico, sentiti gli altri Ministeri interessati e l'Agenzia, emana il decreto con il quale si identificano analiticamente i dati e le informazioni relativi a ciascun sito. Propone inoltre di abrogare, all'articolo 13, comma 2, lettera *g*), le parole: «III. Manuale operativo» in quanto non è tecnicamente possibile predisporre tale strumento prima che l'impianto sia realizzato e sottoposto alle prove funzionali. All'articolo 13, comma 7, la normativa richiamata non annovera tra le categorie di impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) gli impianti nucleari. La ampia ed approfondita procedura prevista per la VIA è elemento di garanzia per quanto attiene alle valutazioni di tipo ambientale. La eventuale sovrapposizione di una procedura AIA potrebbe creare un quadro di analisi ambientale di complessa interpretazione, fonte di possibili equivoci e fraintendimenti. All'articolo 13, comma 13, lettera *d*), andrebbe definita, oltre la decorrenza e la durata dell'autorizzazione, anche la periodicità delle opportune revisioni. Al comma 14 devono essere definiti i tempi entro i quali l'Agenzia deve rilasciare agli operatori gli atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari. All'articolo 14, comma 3, la misura che prevede che pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica il costante miglioramento della sicurezza nucleare, appare eccessivamente indefinita. Di norma, infatti, un contratto viene stipulato sulla base dello stato dell'arte e delle migliori tecnologie conosciute al momento. In caso di migliorie sopravvenute in corso d'opera, queste possono essere realizzate a condizione della loro fattibilità tecnica ed economica. Un rischio di modifiche troppo onerose, non sufficientemente prevedibili al momento del-

l'autorizzazione, ovvero non compensate con misure contrattuali, come una proroga dell'autorizzazione all'esercizio, può frenare in modo consistente la scelta degli investitori. Può viceversa essere incentivante prevedere la possibilità di procedure di autorizzazione agevolate nel caso di trasformazioni di impianti da terza a quarta generazione ovvero per la realizzazione di impianti aggiuntivi di quarta generazione a fronte di piani di dismissione di impianti in esercizio, non adeguatamente aggiornabili.

Con riferimento all'articolo 15, si raccomanda che l'Agenzia utilizzi le informazioni fornite dai titolari delle autorizzazioni nella predisposizione della relazione al Parlamento prevista all'articolo 29 comma 4 della legge 23 luglio 2009 n. 99. Al comma 3, si richiede di aggiungere ai soggetti cui inviare il rapporto dei singoli titolari di autorizzazione le competenti commissioni parlamentari.

All'articolo 16, è previsto che il Ministero dello sviluppo economico individui con decreto degli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi non dipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica. Appare poco chiara la tipologia degli eventi che possono produrre un ritardo coperto, i costi ed il tempo per cui è garantita la copertura. Sarebbe inoltre opportuno estendere tale copertura ai casi di interruzione dell'esercizio per motivi indipendenti dal titolare della autorizzazione unica. All'articolo 18, comma 1, si segnala l'incongruità dell'attribuzione al titolare dell'autorizzazione della responsabilità della gestione dei rifiuti radioattivi per tutta la durata della vita dell'impianto. Quindi anche quando questi siano già stati conferiti al deposito nazionale, gestito dalla Sogin s.p.a. come previsto dagli articoli 24 e 25. Limitante appare la prescrizione al titolare dell'autorizzazione unica di stoccare nel sito dell'impianto i rifiuti radioattivi ed il combustibile esausto. Pur nel rispetto della normativa vigente vi sono diverse modalità per lo stoccaggio temporaneo che ogni operatore deve poter scegliere.

All'articolo 18, comma 2, nell'ambito delle fasi di gestione dei rifiuti operazionali, raccomanda di distinguere tra quelle prescritte dall'Agenzia relative allo smaltimento ed all'immagazzinamento presso il deposito nazionale e quelle lasciate alla libera scelta dell'operatore quali l'opzione del riprocessamento e dell'impianto nel quale effettuarlo.

All'articolo 19, segnala come la prassi internazionale assegni l'attività di disattivazione degli impianti al titolare dell'autorizzazione unica. Peraltro all'articolo 13, comma 2, lettera l), l'operatore è tenuto a presentare uno studio preliminare di disattivazione dell'impianto. Al fine di evitare una deresponsabilizzazione dell'operatore si consiglia di valutare la possibilità che la responsabilità dell'impianto a fine vita resti in carico al titolare dell'autorizzazione unica, che svolge, anche avvalendosi di Sogin s.p.a. e sotto la sorveglianza dell'Agenzia, tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi. In alternativa, suggerisce che l'operatore abbia il diritto, oltre che di formulare la previsione iniziale, anche di partecipare in contraddittorio con la Sogin alla definizione finale del costo e che sulla stima della Sogin sia

prevista la verifica di congruità da parte di un qualificato soggetto con caratteristiche di terzietà, ad esempio l'Agenzia. Sempre allo stesso articolo 19, comma 5, desta preoccupazione la indeterminatezza del fondo per il *decommissioning* degli impianti, che, secondo tale norma, potrebbero essere rivisto in aumento rispetto a quanto determinato in sede di autorizzazione e di successivi aggiornamenti. Tale prospettiva può generare un freno all'investimento.

All'articolo 20, comma 2, raccomanda di prevedere che l'AEEG determini la misura del contributo periodico acquisendo i pareri della Sogin s.p.a., dell'Agenzia e del titolare dell'autorizzazione unica. Tale misura deve essere aggiornata ogni cinque anni con le stesse modalità utilizzate per determinarla. La misura del contributo periodico viene conseguentemente attualizzata dall'AEEG.

Con riferimento all'articolo 21, suggerisce di integrare i comitati di confronto e trasparenza con un rappresentante di Terna, soggetto che sarà titolare ed esercirà infrastrutture comprese tra le opere connesse autorizzate unitamente all'impianto di produzione e di un rappresentante del Gestore della rete di trasmissione nazionale, soggetto interessato a garantire alla popolazione una corretta informazione, il monitoraggio e il confronto pubblico sulle attività svolte e sull'impatto ambientale delle proprie opere. Sempre all'articolo 21, comma 4, raccomanda di prevedere che il Comitato di confronto e trasparenza sia dotato di una struttura di segreteria organizzativa e di una adeguata sede, in considerazione dell'elevata mole di lavoro attesa per lo svolgimento delle sue funzioni. Andrebbe inoltre valutata l'opportunità di coinvolgere nel comitato anche i Presidenti di Provincia ed i Sindaci limitrofi, così come previsti dall'articolo 22, comma 4.

All'articolo 22, comma 2, lettere *a)* e *b)*, raccomanda di rivedere l'entità del beneficio economico onnicomprensivo tenendo conto delle precedenti normative valide per centrali termoelettriche, ovvero di esempi di compensazioni già definite per impianti termoelettrici di grossa taglia. E' necessario chiarire se il contributo di cui alla lettera *a)* sia da intendersi *una tantum*, suddiviso in quote annuali, come pare più probabile, oppure annuo. In tal caso è necessario porre un tetto al valore totale. Risulta inoltre indispensabile chiarire sempre alla lettera *a)* la fattispecie alla quale si applica la maggiorazione del 20 per cento all'aliquota unitaria di 3.000 Euro/MW fino a 1.600 MW per impianto. Ovvero se tale maggiorazione debba intendersi finalizzata ad incentivare la presenza di più impianti in un unico sito, ad esempio 2 da 1.600 MW, nel qual caso la maggiorazione si applicherebbe ai 1.600 MW del secondo impianto. Se questa fosse la volontà, oltre ad una più chiara definizione della norma raccomanda di aumentare la percentuale di maggiorazione del beneficio, in considerazione delle notevoli economie di scala che l'operatore otterrebbe per tale configurazione impiantistica. Sempre al comma 2, evidenzia la evidente incongruità della attribuzione dell'obbligo di riconoscere i benefici previsti ai soggetti beneficiari di cui al comma 4, non solo al titolare dell'autorizzazione unica, ma anche, in solido, alle imprese coinvolte nella costruzione

o nell'esercizio dell'impianto oggetto di autorizzazione unica. Per quanto riguarda le infrastrutture connesse, verosimilmente elettrodotti, non è coerente la corresponsione di compensazioni proporzionate alla potenza installata né all'energia prodotta, poiché l'entità degli interventi sulla rete necessari non è determinata da questi fattori, ma piuttosto dallo stato della rete nell'area in cui si realizza l'impianto. Inoltre, il potenziamento delle linee esistenti e la realizzazione di nuovi elettrodotti necessari all'evacuazione dell'energia prodotta dall'impianto si estendono su di un'area più vasta rispetto a quella prevista dallo schema di decreto, pertanto le compensazioni dovranno essere corrisposte ad altri enti locali non ricompresi tra quelli previsti. Dovrebbe essere prevista l'esclusione delle infrastrutture energetiche lineari dall'ambito di applicazione delle norme sulle compensazioni ed il rinvio, per queste, alle norme vigenti in materia (articolo 1, comma 5, legge 23 agosto 2004, n. 239). Al comma 4 risulta necessario definire il diritto al beneficio economico riconosciuto alla provincia ove non sia ubicato l'impianto, ma la cui superficie ricada in parte all'interno dell'area compresa nei venti chilometri dal perimetro dell'impianto di produzione, utilizzando il criterio previsto per i comuni limitrofi. Allo stesso articolo 22, comma 5, nell'attribuzione del 60 per cento del beneficio ottenuto a persone residenti ed imprese operanti sul territorio, evidenzia l'opportunità di prevedere il caso in cui il numero di tali soggetti nell'area definita dal raggio di venti chilometri dall'impianto, di cui al comma 4, non sia sufficiente ad utilizzare sotto forma di riduzione di tasse e tariffe l'intero importo e resti un importo residuo. Analoga previsione risulta opportuna anche per quanto riguarda il beneficio di cui al comma 7 dello stesso articolo. Al fine di garantire omogeneità di condizioni ad ogni operatore e pari trattamento a tutti i cittadini e le attività presenti nelle aree interessate dai benefici economici, è opportuno precludere ogni ulteriore forma di trattativa locale. Con riferimento a tutti gli articoli del Titolo III segnala l'opportunità richiamare la distinzione tra «rifiuti radioattivi» e «combustibile esausto», come segnalato alle osservazioni all'articolo 2.

All'articolo 25, se il Governo accoglie l'impostazione suggerita all'articolo 19, con la quale la responsabilità dell'impianto a fine vita resta in carico al titolare dell'autorizzazione unica, che svolge, anche avvalendosi di Sogin s.p.a., tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi, risulta necessario adeguare coerentemente il testo del comma 1.

All'articolo 26, comma 10, raccomanda di valutare il problema dell'accesso ai fondi da parte di Sogin s.p.a. per l'effettuazione delle indagini tecniche previste al fine di individuare l'ubicazione del deposito e del Parco Tecnologico nel rispetto delle modalità previste dall'Agenzia. A tale scopo suggerisce di valutare la possibilità di predisporre la norma così come suggerito per la valutazione dei siti per gli impianti all'articolo 10, comma 3 lettera e).

Con riferimento all'articolo 29 ed a quanto suggerito in merito alla definizione di «combustibile esausto», suggerisce di valutare la possibilità di inserire nella convenzione tra Sogin s.p.a. ed enti locali interessati, una

compartecipazione ai possibili utili futuri nel caso di un riutilizzo del combustibile esausto stoccato presso il deposito nel ciclo di combustione degli impianti di quarta generazione. Tale norma può apparire prematura, ma è utile anche per far comprendere la diversità tra rifiuto e combustibile esausto che possiede ancora un potenziale valore intrinseco.

La campagna di informazione prevista dall'articolo 30 è di fondamentale importanza per il successo del programma nucleare italiano. A tal fine è necessario individuare in modo più chiaro le risorse economiche sulla base delle quali la campagna potrà essere sviluppata. Inoltre, la campagna istituzionale deve iniziare il prima possibile, in modo da colmare il vuoto informativo che caratterizza la fonte nucleare. Al comma 1, raccomanda di individuare strumenti di copertura economico-finanziari della campagna, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili, ovvero con un contributo da parte delle aziende interessate, ricorrendo, come per le compensazioni, all'internalizzazione del costo sociale. Sempre al comma 1, nell'ambito della convenzione prevista per la realizzazione della campagna di informazione raccomanda di coinvolgere una rappresentanza del Parlamento. Con riferimento al comma 2 il programma di comunicazione di cui al comma 1 andrebbe articolato utilizzando sia strumenti dedicati, come *spot* e redazionali, che strumenti di più ampio respiro multi tematici, come ad esempio programmi televisivi di divulgazione scientifica. Inoltre è indispensabile la definizione degli obiettivi e dei contenuti della comunicazione, nonché degli strumenti e delle metodologie necessarie. Devono essere infine verificate le disponibilità di programmi del palinsesto del servizio radiotelevisivo pubblico e le potenzialità di progettazione e realizzazione di nuovi *format* di divulgazione scientifica e, con riferimento a quanto previsto dal comma 4, dovrebbe prevedersi la riduzione dei tempi entro i quali avviare la campagna informativa dai sei mesi previsti a sessanta giorni.

Il senatore FERRANTE (*PD*) interviene nel merito delle osservazioni formulate dal Relatore facendo preliminarmente presente che il Consiglio dei Ministri, nella seduta di domani, si appresta ad approvare uno schema di decreto in materia di energia nucleare e non è chiaro come tale schema si configuri rispetto al provvedimento in esame. Più puntualmente dichiara poi di non condividere l'osservazione per cui sarebbe opportuno attribuire esclusivamente al Ministero dello sviluppo economico la responsabilità di predisporre il documento programmatico relativo alla cosiddetta strategia nucleare. Su tale documento un ruolo paritetico dovrebbe essere infatti riconosciuto al Ministero dell'ambiente. Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *c*), secondo la quale la strategia nucleare dovrebbe indicare il contributo da apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto «clima-energia», fa presente che l'orientamento comunitario è nel senso di escludere l'energia nucleare dagli strumenti impiegati ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Mancano poi nella strategia del Governo gli elementi necessari

a valutare la convenienza, in termini di costo KW/h relativi alla produzione di energia elettrica nucleare o da altre fonti. Rimane inoltre aperta la questione relativa alla competenza sul *decommissioning*. Dichiara infine di non condividere le modalità con cui il Relatore intenderebbe risolvere la questione relativa alla disponibilità dell'area sulla quale dovrebbe sorgere l'impianto in capo al gestore dell'impianto stesso.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), dopo aver ribadito il giudizio negativo del suo Gruppo sul provvedimento in esame, fa presente che vanno apprezzate le indicazioni critiche formulate dal relatore con riferimento all'impostazione dell'articolo 3 dello schema di decreto, che detta una disciplina che andrebbe quanto meno coordinata con la normativa vigente e con le procedure già avviate sulla base di quest'ultima. Il testo in esame organizza e disciplina il ritorno al nucleare combinando il peggio dell'idea centralista e dirigista con il peggio dell'idea liberista, con la conseguenza di aprire un grave conflitto istituzionale con le regioni. Non appare condivisibile l'osservazione svolta dal relatore in ordine alla questione della titolarità dell'area potenzialmente idonea ad ospitare l'impianto nucleare; peraltro, al momento è ragionevolmente ipotizzabile che ad ospitare i nuovi impianti nucleari saranno da una parte i siti che ospitavano le vecchie centrali e dall'altra siti militari. La formulazione della lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 lascia aperta la possibilità, assai concreta, di caricare sugli utenti dei servizi elettrici una parte degli oneri per la costruzione delle centrali nucleari. Nelle osservazioni di competenza della Commissione dovrebbe essere segnalato che l'esperienza europea dimostra come il modo più utile per affrontare la questione del consenso delle collettività locali sia quello di intendere il dialogo come processo biunivoco aperto alla partecipazione anche decisionale dei cittadini e non come mera distribuzione a questi ultimi di materiale informativo.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), in qualità di relatore, fa presente che le disposizioni recate dall'articolo 21 appaiono in grado di assicurare un confronto aperto e trasparente con le collettività locali ed osserva che sembra davvero eccessivamente dietrologico immaginare che la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 sia stata formulata per aprire la strada ad incentivazioni in favore del nucleare a carico dei cittadini.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al Relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 9 febbraio 2010

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il dottor Stefano Luppi ed il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione con modificazioni)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 3 febbraio il relatore, deputato BELTRANDI (PD), ha svolto la relazione e che alle ore 13,30 di mercoledì 4 febbraio è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Si procederà ora, articolo per articolo, all'illustrazione degli emendamenti e alla loro votazione.

Senza discussione la Commissione approva l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore BELTRANDI (*PD*) e il senatore MORRI (*PD*) illustrano rispettivamente l'emendamento 2.3 e l'emendamento 2.1.

Il RELATORE ritiene che l'emendamento 2.1 debba essere dichiarato inammissibile, preannunciando in subordine un parere negativo, mentre è favorevole al 2.2.

La Commissione respinge l'emendamento 2.1 e approva gli emendamenti 2.3 e 2.2, nonché l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il RELATORE ritira l'emendamento 3.2; illustra poi gli emendamenti presentati e gli emendamenti 3.27, 3.26/1 e 3.26/2, di nuova formulazione.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore BELTRANDI (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.22, 3.7 e 3.16; invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 3.13, con l'inclusione anche del richiamo alla lettera *f*), e 3.20; si dichiara contrario agli emendamenti 3.23, 3.14, 3.5, 3.6, 3.15, 3.24, 3.8, 3.9, 3.17, 3.18, 3.19, 3.10, 3.11, 3.25, 3.21 e 3.12. È favorevole al 3.26, purché venga accolto uno dei due subemendamenti ad esso riferiti.

La Commissione approva gli emendamenti 3.1 e 3.27.

Il deputato CAPARINI (*LNP*) non ritiene accoglibile l'invito alla riformulazione del 3.13.

Il senatore MORRI (*PD*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.13.

Viene quindi approvato l'emendamento 3.13; di conseguenza sono preclusi i successivi 3.22, 3.23, 3.4 e 3.3.

Il senatore MORRI (*PD*) ritira l'emendamento 3.5, invitando il deputato Caparini (*LNP*) a fare altrettanto con il 3.14.

Il deputato CAPARINI (*LNP*), motivando la necessità di procedere ad una decisione in termini di principio e non valutando i soggetti politici al momento interessati, insiste sull'emendamento 3.14.

Messo ai voti, l'emendamento 3.14 risulta approvato.

Il RELATORE ribadisce il parere contrario sull'emendamento 3.6.

Il senatore MORRI (*PD*) insiste sull'inopportunità di un eccessivo allargamento dei soggetti ammessi alle Tribune politiche a livello nazionale, mentre il senatore BUTTI preannuncia voto contrario.

La Commissione respinge l'emendamento 3.6.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.15.

Il RELATORE rappresenta le ragioni che hanno portato alla predisposizione di un testo base del provvedimento volto ad allargare la platea dei soggetti ammessi alla comunicazione politica durante la fase antecedente alla presentazione delle candidature, includendovi il maggior numero di forze politiche.

Il deputato CAPARINI (*LNP*) ritiene invece inopportuno introdurre riferimenti così innovativi nei regolamenti elettorali approvati dalla Commissione.

Messo ai voti, l'emendamento 3.15 è approvato, con la conseguente preclusione degli emendamenti 3.24 e 3.7.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.8.

Il senatore MORRI (*PD*) illustra l'opportunità di ripristinare una dizione corrispondente alle disposizioni in materia di comunicazione politica emanate in precedenti occasioni, dichiarandosi contrario a un principio di distribuzione paritaria del tempo tra le forze politiche ammesse.

Il RELATORE ribadisce il proprio parere contrario.

Il senatore BUTTI (*PdL*) preannuncia il voto favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.8.

Il RELATORE evidenzia come, a seguito della soppressione del comma 4, sia venuto meno nel testo il riferimento alla ripartizione dei tempi. Invita pertanto il presentatore dell'emendamento 3.16 a riformularlo come un comma aggiuntivo.

Il deputato CAPARINI (*LNP*) riformula in un nuovo testo il 3.16, che viene posto in votazione e approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.9, il cui primo periodo è precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.16, nel nuovo testo.

Il senatore MORRI (*PD*) illustra l'emendamento, che punta a dare idonee garanzie di presenza sia alle liste politiche, sia ai candidati alla Presidenza delle Giunte regionali o delle Province e ai candidati Sindaci

di comuni capoluoghi di provincia, senza però vincolare in modo eccessivo i programmi della RAI.

Il RELATORE ritiene invece opportuno invitare la RAI a predisporre in misura preferenziale i confronti fra i candidati nelle diverse realtà regionali, senza lasciare alla società concessionaria eccessiva discrezionalità.

Il senatore BUTTI (*PdL*) propone di sospendere la seduta in considerazione dei concomitanti lavori delle Assemblee parlamentari.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, sospende la seduta e rinvia il seguito dell'esame alle ore 20.30.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 20,45.

Riprende l'esame dell'emendamento 3.9.

Il RELATORE invita a ritirare gli emendamenti 3.9 e 3.18, ribadendo l'opportunità di far ricorso preferibilmente ai confronti.

Il senatore MORRI (*PD*), considerando l'attuale incertezza sulla quantità di candidati che si presenteranno nelle diverse regioni, esprime perplessità sull'ipotesi di prevedere confronti tra i candidati in ogni situazione.

È opinione del deputato LANDOLFI (*PdL*) che, nel rispetto della legge n. 28 del 2000, sia necessario decidere in termini di principio e non sulla base delle singole situazioni.

Il deputato LAINATI (*PdL*) evidenzia le difficoltà che si creerebbero per le regioni con numerosi candidati.

Secondo il RELATORE il tempo deve comunque essere suddiviso ed i confronti tra i candidati previsti espressamente.

Il deputato CAPARINI (*LNP*) ritira il 3.17.

Il relatore BELTRANDI (*PD*) ritiene allora condivisibile l'emendamento 3.18.

Il senatore MORRI (*PD*) ritira il 3.9 e converge sul 3.18, pur ritenendo eccessiva una ripartizione in tempi uguali delle due distinte forme di comunicazione politica.

Il RELATORE propone un nuovo testo del comma 5, lettera *b*), con l'emendamento 3.28.

Messo quindi ai voti risulta approvato l'emendamento 3.28; viene altresì approvato il 3.18.

Il RELATORE suggerisce di riferire gli emendamenti 3.19 e 3.20 all'articolo 4.

Il deputato CAPARINI (*LNP*) è favorevole e il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 3.19 e 3.20.

Il senatore MORRI (*PD*) ritira l'emendamento 3.10.

Si svolge un dibattito sull'emendamento 3.11, su cui insiste il senatore MORRI (*PD*), non condividendo affatto il testo del comma 9 proposto dal relatore.

Il RELATORE ritiene indispensabile garantire alle tribune politiche spazi adeguati per renderle centrali nella comunicazione politica; la Commissione potrebbe innovare, stabilendo per la prima volta dei principi volti a risolvere la questione e tenendo conto delle posizioni espresse dall'Agcom. Eventualmente si potrebbe immaginare di ridurre il periodo indicato nel testo a due settimane.

Il deputato GENTILONI SILVERI (*PD*) considera il problema posto senza reale soluzione, perché costringerebbe a eliminare negli ultimi trenta giorni di campagna elettorale qualunque forma di informazione politica. Si potrebbero piuttosto fornire indicazioni al fine di garantire il coinvolgimento delle forze politiche minori.

Il senatore VITA (*PD*) suggerisce una nuova formulazione del comma 9 che faccia riferimento a «spazi radiotelevisivi adeguati, anche nelle fasce di ascolto più seguite»; il deputato RAO (*UdC*) propone invece di limitare l'applicazione di quanto disposto dal comma 9 agli ultimi sette giorni.

Su richiesta del deputato LAINATI (*PdL*), il RELATORE precisa che le sue proposte di modifica all'emendamento 3.26 mirano ad ampliare il periodo preso in considerazione, laddove la ripetizione delle vecchie regole comporta il rischio di condanne della RAI da parte dell'Agcom per mancato rispetto della legge sulla *par condicio*.

Su proposta del senatore BUTTI (*PdL*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei rimanenti emendamenti all'articolo 3 e dell'articolo stesso.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4, che si intendono illustrati.

Il RELATORE si dichiara favorevole agli emendamenti 4.2, 4.7, 4.5, 4.8, 4.6 e 4.9, e contrario agli emendamenti 4.3, che forse potrebbe essere considerato inammissibile, e 4.4.

Sono posti in votazione e approvati gli emendamenti 4.2, identico al 4.7, e 4.1.

Il RELATORE esprime dubbi di compatibilità fra l'emendamento 4.3 e il disposto della legge n. 28 del 2000.

Il deputato CAPARINI (*LNP*) insiste sull'emendamento, ritenendo necessario limitare le trasmissioni di cui all'articolo 4 alle forze politiche già presenti nei Consigli regionali, provinciali e comunali.

Il senatore MORRI (*PD*) preannuncia voto favorevole sull'emendamento 4.3.

L'emendamento 4.3 è approvato.

A seguito di tale approvazione il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 4.4, che viene posto ai voti e approvato. Sono parimenti approvati gli emendamenti 4.5, simile al 4.8, e 4.6, simile al 4.9. Sono altresì approvati gli emendamenti 4.10, sostitutivo del precedente 3.19, e 4.11, sostitutivo del precedente 3.20. Vengono infine approvati l'articolo 4, nel testo emendato, e senza discussione l'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il RELATORE illustra le proprie proposte emendative, dichiarandosi contrario agli emendamenti 6.3 e 6.4, e suggerendo una riformulazione del 6.5; pur avendo predisposto degli appositi subemendamenti, preannuncia poi un parere contrario all'emendamento 6.2, che non prevede i necessari criteri di definizione della comunicazione politica all'interno dei programmi di approfondimento informativo, in contrasto con la legge n. 28 del 2000; esso potrebbe pertanto essere considerato anche inammissibile.

Il PRESIDENTE ritiene ammissibile l'emendamento 6.2.

Il senatore MORRI (*PD*) preannuncia voto contrario a tutti i subemendamenti presentati al 6.2.

Considerando come il punto in discussione sia analogo a quello precedentemente accantonato, il deputato LANDOLFI (*PdL*) propone di riprendere l'esame dell'articolo 3.

Il PRESIDENTE concorda. Si riprende pertanto la discussione sul comma 9 dell'articolo 3, a partire dall'emendamento 3.11.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ritira gli emendamenti 3.25 e 3.26, e il deputato CAPARINI (*LNP*) ritira il 3.21.

Gli emendamenti 3.26/1 e 3.26/2 sono quindi decaduti.

Il senatore MORRI (*PD*), poiché il relatore non formula altre proposte, insiste sull'emendamento 3.11.

Il relatore BELTRANDI (*PD*) ribadisce il proprio parere contrario.

Messo ai voti, l'emendamento 3.11 non è approvato.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sull'emendamento 3.12, per coerenza rispetto alla prassi regolamentare sulla questione della responsabilità delle trasmissioni.

Risulta respinto anche l'emendamento 3.12, mentre viene approvato l'articolo 3, nel testo emendato.

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 6.

La Commissione approva l'emendamento 6.2/1, con conseguente preclusione degli emendamenti 6.2/2 e 6.2/3.

Il senatore MORRI (*PD*) chiede la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 6.2.

Accertata la presenza del numero legale, l'emendamento 6.2, nel testo emendato, viene respinto.

Su invito del relatore, il deputato CAPARINI (*LNP*) ritira gli emendamenti 6.3 e 6.4.

Vengono quindi approvati gli emendamenti 6.1 e 6.5, nonché l'articolo 6 nel testo emendato. Vengono successivamente approvati senza discussione gli articoli 7 e 8.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Il RELATORE procede all'illustrazione del 9.4, che riformula su suggerimento del deputato LANDOLFI (*PdL*).

Vengono quindi approvati gli emendamenti 9.4 (Nuovo testo) e 9.1.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 9.2 e 9.3; il deputato CAPARINI (*LNP*) li ritira.

Viene quindi approvato l'articolo 9, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10, che si intendono illustrati.

Viene quindi accolto l'emendamento 10.4, con conseguente preclusione del 10.1.

Su proposta del RELATORE il deputato CAPARINI (*LNP*) riformula l'emendamento 10.5, che viene quindi approvato nel nuovo testo, con conseguente preclusione dell'emendamento 10.2. Risultano successivamente approvati gli emendamenti 10.6 e 10.7, con preclusione del successivo 10.3.

Vengono quindi approvati gli articoli 10, nel testo emendato, e 11.

Su invito del RELATORE, il deputato CAPARINI (*LNP*) ritira gli emendamenti presentati all'articolo 12, che viene posto ai voti e approvato; viene quindi approvato senza discussione l'articolo 13.

Si passa alla votazione finale.

Il relatore BELTRANDI (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole perché, nonostante risultino alla fine esclusi dalla comunicazione politica molti soggetti politici, per la prima volta è accolto il principio di regolamentare le trasmissioni di informazione.

Nel preannunciare l'astensione del proprio Gruppo, il deputato RAO (*UdC*) ritiene non coerente con il sostegno di una battaglia politica il comportamento dei parlamentari del PD, che hanno abbandonato l'Aula.

Secondo il deputato SARDELLI (*Misto-MpA-Sud*) l'abbandono dell'Aula è l'ennesima dimostrazione che i programmi di approfondimento sono in realtà dei programmi di parte.

Il senatore BUTTI (*PdL*), nel dichiararsi favorevole al provvedimento, ritiene che il regolamento in votazione contenga importanti novità che ovviamente dovranno essere sottoposti a verifica nel corso dell'applicazione.

La Commissione approva quindi il provvedimento nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando il PRESIDENTE al coordinamento formale del testo.

La seduta termina alle ore 22,35.

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010***(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 9 febbraio 2010)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) visto, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

e) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e la potestà attribuita dagli articoli 2, 3, 4 e 5 alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di dettare, con riferimento alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico,

disposizioni, regole e criteri specifici finalizzati a garantire l'osservanza della predetta legge e dei principi in essa indicati;

f) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario» e successive modificazioni;

g) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

h) vista la legge della regione Toscana 5 agosto 2009, n. 50, recante modifiche alla legge n. 25 del 13 maggio 2004, recante: «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale»;

i) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, recante: «Disposizioni in materia di elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale»;

l) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»;

m) vista la legge della regione Marche 1 febbraio 2005, n. 5, recante «Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 – Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 »Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale«.»;

n) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, «Legge elettorale»;

o) vista la legge della regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»;

p) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;

q) tenuto conto che per domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni comunali e provinciali;

r) rilevato che, in data 11 febbraio 2010, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;

s) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

t) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

u) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, previsti per i giorni 11 e 12 aprile 2010.

2. Le disposizioni del presente regolamento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente regolamento siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 9 e 10 del presente regolamento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 3 e 4;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 5.

c) sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabi-

lità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dal successivo articolo 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonché della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, è vietata, a qualsiasi titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ovvero per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.

3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche di-

verse da quelle di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)* e *b)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti alla lettera *a)* comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti al comma 3.

5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

b) ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto;

6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve es-

sere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali e provinciali o nei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonché alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco di cui al comma 2, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo, le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

9. La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.

10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

11. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

12. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del presente regolamento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, per i messaggi trasmessi sulle reti nazionali, e di cui all'articolo 4, comma 4, per i messaggi trasmessi sulle reti regionali.

3. Entro due giorni dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Giunta regionale, a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche, nonché, al fine di garantire l'osservanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parità di trattamento tra i soggetti e le diverse forze politiche individuate, nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente regolamento.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi inoltre curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

4. Le trasmissioni di informazione, con l'eccezione dei notiziari, a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica.

5. In ogni caso, durante la campagna elettorale, il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, anche in base alle rilevazioni dell'Auditel, sono assicurati d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

Art. 7.

(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi nazionali dell'Accesso, nonché quelli regionali nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

2. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione elettorale e fino alla data di cessazione dell'efficacia del presente regolamento, i programmi nazionali dell'Accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*).

3. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale o del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'Accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia del presente regolamento. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 12, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso in cui non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

Art. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali, comunali e provinciali delle regioni interessate alle consultazioni del 28 e 29 marzo 2010, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la sottotitolazione e la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 9.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del 28 e 29 marzo 2010, la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 2.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 5, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 4.

4. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando le distinte tipologie del confronto e della conferenza stampa.

5. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della Provincia e di Sindaco nei comuni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*).

6. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3.

7. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, dalle sedi regionali della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni ha luogo mediante sorteggio.

9. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni

è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

10. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze o rinunce.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente regolamento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, alla Direzione del Telegiornale regionale, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

13. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 10.

(Conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nelle ultime due settimane precedenti il voto, la RAI predispone e trasmette, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 9, una serie di conferenze stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 5, lettere *a)* e *b)*.

2. A ciascuna conferenza stampa prende parte il rappresentante nazionale di lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa l'elenco dei giornalisti in rappresentanza di differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo delle conferenze stampa, ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,

può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.

4. La conferenza stampa è moderata da un giornalista o da una giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

5. Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

Art. 11.

(Trasmissione per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 5 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

3. Le conferenze stampa di cui all'articolo 10 sono trasmesse sottotitolate e tradotte nella lingua dei segni.

Art. 12.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effet-

tuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La Rai deve fornire settimanalmente, alla Commissione, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente regolamento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 13.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza del presente regolamento e ad impedire la violazione di ciascuna singola disposizione, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dai Direttori rispettivamente competenti per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione regionale.

2. Il Direttore generale della Rai, qualora dalle rilevazioni quantitative, correlate anche ai dati di ascolto Auditel, dei programmi di informazione emergessero costanti disequilibri nella informazione relativa alle liste ed ai candidati partecipanti alle elezioni, deve richiedere immediatamente alla testata interessata la correzione della linea editoriale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radio-televisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010

Art. 2.

2.1

MORRI, MERLO, PELUFFO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'informazione è assicurata, secondo i principi dell'articolo 5 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quello di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge».

2.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'informazione è assicurata mediante» con le seguenti: «sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,».

2.2

CAPARINI, BUTTI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Al comma 3, all'inizio, sostituire le parole: «Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature,» con le seguenti: «Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,».

3.27

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;».

3.13

CAPARINI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e) che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;».

3.22

BUTTI, LANDOLFI, LAINATI, CAPARINI, SARDELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, COLUCCI, DE ANGELIS, LAFFRANCO, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al Gruppo Misto della Camera ed a quello del Senato intesi come unico soggetto, i cui rispettivi Presidenti individuano, d'intesa tra loro, i rappresentanti che prenderanno parte alle relative trasmissioni tenendo conto della consistenza di ciascun componente;»

3.23

BUTTI, LANDOLFI, LAINATI, CAPARINI, SARDELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, COLUCCI, DE ANGELIS, LAFFRANCO, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) alle forze politiche che sono costituite in seno al Gruppo Misto della Camera ed a quello del Senato, in componente formata complessivamente da almeno dieci deputati e senatori;»

3.4

IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «alle forze politiche» inserire le seguenti:«», diverse da quelle di cui alla lettera a),».

3.2

IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «Nei confronti», sostituire la parola «del» con le seguenti: «dei rimanenti componenti il».

3.3

IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole «i Presidenti delle due Assemblee» con le seguenti: «i Presidenti di ciascuno dei due Gruppi».

3.14

CAPARINI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «due rappresentanti».

3.5

MORRI, MERLO, VIMERCATI, VITA

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «almeno un rappresentante» con le seguenti: «almeno due rappresentanti».

3.6

MORRI, MERLO, VIMERCATI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

3.15

CAPARINI

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

3.24

BUTTI, LANDOLFI, LAINATI, CAPARINI, SARDELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, COLUCCI, DE ANGELIS, LAFFRANCO, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «pari o superiore all'uno per cento» con le seguenti: «pari o superiore al tre per cento».

3.7

MORRI, MERLO, VIMERCATI, VITA

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «all'uno per cento» con le seguenti: «al due per cento».

3.8

MORRI, MERLO, VIMERCATI, VITA

Sopprimere il comma 4.

3.16

CAPARINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti alla lettera a) comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti al comma 3.»

3.16 (Nuovo testo)

CAPARINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti alla lettera a) comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti al comma 3.»

3.9

MORRI, MERLO, VIMERCATI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine per la presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di comunicazione politica, il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui alla lettera a), comma 3, e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.

Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nella trasmissione di comunicazione politica di cui al presente articolo, è garantito l'accesso:

a) ai soggetti politici che presentano liste per il rinnovo dei Consigli Regionali in Collegi o Circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori complessivamente chiamati alla consultazione.

b) ai candidati alla Presidenza delle Giunte Regionali, ai candidati Presidenti di Provincia, ai candidati Sindaci di Comuni capoluoghi di Provincia».

Il tempo disponibile dei programmi di comunicazione politica è ripartito in modo paritario tra tutti i soggetti di cui alle lettere a) e b).

3.17

CAPARINI

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «confronti tra».

3.28

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto;».

3.18

CAPARINI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).».

3.19

CAPARINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis: Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo, le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.».

3.20

CAPARINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.».

3.10

MORRI

Sopprimere il comma 8.

3.11

MORRI

Sopprimere il comma 9.

3.25BUTTI, LANDOLFI, LAINATI, CAPARINI, SARDELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI,
CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, COLUCCI, DE ANGELIS,
LAFFRANCO, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI*Sopprimere il comma 9.*

3.26/1

IL RELATORE

All'emendamento 3.26, sostituire le parole: «Negli ultimi dieci giorni», con le seguenti: «Nelle ultime tre settimane».

3.26/2

IL RELATORE

All'emendamento 3.26, sostituire le parole: «Negli ultimi dieci giorni», con le seguenti: «Nelle ultime due settimane».

3.26BUTTI, LANDOLFI, LAINATI, CAPARINI, SARDELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI,
CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, COLUCCI, DE ANGELIS,
LAFFRANCO, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI*Al comma 9, sostituire le parole: «Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature» con le seguenti: «Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto».*

3.21

CAPARINI

Al comma 9, dopo le parole: « le tribune politiche sono», è inserita la seguente: «preferibilmente».

3.12

MORRI

Sopprimere il comma 11.

Art. 4.**4.2**

CAPARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «interessate alla consultazione elettorale» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2,».

4.7

BUTTI, LANDOLFI, LAINATI, CAPARINI, SARDELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, COLUCCI, DE ANGELIS, LAFFRANCO, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle regioni interessate alla consultazione elettorale» con le seguenti: «nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2».

4.1

IL RELATORE

Al comma 2, all'inizio, sostituire le parole: «Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature,» con le seguenti: «Nel periodo compreso tra la data di con-

vocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo,».

4.3

CAPARINI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

4.4

CAPARINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2,»; sopprimere altresì le parole da: «, e per il restante 50 per cento» fino alla fine.

4.5

CAPARINI

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «capoluogo di provincia».

4.8

BUTTI, LANDOLFI, LAINATI, CAPARINI, SARDELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, COLUCCI, DE ANGELIS, LAFFRANCO, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di Sindaco nei comuni» con le seguenti: «di Sindaco di comuni capoluogo di provincia»

4.6

CAPARINI

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di comuni capoluogo di provincia».

4.9

BUTTI, LANDOLFI, LAINATI, CAPARINI, SARDELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, COLUCCI, DE ANGELIS, LAFFRANCO, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «dei Consigli comunali» con le seguenti: «dei Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia».

4.10 (già 3.19)

CAPARINI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo, le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.»

4.11 (già 3.20)

CAPARINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.»

Art. 6.**6.2/1**

IL RELATORE

All'emendamento 6,2, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le trasmissioni di informazione che assumano le tipologie (*format*) di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica».

6.2/2

IL RELATORE

All'emendamento 6,2, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i programmi di approfondimento informativo sono tenuti in ogni caso ad assicurare parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche, sia tra i rappresentanti delle coalizioni, sia tra gli esponenti delle liste concorrenti».

6.2/3

IL RELATORE

All'emendamento 6,2, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i programmi di approfondimento informativo sono tenuti in ogni caso ad assicurare eguale trattamento nella rappresentazione dell'esposizione di opinioni e posizioni politiche, sia tra i rappresentanti delle coalizioni, sia tra gli esponenti delle liste concorrenti».

6.2

MORRI, GENTILONI SILVERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 6.***(Informazione)*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione a temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI, e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'art. 3, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e di parità di trattamento tra le diverse coalizioni e forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.

3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ad esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.

4. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, ed informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente».

6.3

CAPARINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, nonché, al fine di garantire l'osservanza dei predetti principi» fino alla fine del periodo.

6.1

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «del presente regolamento», inserire le seguenti: «, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo,»; conseguentemente, dopo le parole: «consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche,», eliminare le seguenti: «fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo».

6.4

CAPARINI

Al comma 2, sostituire le parole: «comma 5» con le seguenti: «comma 3».

6.5

CAPARINI, BUTTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono programmi di informazione i telegiornali i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.».

Art. 9.**9.4**

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando le distinte tipologie del confronto a due e della conferenza stampa».

9.4 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando le distinte tipologie del confronto e della conferenza stampa».

9.1

CAPARINI

Al comma 5, sopprimere le parole: «, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.».

9.2

CAPARINI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.».

9.3

CAPARINI

Sopprimere il comma 12.

Art. 10.**10.4**

CAPARINI, BUTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle ultime due settimane precedenti il voto, la RAI predispone e trasmette, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 9, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a) e b).».

10.1

MORRI, MILANA, CERUTI

Al comma 1, sostituire le parole: «negli ultimi 10 giorni» con le seguenti: «nelle ultime due settimane».

10.5

CAPARINI, BUTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa l'elenco dei giornalisti non dipendenti dalla concessionaria in rappresentanza di differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo delle conferenze stampa, ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.».

10.5 (Nuovo testo)

CAPARINI, BUTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa l'elenco dei giornalisti in rappresentanza di differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo delle conferenze stampa, ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.».

10.2

MORRI, CUPERLO

Al comma 3, sostituire la parole «cinque» con la seguente «tre».

10.6

CAPARINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La conferenza stampa è moderata da un giornalista o da una giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.».

10.7

CAPARINI

Sopprimere il comma 5.

10.3

MORRI, MELANDRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato secondo il numero dei rappresentanti nelle sedi parlamentari di ciascun soggetto politico di cui all'articolo 3, comma 5, in ordine crescente. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio.».

Art. 12.**12.1**

CAPARINI, BUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «l'esito dei sorteggi», inserire le seguenti: «e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento.».

12.2

BUTTI, LANDOLFI, LAINATI, CAPARINI, SARDELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, COLUCCI, DE ANGELIS, LAFFRANCO, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare, nell'interpretazione degli articoli 3, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 4, l'Ufficio di Presidenza pondera le esigenze di rappresentatività dei soggetti in essi menzionati con l'esigenza di assicurare la chiarezza, l'incisività e l'efficacia della comunicazione politica, anche tenendo conto delle obiettive identità tra forze politiche aventi sigle o denominazioni differenti.».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 9 febbraio 2010

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Commissione conferma la decisione precedentemente assunta di svolgere i lavori dell'inchiesta all'ordine del giorno in seduta segreta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce alla Commissione le decisioni adottate, in materia di programmazione dei lavori, dall'Ufficio di Presidenza integrato svoltosi lo scorso 3 febbraio.

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: seguito dell'audizione del professor Vincenzo Pascali e del professor Rodolfo Proietti

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 9,35.

La seduta termina alle ore 10,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 9 febbraio 2010

90^a Seduta

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

(1957) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 di attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo» (n. 176)

(Osservazioni all'8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini» (n. 182)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nel riferire sullo schema di decreto legislativo in titolo, ritiene necessario invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità che si realizzi un più efficace coordinamento tra il Ministero competente e le Regioni, così come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *d*) della legge di delega (Legge comunitaria 2008). Tale esigenza emerge anche dal parere della Conferenza Stato-Regioni, in riferimento ad alcune modifiche proposte, con particolare riguardo ai disciplinari di produzione (articolo 10), alla composizione del Comitato nazionale (articolo 16), ai canoni di tutela (articolo 17), nonché alla competenza nell'irrogare le sanzioni amministrative (articolo 29).

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

(1974) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nel riferire sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative, invitando a verificare se sia pienamente rispettato il criterio di delega contenuto all'articolo 25, comma 2, lettera *g*) della legge n. 99 del 2009, esclusivamente per quanto concerne le procedure di smantellamento di impianti nucleari.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell’istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell’inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell’articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell’inno di Mameli «Fratelli d’Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell’inno «Fratelli d’Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell’articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell’Inno di Mameli «Fratelli d’Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l’istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l’istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (977).

- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).

- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XVI. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore

- a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
 - BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
 - Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
 - MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 def.) (n. 57).
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici» (n. 170).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (1999) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (1996) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace (1440).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare (191).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione (214).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità (390).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (394).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (395).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (509).
- LI GOTTI ed altri. – Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie (584) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio (738) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (839) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - CENTARO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati (1274).
 - D'ALIA. – Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale (1287).
 - VALENTINO. – Modifica degli articoli 192 e 195 del codice di procedura penale in materia di valutazione della prova e di testimonianza indiretta (1912).
 - e delle petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 14,45

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Una politica marittima integrata per una migliore *governance* nel Mediterraneo» – (COM (2009) 466 def.) (n. 56).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009 (1934).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009 (1957).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008 (1960) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).
 - TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).
 - Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).
 - RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1545).
 - RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (1546).
 - PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (1557).
 - e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 9 e 14,15

ORE 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RAMPONI. – Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate (152).
- e della petizione n. 16 ad esso attinente.

ORE 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare: audizione di rappresentanti del COCER Interforze.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 9 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (n. 186).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).

- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
 - BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
 - COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
 - LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
 - Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).
- GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).

- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).
- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi di ARCUS S.p.A. per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale ed altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo (n. 178).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).
- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).

- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI E PERDUCA. – Fiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168) (129).
- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (462).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).
- DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
- D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).

- MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
- PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
- BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonchè delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale (1716).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).
- FLERES e ALICATA. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore (1778).
- DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale (1783).
- SANCIU. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli (1916).
- e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 di attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo» (n. 176).
- II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
 - Schema di delibera CIPE n. 51/2009: «Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009» (n. 180).

- Schema di delibera CIPE n. 52/2009: «Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013» (n. 181).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 14,45

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184).
- Schema di decreto legislativo recante: «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini» (n. 182).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).

- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (1974).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (n. 172).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).

- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (n. 157).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'affare:

- Sulle problematiche relative alla pesca del tonno rosso.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 14

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità – (COM(2009) 504 def.) (n. 55).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi sul mercato interno» (n. 171).

II. Seguito dell'esame dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e in attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (*Small Business Act*) (COM (2009) 126 def.) (n. 49).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Commercio Prodotti e Servizi Energetici – Asso-petroli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Alla XI Commissione della Camera:

- Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (*esame nuovo testo unificato A.C. 1079 e abb.*).

Alle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (*esame A.S. 1167-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera*).

Alla 3^a Commissione del Senato:

- Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero (*esame testo unificato A.S. 1460 e abb.*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali: Audizione del presidente della Fondazione ONAOSI, dottor Aristide Paci e del direttore generale, dottore Trento Piscini.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 14

Audizioni

– Seguito dell'audizione del ministro della giustizia, On. Angelino Alfano.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 14,15

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: seguito dell'audizione del professor Vincenzo Pascali e del professor Rodolfo Proietti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 10 febbraio 2010, ore 14,30

Audizione del Presidente dell'INAIL.
